

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DEL PINEROLESE

**Controdeduzioni alle osservazioni presentate in merito al documento
“*PROPOSTA DI STUDIO E DI MICROLOCALIZZAZIONE*”
approvato in via preliminare con deliberazione del CDA n° 33 del 26/09/2007**

Dicembre 2007

INDICE

1	LE OSSERVAZIONI PERVENUTE.....	4
2	DOCUMENTO PROT. ATO-R 680 – COMUNE DI BURIASCO	5
2.1	Parere legale Avv. Martino.....	5
2.2	Osservazioni tecniche - Comune di Buriasco	25
2.2.1	Competenza ATO-R.....	25
2.2.2	Il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti	26
2.2.3	Il Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti.....	28
2.2.4	La tutela dei suoli agricoli	30
2.2.5	Il Piano Territoriale Regionale	34
2.2.6	Il Piano Territoriale di Coordinamento	37
2.2.7	Il Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti.....	41
2.2.8	I rischi per la falda.....	41
2.2.9	Piano territoriale di coordinamento	44
2.2.10	Utilizzo del criterio vulnerabilità	45
2.2.11	Il pregio agricolo.....	46
2.2.12	Il criterio “suolo”	47
2.2.13	Il criterio “coltivazioni di pregio”	48
2.2.14	I risultati dell’analisi multicriterio	48
2.2.15	I 39 siti indagati	50
2.2.16	Esclusione di Fros_A e Fros_B.....	51
2.2.17	Applicazione di criteri difforni rispetto alla prima fase	51
3	DOCUMENTO DEL COMITATO “BURIASCO CONTRO LA DISCARICA”, PROT. ATO-R N. 670.....	53
3.1	Documento del Comitato “Buriasco contro la discarica” a firma di Maddalena Ferrero, Angelo Pasqualino, Daniela Ramella, Federico Pasqualino, Luisella Fassi	54
3.1.1	Coerenza tra le norme relative alla pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale e la localizzazione dei siti individuati	54
3.1.2	Consapevolezza e partecipazione dei cittadini	55
3.1.3	Ricerca e progettazione di alternative per il trattamento dei rifiuti, esperienze	55
3.1.4	Il processo e il metodo utilizzato	56
3.1.5	Siti indicati dalle Amministrazioni Comunali	57
3.1.6	Osservazioni sui criteri utilizzati	58
3.1.7	Nuovi criteri da approfondire	63
3.1.8	Valutazione tecnica sull’analisi multi criteri e sui parametri utilizzati	65
3.2	Integrazioni al documento a firma di Maddalena Ferrero, Angelo Pasqualino, Daniela Ramella, Federico Pasqualino, Luisella Fassi, prot. 737 del 27/11/2007.....	71
3.3	Documento del Comitato “Buriasco contro la discarica” denominato a firma della dr.ssa Manuela Tesio e del dott. Alessandro Bardelli	73
3.3.1	Contesto di riferimento e processo di condivisione	73
3.3.2	Il volume della discarica	74
3.3.3	Osservazione sul metodo utilizzato e i siti analizzati.....	75
3.3.4	Osservazioni sui criteri utilizzati: presenza di popolazione	77
3.3.5	Osservazioni sui criteri utilizzati: rischi per la falda	78
3.3.6	Osservazioni sui criteri utilizzati: pregio agricolo	80
3.3.7	Osservazioni sui criteri utilizzati: economicità	83
3.3.8	Osservazione sui criteri finali.....	83
3.3.9	Osservazione su conclusioni e alternative	85
3.4	Documento del Comitato “Buriasco contro la discarica” a firma di Gian Luca Franco e Ines Breusa.....	87
3.4.1	Il metodo e la valutazione preliminare	87

3.4.2	Il parametro “presenza di popolazione”	88
3.4.3	Il parametro “pregio agricolo”	90
3.4.4	Il parametro “Economicità”	91
3.4.5	Analisi e individuazione del sito più idoneo	92
4	DOCUMENTO DEL COMUNE DI SCALENGHE, PROT. ATO-R N. 697	96
5	DOCUMENTO DEL COMUNE DI CERCENASCO, PROT. ATO-R N. 673	100
6	DOCUMENTO DI SEA CONSULTING SRL, PROT. ATO-R N. 693 DEL 7/11/2007	106
7	DOCUMENTO DI COLDIRETTI TORINO, CONFAGRICOLTURA TORINO, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI TORINO, PROT. ATO-R N. 715 DEL 14/11/2007	112



DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DEL PINEROLESE

**Controdeduzioni alle osservazioni presentate in merito al documento
“PROPOSTA DI STUDIO E DI MICROLOCALIZZAZIONE”
approvato in via preliminare con deliberazione del CDA n° 33 del 26/09/2007**

Capitolo 1

Le osservazioni pervenute

1 LE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Il documento “PROPOSTA DI STUDIO E DI MICROLOCALIZZAZIONE - Analisi territoriale e ambientale dei siti potenzialmente idonei nel Bacino 12 e individuazione della migliore ipotesi localizzativa” è stato approvato in via preliminare con deliberazione del CDA dell’ATO-R n° 33 del 26/09/2007 e contestualmente, con il medesimo atto, è stato avviato il procedimento di localizzazione.

La proposta di studio e l’atto di approvazione sono stati inviati alle amministrazioni interessate in data 2 ottobre 2007 con nota prot. n. 601.

L’estratto della deliberazione ATO-R n. 33/07 è stato pubblicato, come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) n. 40 del 4 ottobre 2007 e nella stessa data depositato presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per la consultazione da parte del pubblico, concedendo 30 giorni dalla data di pubblicazione per le osservazioni degli interessati e 15 giorni per le controdeduzioni dell’amministrazione.

Considerando necessario avere il massimo confronto sulla proposta di studio e di microlocalizzazione, l’ATO-R ha disposto, con la citata deliberazione n. 33/07, di demandare l’approvazione definitiva della localizzazione, a successivo atto di CdA, sulla base di quanto sarebbe emerso dalle osservazioni e dal confronto con gli interessati e dalle conseguenti controdeduzioni.

Risultano complessivamente pervenuti i seguenti contributi:

1. Comune di Buriasco, prot. ATO-R 680 del 5/11/2007 a firma del sindaco del Comune di Buriasco Romano Armando. Il documento è composto da due parti:
 - Parere legale dell’Avv. Martino Gianni;
 - Parere tecnico a firma del Dott. Agr. Andrea Chiabrando e del Dott. Geol. Francesco Peres.
 - Errata corrige prot. n. 723 del 20/11/2007.
2. Comitato “Buriasco contro la discarica”, prot. ATO-R n. 670 del 2/11/2007 :
 - Documento a firma di Maddalena Ferrero, Angelo Pasqualino, Daniela Ramella, Federico Pasqualino, Luisella Fassi
 - Integrazioni al documento a firma di Maddalena Ferrero, Angelo Pasqualino, Daniela Ramella, Federico Pasqualino, Luisella Fassi, prot. 737 del 27/11/2007
 - Documento a firma di Manuela Tesio, Alessandro Bardelli
 - Documento a cura di Gian Luca Franco e Ines Breusa
3. Comune di Cercenasco, prot. ATO-R n. 673 del 5/11/2007
4. Comune di Scalenghe, prot. ATO-R n. 697 del 8/11/2007
5. Sea Consulting srl, prot. ATO-R n. 693 del 7/11/2007 e Integrazioni presentate il 3/12/2007 (prot. ATO-R n. 751 del 4/12/2007)
6. Coldiretti Torino, Confagricoltura Torino, Confederazione Italiana Agricoltori Torino, prot. ATO-R n. 715 del 14/11/2007



DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DEL PINEROLESE

**Controdeduzioni alle osservazioni presentate in merito al documento
“PROPOSTA DI STUDIO E DI MICROLOCALIZZAZIONE”
approvato in via preliminare con deliberazione del CDA n° 33 del 26/09/2007**

Capitolo 2

DOCUMENTO PROT. ATO-R 680 – COMUNE DI BURIASCO

2 DOCUMENTO PROT. ATO-R 680 – COMUNE DI BURIASCO

Il Comune di Buriasco, prot. ATO-R 680 del 5/11/2007, ha inviato una lettera a firma del sindaco del Comune di Buriasco Romano Armando. Il documento è composto da due parti:

- Parere legale dell'Avv. Martino Gianni;
- Osservazioni tecniche a firma del Dott. Agr. Andrea Chiabrando e del Dott. Geol. Francesco Peres.

2.1 Parere legale Avv. Martino

Nel documento a firma dell'Avv. Gianni Martino si chiede l'annullamento del procedimento per i motivi che seguono.

Osservazione I:

Violazione di legge (art. 197 comma 1 lett. d) D. Lgs. 152/06 [già art. 20 comma 1 lett. e) D.Lgs. 22/97); art. 3 comma 1 lett. f) L.R. 24/02); incompetenza assoluta.

In sintesi: si contesta genericamente la competenza dell'ATO-R sulla localizzazione degli impianti.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Non è corretta, alla luce della normativa e della programmazione provinciale attualmente in vigore, l'attribuzione delle competenze in merito alla localizzazione degli impianti che è descritta nelle osservazioni del Comune di Buriasco – parere legale dell'avv. Martino.

1) Come prevede sia la normativa nazionale (art. 197 comma 1 lett. d) D.lgs 152/06) sia la normativa regionale (art. 3 comma 1 lett. f) L.R. 24/02) la competenza all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento (**fase di macrolocalizzazione**) spetta alla Provincia. La Provincia di Torino ha esercitato la propria competenza approvando il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti attualmente in vigore (PPGR 2006) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006 in cui è contenuta la carta delle aree idonee e non idonee e dei criteri da considerare nella localizzazione.

Tuttavia né il D.lgs 152/06 né la L.R. 24/02 citati prevedono la competenza della stessa Provincia all'individuazione puntuale del sito su cui realizzare l'impianto (**fase di microlocalizzazione**).

La normativa regionale, all'art. 12 comma 4 lett a) prevede che "L'associazione di ambito ha il compito di: a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2, **sulla base dei programmi provinciali**". La norma citata attribuisce pertanto all'Associazione d'Ambito il compito di attuare il programma provinciale.

Il PPGR 2006, confermando peraltro le disposizioni già contenute nella precedente programmazione provinciale, ha demandato all'ATO-R la microlocalizzazione degli impianti di competenza dell'ambito territoriale ottimale torinese.

L'ATO-R pertanto, in quanto soggetto attuatore del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, ha proceduto, sulla base delle zone idonee e non idonee contenute nel Programma stesso, all'individuazione puntuale del sito per la nuova discarica del pinerolese.

Il PPGR2006 precisa in modo assolutamente inequivoco, le competenze di ATO – R in materia di microlocalizzazione degli impianti; nel capitolo 4, INDIRIZZI E NORME DI ATTUAZIONE, e più precisamente al paragrafo 4.3. "**INDIRIZZI E NORME TECNICHE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**" il PPGR individua i compiti dell'ATO-R relativi alla localizzazione degli impianti.

Si riporta di seguito l'estratto del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

4.3 INDIRIZZI E NORME TECNICHE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'art. 2, comma 6 della L.R. 13 aprile 1995 n. 59, prevede che la Giunta Regionale, in ottemperanza all' art. 38 , comma1, lettera h) della L. 22/2/94 n. 146, definisca i criteri e le procedure per l'individuazione da parte delle Province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Tali criteri, definiti dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 63-8137 del 22 aprile 1996, sono considerati parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Il D.Lgs. n. 22 del 15/2/97 riprende questa indicazioni; infatti l'art. 20, comma 1, lettera e), affida alle Province l'individuazione, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento, sentiti i comuni, delle aree idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006 ribadisce all'art. 197, comma 1, lettera d), la medesima competenza provinciale : l'individuazione, sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e delle previsioni di cui all'art. 199 comma 3 lettere d) ed h), nonché sentiti l'Autorità d'Ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti riporta, nei capitoli seguenti, una serie di criteri per l'individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee, riprendendo le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte e fornendo ulteriori indicazioni a carattere escludente e limitante.

L'ampliamento di impianti esistenti ed in attività non è soggetto a procedura di localizzazione come descritta nei paragrafi successivi.

4.3.1 Metodologia adottata

La procedura per l'individuazione del sito idoneo ad accogliere gli impianti di smaltimento dei rifiuti si articola in 5 fasi distinte:

FASE 0: "Pianificazione Regionale" di competenza della Regione:

- Piano Regionale di gestione dei rifiuti
 - Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento

FASE 1: "macrolocalizzazione" di competenza della Provincia:

- Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti
 - Specificazione normativa dei criteri "regionali",
 - individuazione cartografica delle "zone non idonee" e delle "zone potenzialmente idonee"
 - definizione dei criteri di microlocalizzazione

FASE 2: "microlocalizzazione" di competenza dell'Associazione d'Ambito:

- applicazione criteri di microlocalizzazione sulle aree potenzialmente idonee, selezionate in fase 1;
- individuazione del sito idoneo;
- definizione le misure di compensazione ambientale.

FASE 3: "progettazione" di competenza dei *proponenti degli impianti* (soggetti attuatori individuati dalla Associazione d'Ambito):


- progettazione.
- studi di impatto ambientale.

FASE 4: "autorizzazione" di competenza della Provincia

- valutazione dello studio di impatto ambientale
- autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

I contenuti delle diverse fasi sono schematizzate nella figura successiva e descritte nei paragrafi a seguire.

Procedura di Localizzazione



4.3.1.1 Fase 1 – Macrolocalizzazione (di competenza della Provincia)

Nella fase di macrolocalizzazione si applicano criteri che hanno valenza di vincolo assoluto (*fattori escludenti*) e si individuano quei criteri che possono eventualmente condizionare la scelta o costituire un'opportunità di localizzazione degli impianti, cioè i *fattori penalizzanti* e i fattori preferenziali.

I fattori escludenti sono determinati dall'applicazione della normativa vigente e dalla considerazione delle esperienze in atto. Nel caso la normativa si limiti ad indicare genericamente la considerazione di un vincolo, la Provincia di Torino identifica specifici criteri dimensionali.

I fattori penalizzanti e preferenziali derivano da considerazioni di protezione ambientale e territoriale, di conformità ad altri strumenti di pianificazione locale o da indirizzi politici dell'Amministrazione.

Si determinano quindi due classi di aree: le "aree non idonee", escluse comunque dal processo di localizzazione; le "aree potenzialmente idonee" residue, su cui si concentrerà il processo di microlocalizzazione (Fase 2).

Sulla base della metodologia indicata, nello specifico caso applicato alla Provincia di Torino, dalla selezione risultano

"aree non idonee" escluse dalle fasi successive di elaborazione

"aree potenzialmente idonee" rispondenti ai criteri di costruzione degli scenari, a loro volta ripartibili in:
aree penalizzate, interessate da fattori penalizzanti;
aree libere, interessate da fattori preferenziali e non interessate da fattori escludenti o penalizzanti.

I fattori escludenti, penalizzanti e preferenziali per tipologia di impianto sono descritti nelle schede riportate al paragrafo 4.3.3 e seguenti del presente documento

La selezione delle aree, effettuata in fase di macrolocalizzazione, e sintetizzata nella carta delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti, può risentire dei limiti informativi degli strumenti utilizzati (livello di aggiornamento, scala di dettaglio dei dati, criteri di redazione delle carte).

Le "aree potenzialmente idonee" identificate sono, quindi, *zone al cui interno la disponibilità eventuale di singoli siti deve essere verificata nelle fasi di "microlocalizzazione"*; di conseguenza alcune di queste potrebbero, alla fine del processo di localizzazione (microlocalizzazione-verifica delle aree), risultare non idonee.

4.3.1.2 Fase 2 – Microlocalizzazione (di competenza dell'ATO)

Questa fase di analisi di localizzazione è di competenza dell'Associazione d'Ambito.

Le "aree potenzialmente idonee", identificate nella Fase 1, sono zone al cui interno la reale disponibilità dei singoli siti deve essere verificata nella fase di "microlocalizzazione".

In questa fase si applicano:

- ❑ quei fattori escludenti già individuati per la fase di macrolocalizzazione, che necessitano di una verifica puntuale o che, per mancanza di informazioni omogenee non è stato possibile applicare in fase di "macrolocalizzazione";
- ❑ i fattori preferenziali indicati nelle schede a seguire, che individuano opportunità per la localizzazione degli impianti
- ❑ un criterio dimensionale e morfologico che permetta, a seconda del tipo di impianto da localizzare (opportunitamente indicato da una specifica analisi tecnica dell'impianto da localizzare), di escludere tutti quei siti inidonei (per dimensione o forma dell'area) ad ospitare il sito.

I fattori escludenti, penalizzanti e preferenziali, per tipologia di impianto, sono descritti nelle schede riportate al paragrafo 4.3.3 e seguenti del presente documento.

Da questa fase del processo di microlocalizzazione viene selezionata la rosa di siti su cui procedere ad uno

uno specifico approfondimento che permetta di caratterizzare lo stato dei luoghi ed identificare la migliore alternativa localizzativa, anche attraverso:

- sopralluogo per la verifica dei caratteri territoriali, ambientali e paesaggistici
- analisi e schedatura di dettaglio di ogni singola area, sulla base di macroclassi di fattori preferenziali/penalizzanti, quali ad esempio:
 - Accessibilità;
 - Carichi ed effetti ambientali indotti sulla popolazione e sugli insediamenti esistenti;
 - Carichi ed effetti ambientali indotti sul sistema naturale, ambientale, paesaggistico (anche con valenza storico-culturale).

L'applicazione dei singoli fattori, raggruppati nelle precedenti macroclassi, permette, attraverso una analisi multicriteria, la costruzione di una "graduatoria dei siti migliori" e la successiva individuazione del sito che presenta minore vulnerabilità ambientale ed è pertanto il migliore ad accogliere l'impianto.

Per il sito individuato vengono inoltre determinate e descritte le misure di compensazione ambientale e territoriale necessarie per compensare i disagi causati dalla localizzazione di ogni impianto e viene definito l'ambito territoriale interessato dalle misure di compensazione, come descritto nel paragrafo 4.4.

L'intera fase 2 presuppone un adeguato processo di condivisione, della procedura di localizzazione e delle informazioni disponibili utilizzate per la scelta del sito, con le comunità locali. Sarà cura dell'ATO promuovere e attuare adeguati strumenti di informazione e partecipazione.

4.3.1.3 Fase 3 – Progettazione/autorizzazione

La fase di progettazione, di competenza dell'affidatario della realizzazione dell'impianto, comprende indagini di dettaglio, studio di impatto ambientale dell'impianto, progettazione e definizione degli interventi di mitigazione degli impatti.

Lo studio di impatto ambientale sarà effettuato in conformità alle prescrizioni della l.r. 40/98¹⁹.

La progettazione, rientrando tra le attività connesse alla realizzazione e alla gestione degli impianti, deve essere svolta, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 5 ter del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) in materia di lavori connessi alla gestione delle reti (e degli impianti), con applicazione delle norme in materia di lavori pubblici, sia che il soggetto affidatario non sia stato individuato con gara, sia che sia stato individuato con gara (con la differenza che, in tale ultimo caso, potrà procedere direttamente alla progettazione e realizzazione dei lavori, purché qualificato).

L'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio competono alla provincia, secondo quanto stabilito dall'art. 3, lett. h L.R. 24/2002.

Le osservazioni del Comune di Buriasco – parere legale dell'avv. Martino, laddove rilevano che "la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio ATO-R n. 33 del 26.9.2007 si pone in aperta violazione di tali norme, ed è affetta da palese vizio di incompetenza: con essa, infatti, e con il documento che essa approva, un soggetto diverso ed estraneo alla Provincia localizza nell'area denominata "BUR B - BURIASCO" una zona idonea alla realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti", non colgono il fatto che la fase di microlocalizzazione, in cui si individua il sito su cui realizzare l'impianto, è successiva e ben distinta dalla fase di macrolocalizzazione di competenza della Provincia, in cui si individua un ventaglio di zone idonee e non idonee che costituiscono la base per la microlocalizzazione. E quest'ultima, in quanto fase ben distinta dalla prima, deve essere svolta da un soggetto terzo rispetto alla Provincia, che il PPGR 2006 identifica appunto nell'ATO-R ovvero, ai sensi della L.R. 24/02, il soggetto attuatore del PPGR stesso.

2) Nelle osservazioni del Comune di Buriasco – parere legale dell'avv. Martino si afferma poi che "E' evidente che l'"associazione di ambito" ha un compito gestionale ed operativo, che certo non comprende la individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento". Tale ricostruzione non è condivisibile. Nel ribadire ancora una volta che l'ATO-R non individua le aree idonee alla localizzazione, competenza della Provincia, ma sulla base di queste individua il sito puntuale su cui proporre la realizzazione dell'impianto alle autorità

competenti per la eventuale valutazione di impatto ambientale e per l'autorizzazione dell'impianto; si ricorda anche che la L.R. 24/02, all'art. 12 comma 4 lett a), attribuisce all'ATO non compiti gestionali e operativi, bensì, tra gli altri, il compito di "provvedere al **governo ed al coordinamento** dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2, sulla base dei programmi provinciali". In particolare, la L.R. citata prevede espressamente il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle di gestione operativa ed in conformità a tale principio stabilisce, all'art. 12 comma 6, che l'attività di gestione operativa degli impianti è svolta nelle forme previste dal D.lgs 267/2000 dai soggetti individuati dall'ATO-R.

Dall'art. 12, comma 4, lett a) sopra citato, discende, pertanto, che la competenza dell'ATO-R in merito all'attività di microlocalizzazione, oltre ad essere prevista ed attuata sulla base del PPGR, è comunque in linea con le previsioni della normativa regionale, in quanto attiene al "governo e coordinamento" del sistema impiantistico che la stessa L.R. 24/02 attribuisce in capo alle ATO.

3) Si deve, infine, aggiungere che la sentenza n. 3607 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^a Sezione, relativa al termovalorizzatore del Gerbido, depositata il 1 dicembre 2007, conferma in modo netto la competenza dell'ATO-R in materia di localizzazione degli impianti di smaltimento, determinando, a pag 68-69, che:

"L'art. 6, comma 2, della legge Regione Piemonte 2412004, così recita:

"2. I programmi provinciali contengono:

- a) l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale;*
- b) l'individuazione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, comma 1, lettera n), del d.lgs. 22/1997, delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l'uso del territorio;*
- c) l'individuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b), delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie; l'individuazione puntuale del sito è compito del proponente".*

L'art. 12, comma 4, lett. a), della medesima legge così recita:

"4. L'associazione di ambito ha il compito di: a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali".

Non vi è dubbio che tali disposizioni attribuiscono all'associazione d'ambito il compito di provvedere all'individuazione del sito idoneo alla realizzazione del nuovo impianto per lo smaltimento e recupero dei rifiuti e dal combinato disposto delle stesse non può che discendere l'identificazione del "proponente" (di cui si parla nel citato art. 6, comma 2, lett. c), nella medesima Associazione, che esercita tale funzione nell'ambito dei più generali compiti che le sono attribuiti dal legislatore.

Osservazione II:

Violazione di legge (art. 2 comma 1 lett. h), art. 3 comma 1 lett. f) in relazione all'art. 6 L.R. 24/02); eccesso di potere per sviamento.

In sintesi: si rileva che il vigente Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR 2006) non sarebbe stato assunto con il procedimento previsto dall'art. 6 L.R. 24/02.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non è pertinente** con lo studio di microlocalizzazione di cui si discute in quanto è inerente ad atti e documenti, il PPGR 2006, non di competenza dell'ATO-R bensì della Provincia.

Anche in questo caso vengono indebitamente confuse le due fasi del processo di localizzazione: la fase di microlocalizzazione, in cui si individua il sito su cui realizzare l'impianto, è successiva e ben distinta dalla fase di macrolocalizzazione di competenza della

Provincia, in cui si individua un ventaglio di zone idonee e non idonee che costituiscono la base per la microlocalizzazione.

Tuttavia, l'ATO-R, in quanto soggetto attuatore del PPGR, ritiene utile illustrare la procedura seguita dalla Provincia e con cui è stato approvato il Programma Provinciale; tale procedura viene esposta sinteticamente di seguito.

Il vigente Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti, documento di programmazione che individua le zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, è stato adottato con il procedimento descritto dall'art. 6 della L.R. 24/02: in seguito all'approvazione in Consiglio Provinciale avvenuta il 28/11/06 con deliberazione n. 367482, il PPGR ed il relativo atto di approvazione (con attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale) sono stati trasmessi alla Regione Piemonte con nota prot. n. 96400 del 24/1/07, per la verifica, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. 24/02, della conformità alle disposizioni della normativa regionale e del vigente Piano Regionale.

Il Programma Provinciale ha acquisito efficacia in data 24/4/07, in seguito al “silenzio-assenso” della Regione Piemonte che è maturato decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione, come prevede il citato comma 5 dell'art. 6 della L.R. 24/02.

Le osservazioni del Comune di Buriasco – parere legale dell'avv. Martino, laddove rilevano che “Nella fattispecie oggetto degli atti in esame, invece, le norme di cui agli artt. 2 comma 1 lett. h), 3 comma 1 lett. f), 6 L.R. 24/02 sono state del tutto ignorate e quindi violate” e che “Ciò determina [...] il sostanziale esautoramento della Regione, cui viene impedito di compiere l'attività di controllo che la legge le attribuisce”, sono prive di fondamento e derivano dalla mancata conoscenza dei fatti.

Va dunque ribadito che, avendo avuto esito positivo (per “silenzio-assenso”) le verifiche da parte della Regione sul PPGR vigente, l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento operata dallo stesso PPGR è da ritenersi coerente, oltre che alle disposizioni della normativa regionale, anche agli atti di programmazione e pianificazione regionale (vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, Piano Territoriale Regionale ecc...), rispetto ai quali si pone in rapporto di attuazione nel settore di cui trattasi, ovvero la gestione dei rifiuti.

Oltretutto, come dispone il successivo comma 3 della stessa norma, **“le disposizioni del programma provinciale sono vincolanti** per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati”.

Osservazione III:

Violazione di legge (Piano Territoriale Regionale – art. 15 NTA); eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti

In sintesi: Lo studio di localizzazione dell'ATO-R non recepisce le indicazioni del Piano Territoriale Regionale relativamente alla collocazione degli impianti nelle c.d. “aree interstiziali” perché dalla cartografia del PTR l'area denominata Bur_B – Buriasco non è ricompresa in dette aree ed anzi solo 1 (Cum_B) tra i 39 siti considerati lo è.

Controdeduzione:

L'osservazione non può essere accolta.

1) l'osservazione non è **pertinente**.

La Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 “*Tutela ed uso del suolo*” prevede:

- all'art. 3 comma 1 lett. b) che “I Piani Territoriali Provinciali formati dalle Province [...] delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale”;

- all'art. 5 comma 2 che “Il Piano Territoriale Provinciale [...] in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configura(no) l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità”.

Il recepimento degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale non spetta, pertanto, all'ATO-R nella sua attività di microlocalizzazione, nella quale attua unicamente le previsioni del PPGR. E' innanzitutto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a seguire gli indirizzi del PTR ed eventualmente il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti a valutare la possibilità di collocare gli impianti di smaltimento nelle “aree interstiziali”.

Le osservazioni del Comune di Buriasco – parere legale dell'avv. Martino, laddove affermano che l'indicazione del PTR relativa alle aree interstiziali “è stata del tutto disattesa ed ignorata dalla impugnata delibera e dal documento” non considerano quindi che non vi è una connessione immediata tra pianificazione regionale contenuta nel PTR e l'attività di microlocalizzazione dell'ATO-R.

2) l'osservazione **non è fondata**

Il PTR non è uno strumento di dettaglio e da cui discendono vincoli e obblighi puntuali. La stessa relazione del PTR (pag. 6) manifesta la finalità “*di mantenere i contenuti del PTR a un livello "alto" (ovvero ancorato ai soli elementi ritenuti strategici per il livello regionale) rispondendo, in conseguenza a quanto affermato, all'esigenza di definire un "quadro di riferimento", soprattutto per i piani provinciali, capace di specificare le principali politiche – attraverso la definizione degli oggetti e alla loro individuazione cartografica - che si intendono attuare nel periodo di validità dello strumento. Dunque un piano che individua un preciso ordine di priorità, valido per tutto il Piemonte, che definisce percorsi e individua strumenti successivi per la sua attuazione, ma che non intende porsi come l'unico strumento per la realizzazione delle diverse politiche territoriali di competenza di una molteplicità di soggetti, pur assicurandone - ai sensi di legge - il necessario coordinamento gerarchico*”;

Nell'ottica di tale finalità, l'art. 15 delle Norme d'Attuazione del PTR prevede come facoltativa la collocazione degli impianti nelle cd “aree interstiziali”.

A tal proposito, l'art. 4 del PTR detta l'” EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO”:

“Il Piano detta quindi disposizioni così distinte:

a) prescrizioni vincolanti;

b) prescrizioni che impongono un adeguamento da parte degli altri soggetti della pianificazione;

c) direttive e indirizzi;

[...]

4. Le direttive e gli indirizzi consistono in disposizione aventi contenuto non direttamente precettivo, destinate a fornire ai soggetti di pianificazione orientamenti, criteri, indicazioni, proposte.

In ragione del loro contenuto, essi si distinguono in direttive in senso proprio e in indirizzi.

4.1. Le direttive in senso stretto consistono in disposizioni connotate da un notevole grado di precisione e specificità, generalmente formalizzate, dalle quali i soggetti di pianificazione possono discostarsi solo motivando le ragioni delle proprie scelte diverse.

4.2. Gli indirizzi in senso stretto consistono in disposizioni di orientamento, in sollecitazioni e inviti, che lasciano margini di discrezionalità ai pianificatori locali nella loro attuazione.”

Alla luce dell'efficacia sopra descritta, il citato articolo 15. NTA - AREE INTERSTIZIALI prevede:

[...]

3. Prescrizioni immediatamente vincolanti. I piani regionali di settore possono contenere prescrizioni immediatamente vincolanti per tutti i soggetti in ordine alla tutela delle risorse primarie, e in particolare all'equilibrio dei corpi idrici [...]

4. Prescrizioni che esigono attuazione. I piani regionali di settore possono individuare specificamente gli impianti e le attrezzature sopra indicati definendone la localizzazione territoriale: le relative previsioni sono vincolanti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione subregionale, che sono tenuti ad adeguarvisi.

5. *Direttive ed indirizzi. I piani regionali di settore e gli altri strumenti di pianificazione regionale possono contenere direttive e indirizzi per gli strumenti di pianificazione subregionali, e in particolare per i piani territoriali provinciali, in ordine alla localizzazione delle attrezzature e degli impianti, anche con indicazione di criteri per la definizione delle scelte ubicative”.*

Il PTR specifica espressamente quando le proprie previsioni assumano la portata vincolante connessa e/o comunque limitativa della discrezionalità, connessa alle tre tipologie dianzi richiamate.

Dalla lettura dell'art. 15 del PTR si evince dunque chiaramente, innanzitutto, che la previsione in oggetto non è qualificata come vincolante dal PTR e, in secondo luogo, che è rivolta, con contenuto meramente facoltativo, ai **piani regionali di settore**, i quali **possono** ma non necessariamente devono **contenere prescrizioni immediatamente vincolanti** per tutti i soggetti in ordine alla tutela delle risorse primarie, e, altrimenti, **possono individuare specificamente gli impianti e le attrezzature sopra indicati definendone la localizzazione territoriale**: le relative previsioni sarebbero, esse sì, vincolanti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione subregionale, che sono tenuti ad adeguarvisi.

Così non è stato e pertanto il Piano Regionale di Settore (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del 1997) non ha valutato opportuno avvalersi di tale facoltà.

Il comma 5 dell'art. 15 conferma ancora i destinatari della norma e con quali strumenti viene attuata :

“I piani regionali di settore e gli altri strumenti di pianificazione regionale **possono contenere direttive e indirizzi per gli strumenti di pianificazione subregionali**, e in particolare per i piani territoriali provinciali, in ordine alla localizzazione delle attrezzature e degli impianti, anche con indicazione di criteri per la definizione delle scelte ubicative .”

Anche tale previsione non ha trovato recepimento né nel Piano Territoriale di Coordinamento, né nel Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

Non esistono infatti né direttive né indirizzi del PTCP né del PPGR che diano indicazioni in merito alla collocazione di impianti nelle cosiddette aree interstiziali.

Non pare dunque che lo studio di localizzazione debba seguire un'indicazione del PTR (**possono**) che gli strumenti di programmazione sovraordinati di settore e di pianificazione territoriale hanno, in quanto meramente facoltativa, ritenuto di non dare attuazione.

Inoltre, nel PTCP la fascia pedemontana, in cui gran parte delle aree interstiziali cadono è considerata orientata alla residenza.

Il PTCP, peraltro, è stato approvato nel 2003 con legge regionale (dopo 4 anni di istruttoria): è, quindi, coerente e congruente con il PTR.

La Provincia, con l'elaborazione del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR2006) e l'approvazione della carta delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti ha determinato i criteri e definito le aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti. I criteri da utilizzare sono pertanto esclusivamente quelli del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR2006), che ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, (art. 6) è “*raccordato con il piano territoriale di coordinamento*”, ed è strumento di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti, con “*l'obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento*”

Non bisogna, infine, dimenticare che, avendo avuto esito positivo (per “silenzio-assenso”) le verifiche da parte della Regione sul PPGR vigente, l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento operata dallo stesso PPGR è da ritenersi coerente oltre che alle disposizioni della normativa regionale, anche agli atti di

programmazione e pianificazione regionale (vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti, Piano Territoriale Regionale, etc.).

3) nel merito si evidenzia quanto segue.

L'ATO-R ha localizzato i 39 siti oggetto dello studio su aree idonee, ossia non soggette a vincoli escludenti, ai sensi del PPGR2006.

Tali siti sono stati concordati con le amministrazioni locali nel corso di numerosi incontri, sono pertanto il risultato di un processo condiviso le cui tappe principali sono di seguito riportate.

La prima riunione (Conferenza dei Sindaci del Consorzio) per l'esame e la discussione della bozza di studio è stata convocata, su richiesta di ATO-R, dal Consorzio ACEA Pinerolese il **21 marzo 2007**, anche a seguito delle polemiche comparse sulla stampa locale sulla presunta localizzazione della discarica a Riva di Pinerolo.

In tale riunione, una volta convenuto sulla situazione di emergenza segnalata da ATO-R che avrebbe portato all'esaurimento della discarica entro l'autunno del 2008, si è concordato di avviare con urgenza il processo di localizzazione integrando la prima bozza di studio (che prevedeva 17 possibili alternative di localizzazione) con ulteriori alternative di localizzazione.

L'obiettivo concordato nella riunione era di giungere entro maggio 2007 all'individuazione di un elenco ristretto di siti su cui procedere all'analisi di dettaglio.

Nella successiva riunione (Conferenza dei Sindaci del Pinerolese) tenutasi in data **5 aprile 2007** presso ACEA Pinerolese SpA, si è convenuto di costituire tre gruppi di lavoro, coordinati dall'ATO-R composti dai Sindaci e da tecnici designati da ogni comune:

- PIANURA;
- ZONA PEDEMONTANA;
- BASSE VALLI PELLICE E CHISONE.

Al fine di discutere e definire le proposte di ATO-R relative ad ulteriori siti per la localizzazione della discarica, si sono tenuti incontri preliminari: il giorno 11 aprile 2007 e il 23 aprile 2007 a Macello (ZONA di PIANURA); il 12 aprile 2007 a Pinerolo (ZONA PEDEMONTANA); il 3 maggio 2007 a Pinerolo (BASSE VALLI PELLICE E CHISONE).

In data 11 aprile 2007 si è tenuto a Rivalba di Buriasco un incontro pubblico di presentazione e discussione del metodo e del programma di lavoro.

Si sono inoltre tenuti altri incontri di approfondimento e confronto con i sindaci delle diverse aree coinvolte (Macello, Scalenghe, Pinerolo, etc.), con i comitati e con le associazioni di categoria agricole (12 aprile 2007, 23 maggio 2007, 26 maggio 2007).

A conclusione di questa ampia fase di confronto con le Amministrazioni locali, ATO-R, sulla base della cartografia predisposta dalla Provincia di Torino e aggiornata ai sensi del PPGR 2006 ha individuato ulteriori 22 proposte di localizzazione che integrano le 17 proposte iniziali;

I siti oggetto di analisi sono pertanto complessivamente 39, emersi dalle due diverse fasi di analisi.

Parallelamente alla individuazione dei diversi siti da valutare, nei diversi incontri è stato definito con gli Amministratori il metodo da utilizzarsi per la valutazione dei siti, presentato pubblicamente e condiviso dall'assemblea dei Sindaci del Consorzio ACEA del 28 maggio 2007.

La documentazione relativa è stata trasmessa in data **31 maggio 2007** a tutti i comuni interessati richiedendo alle diverse amministrazioni la "verifica dei dati utilizzati".

Osservazione IV:

Violazione di legge (Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti – art. 4.3.2 e Tav. 1); eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti

In sintesi: La cartografia del PPGR mostra che gran parte delle "aree idonee" coincidono sostanzialmente con le aree interstiziali del PTR. Tuttavia, nello studio dell'ATO-R solo un sito (Cmf_A) è compreso tra le "aree idonee" e due sono solo parzialmente compresi in aree idonee (Cum_A e Non_1).

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta** perché non è fondata.

In precedenza, è stato chiarito il valore meramente facoltativo della previsione (“**possono**”) relativa alle aree interstiziali, ed il fatto che ne sono destinatari gli strumenti di Programmazione Settoriale (Regionale e Provinciale) e Pianificazione Territoriale (Provinciale).

Tale facoltà non è stata esercitata negli strumenti di programmazione e pianificazione vigente. Al contrario il PPGR2006 fornisce altri tipi di indicazioni: la Provincia, con l’elaborazione del **Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti** (PPGR2006) e l’approvazione della **carta delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti** ha determinato i **criteri e definito le aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti**.

I criteri da utilizzare sono pertanto esclusivamente quelli del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR2006), che ai sensi della Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24, (art. 6) è “*raccordato con il piano territoriale di coordinamento*”, ed è strumento di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti, con “*l’obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l’individuazione di concrete ed operative linee di intervento*”

La carta delle aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di discariche approvata con DGP n. 741-710338/2007 del 3 luglio 2007 rappresenta esclusivamente due classi di aree su cui ATO-R dovrà esercitare la sua competenza in materia di localizzazione: le “**aree non idonee**”, escluse comunque dal processo di localizzazione; le “**aree potenzialmente idonee**” residue, su cui si concentrerà il processo di microlocalizzazione.

Nessuno dei 39 siti valutati è localizzato su aree non idonee, cioè caratterizzate da fattori escludenti.

Ai sensi del PPGR 2006 (par. 4.3.3. e 4.3.3.1) le aree con elementi penalizzanti sono a tutti gli effetti **aree idonee**; in fase di microlocalizzazione, ossia su una rosa ristretta di siti, si procede ad uno specifico approfondimento che permette di caratterizzare lo stato dei luoghi ed identificare la migliore alternativa localizzativa, valutando la reale entità di eventuali penalizzazioni.

L’approfondimento della fase finale di microlocalizzazione può addirittura evidenziare, come è successo nello studio in questione per l’esclusione nella fase finale dello studio del sito Fros_A, l’esistenza sulle aree esaminate di vincoli escludenti che non erano né potevano essere segnalati alla scala di dettaglio del PPGR.

L’ATO-R ha localizzato i 39 siti oggetto dello studio su aree idonee, ossia non soggette a vincoli escludenti, ai sensi del PPGR2006. Tali siti sono stati inoltre concordati con le amministrazioni locali nel corso di numerosi incontri che hanno visto la partecipazione oltre che dei rappresentanti politici, delle Associazioni di Categoria e dei cittadini.

Osservazione V:

Violazione di legge (art. 197 comma 1 lett. d) D. Lgs 152/06; art. 3 comma 1 lett. f) L.R. 24/02; Piano Territoriale di Coordinamento: art. 4.3.2 NTA e Tav. A3; art. 13.6.2.1 NTA e Tav A2); eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti

In sintesi: Lo studio di localizzazione dell’ATO-R sarebbe in contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sia relativamente alle disposizioni dell’art. 4.2.1 delle NTA “*Sistema dei suoli a eccellente produttività*” - che si riferiscono alla Tav. A3 da cui risulta che i terreni presenti nell’area denominata Bur_B – Buriasco sono compresi nella classe I di capacità d’uso del suolo - e dell’art. 13.6 “*Aree ad elevata sensibilità ambientale*”.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

1) l'osservazione **non è pertinente**.


Il coordinamento con le previsioni del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale non spetta all'ATO-R nella sua attività di microlocalizzazione, in cui attua i criteri contenuti nel PPGR, bensì, per quanto attiene lo specifico settore della gestione dei rifiuti, alla Provincia nell'individuazione delle zone idonee e non idonee per la localizzazione, in sede di Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Infatti, l'art. 197 comma 1 lett. d) del D.lgs 152/06 prevede che “ [...] alle province competono: [...] l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.

L'art. 3 comma 1 lett. f) della L.R. 24/02 prevede che “[...] le province provvedono: [...] all'individuazione all'interno del programma provinciale, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del piano territoriale di coordinamento di cui al d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, ove già adottato, e dei criteri del piano regionale”; Pertanto il rapporto di coordinamento/integrazione fra Piano Territoriale di Coordinamento e Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti precede lo studio di microlocalizzazione di competenza dell'ATO-R.

Le osservazioni del Comune di Buriasco – parere legale dell'avv. Martino, in merito a questo punto, trascurano di nuovo che la fase di microlocalizzazione, in cui si individua il sito su cui realizzare l'impianto, è successiva e distinta rispetto alla fase di macrolocalizzazione di competenza della Provincia, ed è vincolata alle prescrizioni del PPGR.

Per spiegare in modo ancora più chiaro che nell'attività di microlocalizzazione dell'ATO-R il documento di riferimento è, come previsto dalla L.R. 24/02, il PPGR, si riporta lo schema che segue:



2) l'osservazione **non è fondata**.

Le NTA del PTCP citate nelle osservazioni del Comune di Buriasco – parere legale dell'avv. Martino (art. 4.2.1 “*Sistema dei suoli a eccellente produttività*” e art. 13.6 “*Aree ad elevata sensibilità ambientale*”) assumono natura di **direttive ed indirizzi rivolte ai comuni**, mentre, per quanto riguarda la localizzazione degli impianti e l'individuazione delle aree idonee, il PTCP si attua attraverso il PPGR.

Infatti, l'art. 3.2 delle NTA del PTCP (“*Strumenti d'attuazione del PTC*”) chiarisce i rapporti tra i vari strumenti di settore:

“Il Piano si attua mediante:

- a) **l'adeguamento** dei Piani Regolatori Generali Comunali e intercomunali,
- b) i Piani e Programmi di settore di competenza regionale (Piani d'Assestamento forestale, Piano Cave, Piani naturalistici e tutti quelli previsti dalla l. 394/91 e dalla l.r. 12/90)
- c) *i Piani e Programmi di settore di competenza provinciale*,
- d) i progetti di rilievo regionale, provinciale e in ogni caso sovracomunale o attuativi di normative speciali dello Stato e della Regione,
- e) programmi d'attività, procedure o altro di competenza dei diversi Assessorati e servizi provinciali,
- f) i Progetti Territoriali Operativi ex art. 8 ter della L.R.56/77
- g) *i Piani Paesistici determinati dallo stesso PTC (art 8-quinquies della L.R.56/77)*
- h) le iniziative di supporto, promozione, coordinamento (accordi di programma, linee-guida su aspetti specifici, supporti nella ricerca di finanziamenti, ecc.)”.

Pertanto, si ricava che il PTCP si pone in un rapporto di sovraordinazione rispetto ai Piani regolatori comunali, mentre il rapporto con Piani e Programmi di settore di competenza provinciale (tra cui il PPGR) è di integrazione/coordinamento.

L'efficacia delle previsioni del PTCP varia a seconda che abbiano la natura di “indirizzi”, “direttive” e “prescrizioni”.

L'art. 3.1 NTA del PTCP definisce:

- Indirizzi: “costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione della Provincia e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati al presente piano; gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, sub-provinciale e comunale, nonché le loro varianti, provvedono ad una loro adeguata interpretazione ed applicazione alle specifiche realtà locali, tenendo conto di tutti gli elementi contenuti nelle presenti norme. Gli Indirizzi del PTC si articolano in Direttive e Prescrizioni”;
- Direttive: “costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione e di programmazione provinciale, sub-provinciale e comunale, nonché negli atti amministrativi regolamentari degli enti locali e di diritto pubblico dalle quali è possibile discostarsi solo motivando le ragioni delle proprie scelte diverse”.
- Prescrizioni: “costituiscono norme vincolanti e si riferiscono ad elementi del piano individuati e delimitati nelle tavole o a categorie di beni individuabili in base alle loro caratteristiche fisiche distintive; le prescrizioni prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione o di programmazione alla scala provinciale, sub-provinciale e comunale fatte salve eventuali diverse specificazioni normative contenute nei successivi articoli”.

In particolare, l'art. 4.2.1 “*Sistema dei suoli a eccellente produttività*” costituisce una DIRETTIVA e prevede:

“Il P.R.G. sulla base delle indicazioni cartografiche (capacità d'uso dei suoli) del presente PTC, devono tutelare i suoli di 1a classe di capacità d'uso dei suoli; la Provincia provvede a produrre apposita cartografia in scala 1:25.000 e a metterla a disposizione, anche in formato digitale, di tutte le amministrazioni comunali in cui esistano suoli con tale classificazione; le risultanze delle carte alla scala di dettaglio costituiscono specificazione della tavola A3 del vigente PTC.

Gli strumenti di pianificazione locale e le loro varianti debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77.

I Piani Regolatori non possono destinare ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue, quelli ad eccellente produttività o dotati di impianti a supporto dell'attività agricola e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo.

Destinazioni diverse da quella agricola potranno essere consentite solo:

- a) sulla base di studi agronomici che rettifichino le indicazioni contenute nella tavola A3 del PTC o in quella di maggior dettaglio alla scala 1:25.000 di cui al primo comma;*
- b) in via eccezionale, sulla base di decisioni adeguatamente motivate, quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino il prevalente interesse collettivo derivante dalla diversa destinazione d'uso o per interventi di riqualificazione e di completamento dei tessuti edificati esistenti”.*

Un impianto di smaltimento quale una discarica, è senza dubbio un intervento eccezionale, di prevalente interesse collettivo la cui scelta viene adeguatamente motivata da parte dell'autorità competente che valuta in modo comparativo i siti e individua (attraverso l'analisi multicriteri) la migliore ipotesi localizzativa. In particolare per la nuova discarica del pinerolese, sia le motivazioni della sua necessità sia le motivazioni della localizzazione proposta sono ampiamente dettagliate nello studio di cui si discute.

Va precisato che negli ultimi anni i comuni del Pinerolese hanno sviluppato politiche tali per cui i terreni di 1^a e 2^a classe sono stati ampiamente utilizzati per altri scopi.

A riguardo si allega (Allegato 1) la stima del consumo del suolo nel periodo 2000-2006 [fonte: Osservatorio Consumo del suolo Provincia di torino] .

3) nel merito si rileva quanto di seguito.

Lo studio di microlocalizzazione è pienamente coerente con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigente che, trovano sintesi coerente nel PPGR2006, come illustrato nello schema precedente; la Provincia, con l'elaborazione del **Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti** (PPGR2006) e l'approvazione della **carta delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti** ha determinato i **criteri** e **definito le aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti**.

I criteri da utilizzare nell'attività di microlocalizzazione sono pertanto esclusivamente quelli del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR2006), che ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, (art. 6) è *“raccordato con il piano territoriale di coordinamento”, ed è strumento di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti, con “l'obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento”.*

Il PPGR 2006, con la carta delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, ha pertanto individuato le “concrete ed operative linee di intervento”, attuando il PRGR ed integrando il PTCP.

Il PPGR fornisce le seguenti disposizioni per la localizzazioni di discariche riguardo alle destinazioni d'uso agricole ed alle aree agricole di pregio.

Destinazione d'uso

Le aree agricole o ad esse assimilate e le aree a destinazione propria (per impianti di smaltimento rifiuti - discariche) sono l'ambito prioritario di localizzazione degli impianti; in fase di comparazione delle alternative di localizzazione è necessario approfondire le informazioni sulle caratteristiche dei siti. **Sono pertanto escluse le aree a destinazione diversa da agricola o ad esse assimilate e le aree a destinazione propria.**

Aree agricole di pregio (D.lgs 36/03, Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Provinciale) – criterio penalizzante

Sono da considerare esclusivamente le aree interessate da coltivazioni di particolare pregio (ad esempio coltivazione di erbe officinali, aree a vigneto, DOC e DOCG – regolamento CEE 2981/92, aree in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento Cee 2992/91) o importanza nell'ambito della Provincia di Torino e i terreni particolarmente vocati ad uso agricolo così come indicati nel PTCP approvato con DCR n. 291-26243 del 1/08/2003. Per la rappresentazione cartografica sono utilizzati:

- Sistema dei suoli a eccellente produttività – PTC
- Sistema dei suoli a buona produttività – PTC
- Sistema dell'agricoltura specializzata e/o vitale – PTC

In fase di microlocalizzazione dovrà essere effettuata una verifica delle effettive caratteristiche di tali aree, consentendo eventualmente la localizzazione di impianti in caso di aree agricole non storicamente consolidate o di valenza limitata.”

La I e II classe di capacità d'uso dei suoli per il PPGR :

- **non costituisce un fattore escludente**, le aree in I e II classe sono pertanto idonee ad ospitare tali tipi di impianto;
- in fase di microlocalizzazione dovrà essere effettuata una **verifica delle effettive caratteristiche di tali aree**;
- la valenza di tali aree (e la loro utilizzabilità) è data dalla risultanza dello studio di microlocalizzazione che esprime pesi (e valori) e valuta le alternative attraverso **valutazioni comparative di merito**.

Per quanto concerne il punto **a)**: **la carta delle aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di discariche** approvata con DGP n. 741-710338/2007 del 3 luglio 2007 rappresenta esclusivamente due classi di aree su cui ATO-R dovrà esercitare la sua competenza in materia di localizzazione: le “**aree non idonee**”, escluse comunque dal processo di localizzazione; le “**aree potenzialmente idonee**” residue, su cui si concentrerà il processo di microlocalizzazione.

Si precisa a tal proposito che nessuno dei 39 siti valutati è localizzato su aree non idonee, cioè caratterizzate da fattori escludenti.

Per quanto concerne i punti **b)** e **c)**: Il PPGR dispone in modo esplicito, che, per quanto riguarda le Aree agricole di pregio (D.lgs 36/03, Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Provinciale) – criterio penalizzante, “**In fase di microlocalizzazione dovrà essere effettuata una verifica delle effettive caratteristiche di tali aree [...]**”.

Per queste ragioni l'ATO-R, in seguito alle osservazioni pervenute sullo Studio di localizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi del Pinerolese, ha approfondito le tematiche relative alla capacità d'uso del suolo e ha rilevato l'esistenza di una cartografia aggiornata realizzata dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – IPLA spa e acquisita dalla Regione Piemonte. La “Carta della capacità d'uso dei suoli” della Regione Piemonte (disponibile all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni) rappresenta la copertura relativa ai suoli del Piemonte alla scala 1:50.000 aggiornata all'anno 2006 (metadato disponibile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/cartografia.htm).

A proposito di tale documento sul sito della Regione si legge:

“La Carta dei suoli a scala 1:50.000 costituisce attualmente lo strumento di maggior dettaglio per la divulgazione delle conoscenze sui suoli piemontesi. Questa cartografia fornisce un inventario dei suoli al fine di sostenere le politiche locali concernenti la pianificazione agraria, forestale ed ambientale e costituisce la base attuale delle conoscenze per eventuali approfondimenti a scala di maggior dettaglio su temi specifici. È quindi uno strumento concepito per il governo del territorio regionale ed è correntemente utilizzato dai settori tecnici della Pubblica Amministrazione centrale e locale e dal mondo professionale”

Dalla consultazione di tale carta emerge che il sito Bur_B così come altri siti analizzati, ricade non in classe 1 di capacità d'uso del suolo, come erroneamente sostenuto dallo Studio Preliminare di ATO-R e ripreso dalle "Osservazioni allo Studio di ATO-R" presentate dal Comune di Buriasco, ma in **classe 2**, come precisato nella nota IPLA prot. ATO-R 729 del 26 novembre 2007 (Allegato 2): **"Per l'area di vostro interesse la carta della capacità d'uso dei suoli a scala 1:50.000 definisce una seconda classe di capacità d'uso con una sottoclasse S4 che individua nella fertilità del suolo l'elemento maggiormente limitante"**.

Nel documento, a pag. 8, in materia di Aree ad elevata sensibilità ambientale (art. 13.6 delle NTA del PTCP) si legge "Dall'esame della Tavola A.2 allegata al PTCP risulta che i suoli ove dovrebbe sorgere la discarica sono compresi nella classe 2 di vulnerabilità (quindi sono quasi i più vulnerabili) in quanto presentano una bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee".

La carta del PTCP cui ci si riferisce deriva da una sovrapposizione della carta della capacità protettiva del suolo della Regione Piemonte (fonte IPLA) disponibile alla data di elaborazione del Piano (1999) e dalla carta della soggiacenza della Provincia di Torino.

La "carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee" utilizzata per la redazione della Tav. A2 del PTCP è stata oggetto di revisione nel corso degli anni; l'ultima revisione, in scala 1:50.000, è disponibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/atlante_carto.htm.

In merito a tale carta si precisa che:

1) nella suddetta carta il sito in oggetto è posto in classe **"moderatamente bassa"** per la quale sono riconosciuti suoli con una o più delle seguenti caratteristiche: presenza di scheletro in percentuali comprese tra 36 e 60 %, tessitura franco sabbiosa, presenza di crepacciature irreversibili nel topsoil, orizzonti permanentemente ridotti tra 50 e 100 cm di profondità;

2) la capacità protettiva del suolo, moderatamente bassa, si riferisce quindi al livello più superficiale del terreno, il suolo *"pédon"*, costituente i primi 50-100 cm della zona insatura del substrato;

3) la vulnerabilità moderata intesa dallo studio ATO-R si riferisce invece alle **caratteristiche litostratigrafiche della zona insatura nel suo complesso**. Nel caso del sito in oggetto si evidenzia inoltre come, vista la potenza della zona insatura, sicuramente rilevante nei confronti dello spessore presunto del suolo (max 1 m), appaia più appropriata e significativa una valutazione della vulnerabilità del substrato nel suo complesso piuttosto che una valutazione della capacità protettiva di un suolo per sua **natura superficiale e poco potente**.

I dati relativi alla capacità protettiva del suolo riportati nel PTC, di molto antecedenti come elaborazione a quelli sui quali si basa la suddetta carta della Regione Piemonte alla scala 1:50.000, derivano da una intersezione allora eseguita tra la carta della capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee (frutto della collaborazione dell'I.P.L.A. e il Soil Survey and Land Research Centre della Cranfield University -U.K.) e i dati idrogeologici forniti dalla Provincia di Torino che avevano consentito la produzione della Carta della soggiacenza della falda. L'intersezione di dette carte, in occasione della redazione del PTC stesso, produsse un nuovo archivio numerico contenente le unità pedologiche classificate secondo tre indici di capacità protettiva (bassa – media – alta) e secondo due indici di pericolosità basati sulla profondità della falda freatica (maggiore pericolosità per la presenza della falda entro 3 m di profondità e minore pericolosità per l'assenza della falda entro 3 m di profondità). Sulla base di questa carta, attualmente superata dalla nuova classificazione della carta regionale della capacità protettiva del suolo, il sito in oggetto si ubica in corrispondenza di una zona a bassa capacità protettiva del suolo in condizioni di **minore pericolosità**.

Si ricorda, infine, in merito alla Variante Parziale al P.R.G.C di Buriasco approvata con deliberazione C.C. n. 36 del 05/10/2007, che la Provincia di Torino, con deliberazione n. 1400-1385681-2007 del 27 novembre 2007 ha espresso **"giudizio di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento"** per le seguenti motivazioni:

“a) i contenuti della Variante non sono **compatibili** con la disposizione di cui all'art. 3.2 "Strumenti d'attuazione del PTC" delle N.d.A. del P.T.C., nella parte in cui il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.) rappresenta uno degli strumenti di attuazione del P.T.C. e ne costituisce articolazione programmatico-attuativa, assumendo la valenza di strumento di settore a carattere sovracomunale;

b) i contenuti della Variante presentano infatti caratteristiche di **non compatibilità** con il P.P.G.R., adottato dalla Provincia e aggiornato con D.C.P. n. 367482 del 28/11/2006, ai sensi degli articoli 50 e 51 della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", nelle parti in cui individua aree idonee alla localizzazione di discariche nel territorio del Comune di Buriasco;

c) la Variante si pone in contrasto con le disposizioni e previsioni localizzative del P.P.G.R., che sono **vincolanti** per i Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti".”

Osservazione VI:

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, palese illogicità, ingiustizia grave e manifesta.

In sintesi: vengono contestati i criteri adottati e il valore attribuito ai pesi, in particolare:

- a) La definizione dei parametri di valutazione (es. il peso del 50% attribuito alla popolazione in confronto al 20% attribuito al pregio agricolo) è definita “priva di qualsivoglia motivazione” e “radicalmente arbitraria”.
- b) Il peso troppo basso (25%) attribuito alla capacità produttiva del suolo nella Parte II cap. 9 della Relazione Illustrativa.
- c) L'attribuzione del medesimo punteggio alla classe I e alla classe II di capacità d'uso del suolo.
- d) L'adozione di criteri e parametri diversi nelle due fasi dello studio.

Controdeduzione:

L'osservazione è **parzialmente accolta** solo per quanto riguarda il punto c).

a) I pesi utilizzati per la comparazione delle 39 ipotesi localizzative sono stati concordati con la Conferenza dei Sindaci del Pinerolese e condivisi nel corso dei numerosi incontri che si sono tenuti tra marzo e maggio e di cui si è già dato conto nel presente documento.

Il criterio del pregio agricolo utilizzato per selezionare tra 39 siti le 5 migliori ipotesi localizzative e pesato con il 20%, è stato valutato attraverso:

- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende biologiche (dato Regione Piemonte 2005), peso 0.20.
- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende Agrituristiche (dato 2007, Ufficio Turismo Provincia di Torino) peso 0.30.
- Presenza di coltivazioni di pregio quali vigneti, frutteti e nocioleti (buffer di 500m attorno al sito) [dati tratti dal Piano Territoriale e Forestale dell'IPLA], peso 0.25.
- Capacità d'uso che fornisce un'indicazione della fertilità agronomica e della potenziale capacità produttiva del suolo, desunta dalla cartografia Regionale (scala 1:25.000 per le aree pianeggianti) peso 0.25.

b) Qualora ATO-R avesse considerato esclusivamente o prevalentemente la capacità d'uso del suolo per definire il pregio agricolo delle aree studiate, i terreni che il Dott.Agr. Andrea Chiabrando, Dott.Geol. Francesco Peres definiscono a pagina 49 “*il fiore all'occhiello dell'agricoltura pinerolese (Cmf_A) ... l'impianto specializzato di mele e kiwi di Campiglione,...*” sarebbero stati considerati da un punto di vista agricolo alla stregua di aree improduttive, ricadendo in un'area con capacità d'uso del suolo di classe 4. Si è ritenuto pertanto fosse

opportuno tenere conto nella prima fase anche di altri parametri in grado di esprimere in modo più completo il valore agricolo del territorio.

Il peso notevole attribuito alla presenza di agriturismi deriva dal considerare questi ultimi come attività ad elevato investimento e strettamente correlate all'agricoltura. In base alla definizione di cui alla Legge Regionale n. 38 del 23-03-1995 (articolo 2) per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all' articolo 230 bis del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- dare ospitalità in alloggi agrituristiche e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nonché somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;
- somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell' azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta persone comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le scolaresche in visita all' azienda;
- organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito dell'azienda disgiuntamente o congiuntamente alle attività di cui alle lettere a) e b), che siano connesse e integrate con le attività e le caratteristiche dell' azienda agricola e dell' ambiente rurale.

Sono considerati propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola, quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne, nonché quelli provenienti da cooperative e consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale o regionale di cui l'azienda fa parte.

Le aziende agrituristiche presentano quindi una **strettissima correlazione con i fondi e i territori agricoli in cui operano**, e rappresentano forme di investimenti e di azioni di promozione del territorio; si tratta spesso di iniziative imprenditoriali già affermate, che potrebbero subire un importante impatto a seguito della localizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti nelle loro vicinanze.

c) L'osservazione **viene accolta**.

La scelta di assegnare lo stesso peso ai suoli di prima e seconda classe era derivata dal fatto di considerare suoli di apprezzabile produttività ambedue le categorie.

Si accoglie peraltro il ragionamento in base al quale si devono differenziare i punteggi tra i suoli di prima e di seconda classe.

Si precisa tuttavia che è stata condotta una verifica della classificazione dei siti attraverso la **“Carta della capacità d’uso dei suoli”** della Regione Piemonte (disponibile all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni) che rappresenta la copertura relativa ai suoli del Piemonte alla scala 1:50.000 aggiornata all’anno 2006 (metadato disponibile all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/cartografia.htm).

A proposito di tale documento sul sito della Regione si legge:

“La Carta dei suoli a scala 1:50.000 costituisce attualmente lo strumento di maggior dettaglio per la divulgazione delle conoscenze sui suoli piemontesi. Questa cartografia fornisce un inventario dei suoli al fine di sostenere le politiche locali concernenti la pianificazione agraria, forestale ed ambientale e costituisce la base attuale delle conoscenze per eventuali approfondimenti a scala di maggior dettaglio su temi specifici. È quindi uno strumento concepito per il governo del territorio regionale ed è correntemente utilizzato dai settori tecnici della Pubblica Amministrazione centrale e locale e dal mondo professionale”.

Alla luce di quanto sopra è stata ricalcolata la graduatoria attribuendo un punteggio compreso tra 0 e 1 e considerando come massima penalizzazione la classe 2 di capacità d’uso (punteggio

pari ad 1); tra le 39 ipotesi localizzative non vi è infatti alcun sito avente capacità d'uso del suolo pari a 1.

d) Per quanto riguarda l'utilizzo di criteri diversi tra la prima e la seconda fase dell'indagine si rinvia a quanto già precisato nello studio:

“La ricognizione ha consentito di definire una prima graduatoria finalizzata ad individuare la rosa ristretta dei siti su cui approfondire l'analisi territoriale ed ambientale. L'analisi della rosa ristretta dei siti, costituisce, ai sensi delle norme del PPGR una nuova fase di analisi; ognuno dei siti viene riesaminato; i criteri iniziali di valutazione vengono integrati con nuovi criteri utilizzando quindi informazioni di maggior dettaglio ed estendendo l'analisi ad altre tematiche non trattate nella fase preliminare quali emissioni odorigene, valutazioni paesaggistiche, presenza di attività agricolo-zootecniche, frazionamento e uso reale del suolo, verifica puntuale della soggiacenza attraverso misure su campo.”

L'utilizzo di nuovi criteri di valutazione scaturisce sia dalle specifiche richieste avanzate nel corso della conferenza dei Sindaci (emissioni odorigene) sia dalle osservazioni scritte inviate dallo stesso Comune di Buriasco e da altri Comuni (importanza del patrimonio zootecnico e numero e qualità delle aziende agricole), sia dalla possibilità, derivante dal numero limitato di siti da indagare nella seconda fase, di studiare in modo puntuale diversi criteri e di acquisire ed elaborare una mole consistente di dati per ogni sito.

Si ricorda inoltre che l'analisi sulle emissioni odorigene è stata esplicitamente richiesta durante la conferenza dei Sindaci del Consorzio ACEA del 10 luglio 2007 dal Vicepresidente di ACEA Scalerandi. Tale approfondimento era stato proposto anche dal Comune di Cercenasco, come si evince dalle osservazioni allo studio di localizzazione (protocollo ATO 673 del 05.11.2007) a firma del Comune di Cercenasco.

La necessità di un approfondimento sugli allevamenti è stato richiesto dai Comuni interessati (Buriasco, Cercenasco, Scalenghe, Pinerolo) che nei documenti inviati nella fase finale dello studio (prot. ATO-R 506 del 08/08/2007, prot. ATO-R 465 del 31/07/2007, prot. ATO-R 495 del 06/08/2007, prot. ATO-R 514 del 16/08/2007) hanno evidenziato la presenza di rilevanti attività zootecniche nei pressi dei siti analizzati.

Inevitabilmente, approfondendo le indagini, è stato necessario rivedere i pesi dei diversi criteri, non snaturando il valore delle analisi della prima fase, dalla quale sono scaturiti i siti su cui svolgere l'indagine di dettaglio. Avendo la possibilità di disporre di nuovi, più numerosi, più puntuali e approfonditi dati e di utilizzare nuovi criteri, si sono effettuate ulteriori elaborazioni, riproporzionando inevitabilmente i pesi dei criteri, per tenere conto del disturbo da odore, strettamente connesso alla presenza di popolazione, della qualità del paesaggio, etc ed escludendo i criteri “economicità” e “viabilità”.

2.2 Osservazioni tecniche - Comune di Buriasco

Nel documento a firma del dott. Agr. Andrea Chiabrando e del dott. Geol. Francesco Peres vengono presentate 17 osservazioni, alcune delle quali riprendono quelle esposte dall'Avv. Martino.

2.2.1 Competenza ATO-R

Osservazione 1:

Non è chiara la competenza di ATO-R nella localizzazione di discariche. Tale ipotesi contrasta con la L.R. 24/2002 e con il D.Lgs. 152/2006. L'ATO-R potrebbe, per legge, formulare solamente un parere non vincolante.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

1) Come prevede sia la normativa nazionale (art. 197 comma 1 lett. d) D.lgs 152/06) sia la normativa regionale (art. 3 comma 1 lett. f) L.R. 24/02) la competenza all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento (fase di macrolocalizzazione) spetta alla Provincia. La Provincia di Torino ha esercitato la propria competenza approvando il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti attualmente in vigore (PPGR 2006) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006 in cui è contenuta la carta delle aree idonee e non idonee.

Tuttavia né il D.lgs 152/06 né la L.R. 24/02 citati prevedono la competenza della stessa Provincia all'individuazione puntuale del sito su cui realizzare l'impianto (fase di microlocalizzazione).

La normativa regionale, all'art. 12 comma 4 lett a) prevede che "L'associazione di ambito ha il compito di: a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali". La norma citata attribuisce pertanto all'Associazione d'Ambito il compito di attuare il programma provinciale.

Il PPGR 2006, confermando peraltro le disposizioni già contenute nella precedente programmazione provinciale, ha demandato all'ATO-R la microlocalizzazione degli impianti di competenza dell'ambito territoriale ottimale torinese.

L'ATO-R pertanto, in quanto soggetto attuatore del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, ha proceduto, sulla base delle zone idonee e non idonee contenute nel Programma stesso, all'individuazione puntuale del sito per la nuova discarica del pinerolese.

Il PPGR2006 precisa in modo assolutamente inequivoco, le competenze di ATO – R in materia di localizzazione degli impianti; nel capitolo 4 INDIRIZZI E NORME DI ATTUAZIONE e più precisamente al paragrafo 4.3. "INDIRIZZI E NORME TECNICHE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI", il PPGR individua i compiti dell'ATO-R relativi alla localizzazione degli impianti.

Si precisa che la fase di microlocalizzazione, in cui si individua il sito su cui realizzare l'impianto, è successiva e ben distinta dalla fase di macrolocalizzazione di competenza della Provincia, in cui si individua un ventaglio di zone idonee e non idonee che costituiscono la base per la microlocalizzazione. E quest'ultima, in quanto fase ben distinta dalla prima, deve essere svolta da un soggetto terzo rispetto alla Provincia, che il PPGR 2006 identifica appunto nell'ATO-R ovvero, ai sensi della L.R. 24/02, il soggetto attuatore del PPGR stesso.

2) Nelle osservazioni si richiama l'art. 201 del D.lgs 152/2006 laddove prevede che all'ATO-R è trasferito l'esercizio delle competenze comunali in materia di gestione integrata dei rifiuti e si sottolinea che "Appare chiaro, quindi, il trasferimento del potere degli Enti Locali in materia di

gestione e fra questi poteri non rientra quello di localizzare gli impianti". Tuttavia, è ovvio che tra le competenze comunali non rientra la localizzazione degli impianti: infatti, l'attività di microlocalizzazione che svolge l'ATO-R non è né potrebbe essere una competenza mutuata dai Comuni bensì dal PPGR e dalla normativa regionale, in quanto non attiene alla "gestione" ma al "**governo e coordinamento**" del sistema impiantistico previsto in capo all'ATO dall'art. 12 comma 4) lett. a) della L.R. 24/02.

Pertanto, la competenza dell'ATO-R in merito all'attività di microlocalizzazione, oltre ad essere prevista ed attuata sulla base del PPGR, è comunque in linea con le previsioni della normativa regionale, in quanto attiene al "**governo e coordinamento**" del sistema impiantistico che la stessa L.R. 24/02 attribuisce in capo alle ATO.

3) Si deve, infine, aggiungere che la sentenza n. 3607 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^a Sezione, relativa al termovalorizzatore del Gerbido, depositata il 1 dicembre 2007 conferma in modo netto la competenza dell'ATO-R in materia di localizzazione degli impianti di smaltimento, determinando, a pag 68-69, che:

"L'art. 6, comma 2, della legge Regione Piemonte 2412004, così recita:

"2. I programmi provinciali contengono:

a) l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale;

b) l'individuazione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, comma 1, lettera n), del d.lgs. 22/1997, delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l'uso del territorio;

c) l'individuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b), delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie; l'individuazione puntuale del sito è compito del proponente".

L'art. 12, comma 4, lett. a), della medesima legge così recita:

"4. L'associazione di ambito ha il compito di: a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali".

Non vi è dubbio che tali disposizioni attribuiscono all'associazione d'ambito il compito di provvedere all'individuazione del sito idoneo alla realizzazione del nuovo impianto per lo smaltimento e recupero dei rifiuti e dal combinato disposto delle stesse non può che discendere l'identificazione del "proponente" (di cui si parla nel citato art. 6, comma 2, lett. c), nella medesima associazione, che esercita tale funzione nell'ambito dei più generali compiti che le sono attribuiti dal legislatore.

2.2.2 Il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti

Osservazione 2:

La localizzazione contrasta apertamente con gli indirizzi forniti dal Piano Regionale Gestione Rifiuti che fa esplicito riferimento all'art. 15 del PTR (aree interstiziali).

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

1) l'osservazione **non è pertinente** con lo studio di microlocalizzazione di cui si discute in quanto è inerente a documenti, non di competenza dell'ATO-R bensì della Provincia.

Innanzitutto la citazione contenuta nell'osservazione **non è corretta**: infatti si tratta di un estratto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali da attività produttive, commerciali e di servizi, il cui capitolo 6 citato ha ad oggetto: "*criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti speciali*". La

programmazione relativa ai rifiuti speciali non riguarda l'ATO-R che è competente unicamente sul sistema di smaltimento dei rifiuti urbani.

In ogni caso, è necessario chiarire il rapporto tra i soggetti coinvolti nella pianificazione e programmazione ai diversi livelli.

Come già esposto nelle precedenti osservazioni, l'attuazione degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (ovviamente urbani e non speciali!) e del Piano Territoriale Regionale non spetta all'ATO-R nella sua attività di microlocalizzazione, nella quale attua unicamente le previsioni del PPGR. E' innanzitutto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a seguire gli indirizzi del PTR ed eventualmente il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, attuando il PRGR e considerando il PTR, a valutare la possibilità di collocare gli impianti di smaltimento nelle "aree interstiziali" previste dal PTR.

Le osservazioni del Comune di Buriasco non considerano che l'attività di pianificazione e programmazione di cui al PTR ed al PRGR precede l'attività di microlocalizzazione dell'ATO-R: non vi è una connessione diretta tra le due.

2) l'osservazione **non è fondata**.

Il PTR non è uno strumento di dettaglio e da cui discendono vincoli e obblighi puntuali ma un piano di indirizzo. Lo stesso PTR alla pagina 6 afferma la scelta *"di mantenere i contenuti del PTR a un livello "alto" (ovvero ancorato ai soli elementi ritenuti strategici per il livello regionale) rispondendo, in conseguenza a quanto affermato, all'esigenza di definire un "quadro di riferimento", soprattutto per i piani provinciali, capace di specificare le principali politiche – attraverso la definizione degli oggetti e alla loro individuazione cartografica - che si intendono attuare nel periodo di validità dello strumento. Dunque un piano che individua un preciso ordine di priorità, valido per tutto il Piemonte, che definisce percorsi e individua strumenti successivi per la sua attuazione, ma che non intende porsi come l'unico strumento per la realizzazione delle diverse politiche territoriali di competenza di una molteplicità di soggetti, pur assicurandone - ai sensi di legge - il necessario coordinamento gerarchico"*.

Nell'ottica di tale finalità, l'art. 15 delle Norme d'Attuazione del PTR prevede come facoltativa la collocazione degli impianti nelle cd "aree interstiziali".

A tal proposito, l'art. 4 del PTR detta l'" EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO", prevedendo:
"Il Piano detta quindi disposizioni così distinte:

a) prescrizioni vincolanti;

b) prescrizioni che impongono un adeguamento da parte degli altri soggetti della pianificazione;

c) direttive e indirizzi;

[...]

4. Le direttive e gli indirizzi consistono in disposizione aventi contenuto non direttamente precettivo, destinate a fornire ai soggetti di pianificazione orientamenti, criteri, indicazioni, proposte.

In ragione del loro contenuto, essi si distinguono in direttive in senso proprio e in indirizzi.

4.1. Le direttive in senso stretto consistono in disposizioni connotate da un notevole grado di precisione e specificità, generalmente formalizzate, dalle quali i soggetti di pianificazione possono discostarsi solo motivando le ragioni delle proprie scelte diverse.

4.2. Gli indirizzi in senso stretto consistono in disposizioni di orientamento, in sollecitazioni e inviti, che lasciano margini di discrezionalità ai pianificatori locali nella loro attuazione."

Alla luce dell'efficacia sopra descritta, il citato articolo 15. NTA - AREE INTERSTIZIALI prevede:
"[...]

3. Prescrizioni immediatamente vincolanti. I piani regionali di settore possono contenere prescrizioni immediatamente vincolanti per tutti i soggetti in ordine alla tutela delle risorse primarie, e in particolare all'equilibrio dei corpi idrici [...]

4. Prescrizioni che esigono attuazione. I piani regionali di settore possono individuare specificamente gli impianti e le attrezzature sopra indicati definendone la localizzazione

territoriale: le relative previsioni sono vincolanti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione subregionale, che sono tenuti ad adeguarvisi.

5. Direttive ed indirizzi. I piani regionali di settore e gli altri strumenti di pianificazione regionale possono contenere direttive e indirizzi per gli strumenti di pianificazione subregionali, e in particolare per i piani territoriali provinciali, in ordine alla localizzazione delle attrezzature e degli impianti, anche con indicazione di criteri per la definizione delle scelte ubicative”.

Il PTR specifica espressamente quando le proprie previsioni assumano la portata vincolante connessa e/o comunque limitativa della discrezionalità, connessa alle tre tipologie dianzi richiamate.

Dalla lettura dell'art. 15 del PTR si evince dunque chiaramente, innanzitutto, che la previsione in oggetto non è qualificata come vincolante dal PTR e, in secondo luogo, che è rivolta, con contenuto meramente facoltativo, ai **piani regionali di settore**, i quali **possono** ma non necessariamente devono **contenere prescrizioni immediatamente vincolanti** per tutti i soggetti in ordine alla tutela delle risorse primarie, e, altrimenti, **possono individuare specificamente gli impianti e le attrezzature sopra indicati definendone la localizzazione territoriale**: le relative previsioni sarebbero, esse sì, vincolanti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione subregionale, che sono tenuti ad adeguarvisi.

Così non è stato e pertanto il Piano Regionale di Settore (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del 1997) non ha valutato opportuno avvalersi di tale facoltà.

Il comma 5 dell'art. 15 conferma ancora i destinatari della norma e con quali strumenti viene attuata :

“I piani regionali di settore e gli altri strumenti di pianificazione regionale **possono contenere direttive e indirizzi per gli strumenti di pianificazione subregionali**, e in particolare per i piani territoriali provinciali, in ordine alla localizzazione delle attrezzature e degli impianti, anche con indicazione di criteri per la definizione delle scelte ubicative .”

Anche tale previsione non ha trovato recepimento né nel Piano Territoriale di Coordinamento, né nel Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

Non esistono infatti né direttive né indirizzi del PTCP né del PPGR che diano indicazioni in merito alla collocazione di impianti nelle cosiddette aree interstiziali.

Non pare dunque che lo studio di localizzazione debba seguire un'indicazione del PTR (**possono**) che gli strumenti di programmazione sovraordinati di settore e di pianificazione territoriale hanno, in quanto meramente facoltativa, ritenuto di non dare attuazione.

Inoltre, nel PTCP la fascia pedemontana, in cui gran parte delle aree interstiziali cadono è considerata orientata alla residenza.

Il PTCP, peraltro, è stato approvato nel 2003 con legge regionale (dopo 4 anni di istruttoria): è, quindi, coerente e congruente con il PTR.

Non bisogna, infine, dimenticare che, avendo avuto esito positivo (per “silenzio-assenso”) le verifiche da parte della Regione sul PPGR vigente, l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento operata dallo stesso PPGR è da ritenersi coerente, oltre che alle disposizioni della normativa regionale, anche agli atti di programmazione e pianificazione regionale (vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti, Piano Territoriale Regionale ecc...).

2.2.3 Il Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti

Osservazione 3:

La Legge impone una individuazione “plurima” di aree idonee. L'individuazione puntuale del sito spetta al proponente. La macrolocalizzazione del PPGR è stata in ogni caso disattesa.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Il Comune di Buriasco evidenzia che la microlocalizzazione effettuata dall'ATO-R sarebbe in contrasto con la L.R. 40/98 in quanto *“una definizione puntuale del sito come quella effettuata da ATO-R rende inefficace l'analisi delle alternative di localizzazione”* che deve essere effettuata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.

La fase di Valutazione di Impatto Ambientale è una fase successiva, autonoma e differente sia per quanto concerne i soggetti, sia per i contenuti, rispetto alla fase della scelta puntuale del sito di competenza dell'ATO-R. In particolare, il PPGR prevede al par. 4.3.1:

4.3.1 Metodologia adottata

La procedura per l'individuazione del sito idoneo ad accogliere gli impianti di smaltimento dei rifiuti si articola in 5 fasi distinte:

FASE 0: “Pianificazione Regionale” di competenza della **Regione**:

Piano Regionale di gestione dei rifiuti

- Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento

FASE 1: “macrolocalizzazione” di competenza della **Provincia**:

Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti

- Specificazione normativa dei criteri “regionali”,
- individuazione cartografica delle “zone non idonee” e delle “zone potenzialmente idonee”
- definizione dei criteri di microlocalizzazione

FASE 2: “microlocalizzazione” di competenza dell'**Associazione d'Ambito**:

- applicazione criteri di microlocalizzazione sulle aree potenzialmente idonee, selezionate in fase 1;
- individuazione del sito idoneo;
- definizione le misure di compensazione ambientale.

FASE 3: “progettazione” di competenza dei **proponenti degli impianti** (soggetti attuatori individuati dalla Associazione d'Ambito):

- progettazione.
- studi di impatto ambientale.

FASE 4: “autorizzazione” di competenza della **Provincia**

- valutazione dello studio di impatto ambientale
- autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

E' chiaramente descritto che, in seguito all'individuazione puntuale del sito da parte dell'ATO-R, la stessa, procederà all'individuazione del soggetto realizzatore e gestore dell'impianto ai sensi della normativa vigente, in particolare:

- L'art. 10 comma 2 della L.R. 24/02 prevede che:

“Negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'articolo 113, comma 13, d.lgs. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448”.

- L'art.12 comma 6 della L.R. 24/02 prevede che:

“L'attività di gestione operativa degli impianti di cui all'articolo 10, comma 2, da effettuare nell'ambito territoriale ottimale, e' svolta nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.”

- L'art. 202 del D.lgs 152/06 prevede, con previsione di prospettiva, che:

“L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Il soggetto individuato procederà quindi alla progettazione ed agli studi di impatto ambientale che osserveranno le modalità ed i contenuti disposti dalla L.R. 40/98, sulla base dello Studio di localizzazione dell'ATO-R. Da tale momento si aprirà il percorso autorizzativo di competenza

della amministrazione preposta in materia di VIA e di IPPC. In tale sede, come peraltro avviene normalmente, sarà sottoposta alla valutazione dell'autorità competente la rosa delle localizzazioni alternative ipotizzate per la realizzazione dell'impianto in questione in piena conformità alla normativa vigente in materia di VIA.

La scelta non potrebbe spettare all'ACEA Pinerolese Industriale spa dal momento che l'Associazione d'Ambito è, ai sensi sia della normativa regionale che nazionale, l'ente affidante della realizzazione e gestione degli impianti dell'ambito e del relativo servizio. Inoltre, sull'individuazione dei realizzatori e gestori può influire la previa scelta del sito: le caratteristiche del sito su cui verrà realizzato l'impianto sono rilevanti sia per individuare le modalità di affidamento (procedura ad evidenza pubblica o metodo dell'*in house providing*) sia per valutare i requisiti del gestore più idoneo.

Peraltro, si deve richiamare la già citata sentenza n. 3607 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^a Sezione, relativa al termovalorizzatore del Gerbido, depositata il 1 dicembre 2007, che conferma in modo netto la competenza dell'ATO-R in materia di localizzazione degli impianti di smaltimento, identificando la stessa con la figura del "proponente" citato all'art. 6 comma 2 lett. c) L.R.24/02.

2.2.4 La tutela dei suoli agricoli

Osservazione 4:

Lo studio di localizzazione contrasta apertamente con la L.R. 56/77 che consente l'uso dei migliori suoli agricoli solo in via eccezionale, quando manchino possibilità di localizzazione alternativa

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

1) Si ribadisce ancora una volta, prima di entrare comunque nel merito dell'osservazione, che il recepimento delle previsioni della L.R. 56/77 non spetta all'ATO-R nella sua attività di microlocalizzazione, in cui attua unicamente i contenuti del PPGR, bensì al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Peraltro le previsioni della Legge citata sono rivolte, oltre che alla Provincia nella redazione del PTCP, direttamente ai comuni nelle loro competenze urbanistiche e non contengono disposizioni in materia di localizzazione degli impianti. E', poi, eventualmente il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti a coordinarsi - integrare ed attuare - con le previsioni del PTCP.

2) In ogni caso, l'ATO-R, a seguito alle osservazioni pervenute in merito allo Studio di localizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi del Pinerolese, ha approfondito le tematiche relative alla capacità d'uso del suolo e ha rilevato l'esistenza di una cartografia aggiornata realizzata dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – IPLA spa e acquisita dalla Regione Piemonte.

La "Carta della capacità d'uso dei suoli" della Regione Piemonte (disponibile all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni) rappresenta la copertura relativa ai suoli del Piemonte alla scala 1:50.000 aggiornata all'anno 2006 (metadato disponibile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/cartografia.htm).

A proposito di tale documento sul sito della Regione si legge:

"La Carta dei suoli a scala 1:50.000 costituisce attualmente lo strumento di maggior dettaglio per la divulgazione delle conoscenze sui suoli piemontesi. Questa cartografia fornisce un inventario dei suoli al fine di sostenere le politiche locali concernenti la pianificazione agraria, forestale ed ambientale e costituisce la base attuale delle conoscenze per eventuali approfondimenti a scala di maggior dettaglio su temi specifici. È quindi uno strumento concepito per il governo del territorio regionale ed è correntemente utilizzato dai settori tecnici della Pubblica Amministrazione centrale e locale e dal mondo professionale"

Dalla consultazione di tale carta emerge che il sito Bur_B così come altri siti analizzati, ricade non in classe 1 di capacità d'uso del suolo, come erroneamente sostenuto dallo Studio Preliminare di ATO-R e ripreso dalle "Osservazioni allo Studio di ATO-R" da parte del Comune di Buriasco, ma in **classe 2**, come precisato nella nota IPLA prot. ATO-R 729 del 26 novembre 2007 (Allegato 2):

"Per l'area di vostro interesse la carta della capacità d'uso dei suoli a scala 1:50.000 definisce una seconda classe di capacità d'uso con una sottoclasse S4 che individua nella fertilità del suolo l'elemento maggiormente limitante".

Si riporta di seguito l'elenco dei 39 siti con l'indicazione della capacità d'uso dei suoli rilevata dalle due carte elaborate dall'IPLA, quella utilizzata nello Studio preliminare e, quella aggiornata al 2006 e acquisita da ATO-R in sede di controdeduzioni al suddetto studio.

Tabella 1 - Capacità d'uso definita dalla nuova carta IPLA .

sito	Comune	Capacità d'uso Studio preliminare ATO-R	Capacità d'uso carta aggiornata al 2006
Air_A	Airasca	2	2
Air_B	Airasca	2	2
Bri_A	Bricherasio	2/3	2
Bur_A	Buriasco	1	2
Bur_B	Buriasco	1	2
Caf_A	Campiglione Fenile	3	4
Cav_A	Cavour	3	4
Crc_A	Cercenasco	1	2
Cum_A	Cumiana	4/6	6
Cum_B	Cumiana	2	2
Frs_A	Frossasco	4	4
Frs_B	Frossasco	3	3
Mac_A	Macello	3	3
Non_A	None	2	2
Osa_A	Osasco	2	2
Pin_A	Pinerolo	2	2
Pin_B	Pinerolo	2/3	3
Pis_A	Piscina	2	2
Ssp_A	San Secondo di Pinerolo	2	2
Vig_A	Vigone	2	2
Vil_A	Villafranca Piemonte	2	2
Vol_A	Volvera	2	2
Air_2	Airasca	2	2
Air_3	Airasca	2	2
Air_4	Airasca	2	2
Non_1	None	3	2
Fros_1	Frossasco	2	2
Fros_2	Frossasco	2	2
Pin_1	Pinerolo	1	2
Pin_2	Pinerolo	1	2
Pin_3	Pinerolo	1	2
Pin_4	Pinerolo	2	2
Pin_5	Pinerolo	2	2
Rol_1	Roletto	2	2
Sca_1	Scalenghe	2	2
Sca_2	Scalenghe	2	2
Sca_3	Scalenghe	2	2
Sca_4	Scalenghe	1	2
Vol_2	Volvera	2	2

La tabella 3.1 del documento "Osservazioni allo Studio di ATO-R" (prot ATO-R 680/2007) risulta pertanto errata e dovrebbe essere sostituita con la seguente.

Classe di Capacità d'uso dei suoli	Superficie (ha)	% sul totale pianura della Provincia
1	18.566, 5475	6.59
2	137.145, 9521	48.73
3	64.592, 8941	22.95
4	31.574, 6170	11.21
5	11.111, 1287	3.94
6	15.009, 1013	5.33
7	3.396, 6983	1.20
8	28, 2837	0.01

Come si può osservare i valori numerici sono completamente diversi da quanto indicato a pagina 12 delle Osservazioni allo studio ATO-R a firma del Dott.Agr. Andrea Chiabrando, Dott. Geol. Francesco Peres.

A tal proposito si fa notare che il PTCP (fonte del dato per il documento del Dott. Agr. Andrea Chiabrando e del Dott.Geol. Francesco Peres) è stato adottato con D.C.P. n. 621-71253 in data 28/04/1999 ed approvato dalla Regione, ai sensi dell'art. 7 della LUR 56/77 e smi, con D.C.R. n. 291-26243 in data 1/08/2003.

L'art. 4.2.1 delle N.T.A. del PTC, riportato integralmente anche nel documento dei dott. Chiabrando e Peres dice:

“I P.R.G. sulla base delle indicazioni cartografiche (capacità d'uso dei suoli) del presente PTC, devono tutelare i suoli di 1a classe di capacità d'uso dei suoli; la Provincia provvede a produrre apposita cartografia in scala 1:25.000 e a metterla a disposizione, anche in formato digitale, di tutte le amministrazioni comunali in cui esistano suoli con tale classificazione; le risultanze delle carte alla scala di dettaglio costituiscono specificazione della tavola A3 del vigente PTC.

Gli strumenti di pianificazione locale e le loro varianti debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77.

I Piani Regolatori non possono destinare ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue, quelli ad eccellente produttività o dotati di impianti a supporto dell'attività agricola e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo.

Destinazioni diverse da quella agricola potranno essere consentite solo:

- *sulla base di studi agronomici che rettificano le indicazioni contenute nella tavola A3 del PTC o in quella di maggior dettaglio alla scala 1:25.000 di cui al primo comma;*
- *in via eccezionale, sulla base di decisioni adeguatamente motivate, quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino il prevalente interesse collettivo derivante dalla diversa destinazione d'uso o per interventi di riqualificazione e di completamento dei tessuti edificati esistenti”.*

L'indirizzo del PTCP è pertanto quello di utilizzare **le informazioni più aggiornate a disposizione** per rettificare le indicazioni della Tavola A3 e la fonte di informazione migliore, per quanto concerne la capacità d'uso del suolo, è senza dubbio la Carta in scala 1:50.000 sopra citata, che sarà pertanto presa a riferimento per lo studio definitivo di localizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi del Pinerolese.

Va precisato che negli ultimi anni i comuni del Pinerolese hanno sviluppato politiche tali per cui i terreni di 1^a e 2^a classe sono stati ampiamente utilizzati per altri scopi.

A riguardo si allega (Allegato 1) la stima del consumo del suolo nel periodo 2000-2006 [fonte: Osservatorio Consumo del suolo Provincia di torino].




Figura 1 - Carta della capacità d'uso dei suoli (http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/atlanter173.htm)

2.2.5 Il Piano Territoriale Regionale

Osservazione 5:

Lo studio contrasta in modo palese con il Piano Territoriale Regionale (PTR) che tutela i suoli agricoli eccellenti ed identifica le “*aree interstiziali*” come potenzialmente idonee alla localizzazione.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

1) l'osservazione **non è pertinente** con lo studio di microlocalizzazione di cui si discute in quanto è inerente a documenti, il Piano Territoriale di coordinamento Provinciale ed il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, non di competenza dell'ATO-R bensì della Provincia.

Si richiama quanto esposto in precedenza.

In particolare, la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 “*Tutela ed uso del suolo*” prevede:

- all'art. 3 comma 1 lett. b) che “*I Piani Territoriali Provinciali formati dalle Province [...] delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale*”;

- all'art. 5 comma 2 che “*Il Piano Territoriale Provinciale [...] in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configura(no) l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità*”.

Il recepimento degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale non spetta pertanto all'ATO-R nella sua attività di microlocalizzazione, nella quale attua unicamente le previsioni del PPGR. E' innanzitutto il Piano Territoriale Provinciale a seguire gli indirizzi del PTR ed eventualmente il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti a valutare la possibilità di collocare gli impianti di smaltimento nelle “*aree interstiziali*”.

Le osservazioni del Comune di Buriasso non considerano che non vi è una connessione immediata tra pianificazione regionale contenuta nel PTR e l'attività di microlocalizzazione dell'ATO-R.

2) l'osservazione **non è fondata**.

Si richiama nuovamente quanto già esposto nella precedente osservazione 2 del Comune di Buriasso.

Il PTR non è uno strumento di dettaglio e da cui discendono vincoli e obblighi puntuali. La stessa relazione del PTR (pag. 6) manifesta la finalità “*di mantenere i contenuti del PTR a un livello "alto" (ovvero ancorato ai soli elementi ritenuti strategici per il livello regionale) rispondendo, in conseguenza a quanto affermato, all'esigenza di definire un "quadro di riferimento", soprattutto per i piani provinciali, capace di specificare le principali politiche – attraverso la definizione degli oggetti e alla loro individuazione cartografica - che si intendono attuare nel periodo di validità dello strumento. Dunque un piano che individua un preciso ordine di priorità, valido per tutto il Piemonte, che definisce percorsi e individua strumenti successivi per la sua attuazione, ma che non intende porsi come l'unico strumento per la realizzazione delle diverse politiche territoriali di competenza di una molteplicità di soggetti, pur assicurandone - ai sensi di legge - il necessario coordinamento gerarchico*”;

Nell'ottica di tale finalità, l'art. 15 delle Norme d'Attuazione del PTR prevede come facoltativa la collocazione degli impianti nelle cd “*aree interstiziali*”.

A tal proposito, l'art. 4 del PTR detta l'” EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO”, prevedendo:
“*Il Piano detta quindi disposizioni così distinte:*

a) *prescrizioni vincolanti;*

b) *prescrizioni che impongono un adeguamento da parte degli altri soggetti della pianificazione;*

c) direttive e indirizzi;

[...]

4. Le direttive e gli indirizzi consistono in disposizioni aventi contenuto non direttamente precettivo, destinate a fornire ai soggetti di pianificazione orientamenti, criteri, indicazioni, proposte.

In ragione del loro contenuto, essi si distinguono in direttive in senso proprio e in indirizzi.

4.1. Le direttive in senso stretto consistono in disposizioni connotate da un notevole grado di precisione e specificità, generalmente formalizzate, dalle quali i soggetti di pianificazione possono discostarsi solo motivando le ragioni delle proprie scelte diverse.

4.2. Gli indirizzi in senso stretto consistono in disposizioni di orientamento, in sollecitazioni e inviti, che lasciano margini di discrezionalità ai pianificatori locali nella loro attuazione.”

Alla luce dell'efficacia sopra descritta, il citato articolo 15. NTA - AREE INTERSTIZIALI prevede:

[...]

3. Prescrizioni immediatamente vincolanti. I piani regionali di settore possono contenere prescrizioni immediatamente vincolanti per tutti i soggetti in ordine alla tutela delle risorse primarie, e in particolare all'equilibrio dei corpi idrici [...]

4. Prescrizioni che esigono attuazione. I piani regionali di settore possono individuare specificamente gli impianti e le attrezzature sopra indicati definendone la localizzazione territoriale: le relative previsioni sono vincolanti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione subregionale, che sono tenuti ad adeguarvisi.

5. Direttive ed indirizzi. I piani regionali di settore e gli altri strumenti di pianificazione regionale possono contenere direttive e indirizzi per gli strumenti di pianificazione subregionali, e in particolare per i piani territoriali provinciali, in ordine alla localizzazione delle attrezzature e degli impianti, anche con indicazione di criteri per la definizione delle scelte ubicative”.

Il PTR specifica espressamente quando le proprie previsioni assumano la portata vincolante connessa e/o comunque limitativa della discrezionalità, connessa alle tre tipologie dianzi richiamate.

Dalla lettura dell'art. 15 del PTR si evince dunque chiaramente, innanzitutto, che la previsione in oggetto non è qualificata come vincolante dal PTR e, in secondo luogo, che è rivolta, con contenuto meramente facoltativo, ai **piani regionali di settore**, i quali **possono** ma non necessariamente devono **contenere prescrizioni immediatamente vincolanti** per tutti i soggetti in ordine alla tutela delle risorse primarie, e, altrimenti, **possono individuare specificamente gli impianti e le attrezzature sopra indicati definendone la localizzazione territoriale**: le relative previsioni sarebbero, esse sì, vincolanti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione subregionale, che sono tenuti ad adeguarvisi.

Così non è stato e pertanto il Piano Regionale di Settore (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del 1997) non ha valutato opportuno avvalersi di tale facoltà.

Il comma 5 dell'art. 15 conferma ancora i destinatari della norma e con quali strumenti viene attuata :

*“I piani regionali di settore e gli altri strumenti di pianificazione regionale **possono contenere direttive e indirizzi per gli strumenti di pianificazione subregionali**, e in particolare per i piani territoriali provinciali, in ordine alla localizzazione delle attrezzature e degli impianti, anche con indicazione di criteri per la definizione delle scelte ubicative .”*

Anche tale previsione non ha trovato recepimento né nel Piano Territoriale di Coordinamento, né nel Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

Non esistono infatti né direttive né indirizzi del PTCP né del PPGR che diano indicazioni in merito alla collocazione di impianti nelle cosiddette aree interstiziali.

Non pare dunque che lo studio di localizzazione debba seguire un'indicazione del PTR (**possono**) che gli strumenti di programmazione sovraordinati di settore e di pianificazione territoriale hanno, in quanto meramente facoltativa, ritenuto di non dare attuazione.

Inoltre, nel PTCP la fascia pedemontana, in cui gran parte delle aree interstiziali cadono è considerata orientata alla residenza.

Il PTCP, peraltro, è stato approvato nel 2003 con legge regionale (dopo 4 anni di istruttoria): è, quindi, coerente e congruente con il PTR.

La Provincia, con l'elaborazione del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR2006) e l'approvazione della carta delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti ha determinato i criteri e definito le aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti. I criteri da utilizzare sono pertanto esclusivamente quelli del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR2006), che ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, (art. 6) è *“raccordato con il piano territoriale di coordinamento”, ed è strumento di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti, con “l’obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l’individuazione di concrete ed operative linee di intervento”*

Non bisogna, infine, dimenticare che, avendo avuto esito positivo (per “silenzio-assenso”) le verifiche da parte della Regione sul PPGR vigente, l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento operata dallo stesso PPGR è da ritenersi coerente oltre che alle disposizioni della normativa regionale, anche agli atti di programmazione e pianificazione regionale (vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti, Piano Territoriale Regionale ecc...).

3) Nel merito si precisa quanto segue.

L'ATO-R ha localizzato i 39 siti oggetto dello studio su aree idonee, ossia non soggette a vincoli escludenti, ai sensi del PPGR2006.

Tali siti sono stati concordati con le amministrazioni locali nel corso di numerosi incontri che hanno visto la partecipazione delle Amministrazioni interessate, delle Associazioni di Categoria, dei cittadini. Si riportano di seguito le principali tappe del procedimento che ha portato all'individuazione dei 39 siti.

La prima riunione (Conferenza dei Sindaci del Consorzio) per l'esame e la discussione della bozza di studio è stata convocata, su richiesta di ATO-R, dal Consorzio ACEA Pinerolese il **21 marzo 2007**, anche a seguito delle polemiche comparse sulla stampa locale sulla presunta localizzazione della discarica a Riva di Pinerolo.

In tale riunione, una volta convenuto sulla situazione di emergenza segnalata da ATO-R che avrebbe portato all'esaurimento della discarica entro l'autunno del 2008, si è concordato di avviare con urgenza il processo di localizzazione integrando la prima bozza di studio (che prevedeva 17 possibili alternative di localizzazione) con ulteriori alternative di localizzazione.

L'obiettivo concordato nella riunione era di giungere entro maggio 2007 all'individuazione di un elenco ristretto di siti su cui procedere all'analisi di dettaglio.

Nella successiva riunione (Conferenza dei Sindaci del Pinerolese) tenutasi in data **5 aprile 2007** presso ACEA Pinerolese SpA, si è convenuto di costituire tre gruppi di lavoro, coordinati dall'ATO-R composti dai Sindaci e da tecnici designati da ogni comune:

- PIANURA;
- ZONA PEDEMONTANA;
- BASSE VALLI PELLICE E CHISONE.

Al fine di discutere e definire le proposte di ATO-R relative ad ulteriori siti per la localizzazione della discarica, si sono tenuti incontri preliminari: il giorno 11 aprile 2007 e il 23 aprile 2007 a Macello (ZONA di PIANURA); il 12 aprile 2007 a Pinerolo (ZONA PEDEMONTANA), il 3 maggio 2007 a Pinerolo (BASSE VALLI PELLICE E CHISONE).

In data 11 aprile 2007 si è tenuto a Rivalba di Buriasso un incontro pubblico di presentazione e discussione del metodo e del programma di lavoro.

Si sono inoltre tenuti altri incontri di approfondimento e confronto con i sindaci delle diverse aree coinvolte (Macello, Scalenghe, Pinerolo, etc.), con i comitati e con le associazioni di categoria agricole (12 aprile 2007, 23 maggio 2007, 26 maggio 2007).

A conclusione di questa ampia fase di confronto con le Amministrazioni locali, ATO-R, sulla base della cartografia predisposta dalla Provincia di Torino e aggiornata ai sensi del PPGR

2006 ha individuato ulteriori 22 proposte di localizzazione che integrano le 17 proposte iniziali; i siti oggetto di analisi sono pertanto complessivamente 39, emersi dalle due diverse fasi di analisi.

Parallelamente alla individuazione dei diversi siti da valutare, nei diversi incontri è stato definito con gli Amministratori il metodo da utilizzarsi per la valutazione dei siti, presentato pubblicamente e condiviso dall'assemblea dei Sindaci del Consorzio ACEA del 28 maggio 2007.

La documentazione relativa è stata trasmessa in data **31 maggio 2007** a tutti i comuni interessati richiedendo alle diverse amministrazioni la "verifica dei dati utilizzati".

2.2.6 Il Piano Territoriale di Coordinamento

Osservazione 6:

Lo studio contrasta in modo eclatante con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) per quanto riguarda la tutela dei suoli agricoli. I 4 siti "finalisti" sono tutti di 1^A e 2^A classe.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

1) l'osservazione **non è pertinente**.

Si richiama di seguito quanto già esposto a tal proposito in risposta alle osservazioni contenute nel parere dell'avv. Martino.

Il coordinamento con le previsioni del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale non spetta all'ATO-R nella sua attività di microlocalizzazione, in cui attua i criteri contenuti del PPGR, bensì, per quanto attiene lo specifico settore della gestione dei rifiuti, alla Provincia nell'individuazione delle zone idonee e non idonee per la localizzazione, in sede di Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Infatti, l'art. 197 comma 1 lett. d) del D.lgs 152/06 prevede che

"[...] alle province competono: [...] l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti".


L'art. 3 comma 1 lett. f) della L.R. 24/02 prevede che

"[...] le province provvedono: [...] all'individuazione all'interno del programma provinciale, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del piano territoriale di coordinamento di cui al d.lgs. 267/2000e successive modificazioni, ove già adottato, e dei criteri del piano regionale";

Pertanto il rapporto di coordinamento/integrazione fra Piano Territoriale di Coordinamento e Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti precede lo studio di microlocalizzazione di competenza dell'ATO-R.

Le osservazioni del Comune di Briasco in merito a questo punto, trascurano che la fase di microlocalizzazione, in cui si individua il sito su cui realizzare l'impianto, è successiva e distinta rispetto alla fase di macrolocalizzazione di competenza della Provincia, ed è vincolata alle prescrizioni del PPGR.

Per spiegare in modo ancora più chiaro che nell'attività di microlocalizzazione dell'ATO-R il documento di riferimento è, come previsto dalla L.R. 24/02, il PPGR, si riporta lo schema che segue.



il PPGR2006:

- è raccordato con il PTCP, ai sensi dell'art. 20 del dlgs 267/2000, che a sua volta costituisce attuazione del PTR
- è coerente con gli indirizzi del Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti e con la legge 24/2002 come verificato dalla Giunta Regionale (art. 6 l.r. 24/02).

2) l'osservazione **non è fondata**.

Si richiamano nuovamente i rilievi già formulati a tal proposito in risposta alle osservazioni contenute nel parere dell'avv. Martino.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 24/2002, il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, "**raccordato con il piano territoriale di coordinamento**", ha "**l'obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento**" ed è strumento di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti.

Il PPGR 2006, con la carta delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, ha individuato le "concrete ed operative linee di intervento", attuando il PRGR ed integrando il PTCP.

Le NTA del PTCP (in particolare l'art. 4.2.1 "*Sistema dei suoli a eccellente produttività*") assumono natura di **direttive rivolte ai comuni**, mentre, per quanto riguarda la localizzazione degli impianti e l'individuazione delle aree idonee, il PTCP si attua attraverso il PPGR.

Infatti, l'art. 3.2 delle NTA del PTCP ("Strumenti d'attuazione del PTC") chiarisce i rapporti tra i vari strumenti di settore:

"Il Piano si attua mediante:

- a) ***l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali Comunali e intercomunali,***
- b) *i Piani e Programmi di settore di competenza regionale (Piani d'Assestamento forestale, Piano Cave, Piani naturalistici e tutti quelli previsti dalla l. 394/91 e dalla l.r. 12/90)*
- c) ***i Piani e Programmi di settore di competenza provinciale,***
- d) *i progetti di rilievo regionale, provinciale e in ogni caso sovracomunale o attuativi di normative speciali dello Stato e della Regione,*
- e) *programmi d'attività, procedure o altro di competenza dei diversi Assessorati e servizi provinciali,*
- f) *i Progetti Territoriali Operativi ex art. 8 ter della L.R.56/77.*
- g) *i Piani Paesistici determinati dallo stesso PTC (art 8-quinquies della L.R.56/77)*
- h) *le iniziative di supporto, promozione, coordinamento (accordi di programma, linee-guida su aspetti specifici, supporti nella ricerca di finanziamenti, ecc.)".*

Pertanto, si ricava che il PTCP si pone in un rapporto di sovraordinazione rispetto ai Piani regolatori comunali, mentre il rapporto con Piani e Programmi di settore di competenza provinciale (tra cui il PPGR) è di integrazione/coordinamento.

L'efficacia delle previsioni del PTCP varia a seconda che abbiano la natura di "indirizzi", "direttive" e "prescrizioni".

L'art. 3.1 NTA del PTCP definisce:

- ***Indirizzi:*** "*costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione della Provincia e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati al presente piano; gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, sub-provinciale e comunale, nonché le loro varianti, provvedono ad una loro adeguata interpretazione ed applicazione alle specifiche realtà locali, tenendo conto di tutti gli elementi contenuti nelle presenti norme. Gli Indirizzi del PTC si articolano in Direttive e Prescrizioni";*

- ***Direttive:*** "*costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione e di programmazione provinciale, sub-provinciale e comunale, nonché negli atti amministrativi regolamentari degli enti locali e di diritto pubblico dalle quali è possibile discostarsi solo motivando le ragioni delle proprie scelte diverse".*

- ***Prescrizioni:*** "*costituiscono norme vincolanti e si riferiscono ad elementi del piano individuati e delimitati nelle tavole o a categorie di beni individuabili in base alle loro caratteristiche fisiche distintive; le prescrizioni prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione o di programmazione alla scala provinciale, sub-provinciale e comunale fatte salve eventuali diverse specificazioni normative contenute nei successivi articoli".*

In particolare, l'art. 4.2.1 "*Sistema dei suoli a eccellente produttività*" costituisce una DIRETTIVA e prevede:

“I P.R.G. sulla base delle indicazioni cartografiche (capacità d'uso dei suoli) del presente PTC, devono tutelare i suoli di 1a classe di capacità d'uso dei suoli; la Provincia provvede a produrre apposita cartografia in scala 1:25.000 e a metterla a disposizione, anche in formato digitale, di tutte le amministrazioni comunali in cui esistano suoli con tale classificazione; le risultanze delle carte alla scala di dettaglio costituiscono specificazione della tavola A3 del vigente PTC.

Gli strumenti di pianificazione locale e le loro varianti debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77.

I Piani Regolatori non possono destinare ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue, quelli ad eccellente produttività o dotati di impianti a supporto dell'attività agricola e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo.

Destinazioni diverse da quella agricola potranno essere consentite solo:

a) *sulla base di studi agronomici che rettificano le indicazioni contenute nella tavola A3 del PTC o in quella di maggior dettaglio alla scala 1:25.000 di cui al primo comma;*

b) *in via eccezionale, **sulla base di decisioni adeguatamente motivate**, quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino il prevalente interesse collettivo derivante dalla diversa destinazione d'uso o per interventi di riqualificazione e di completamento dei tessuti edificati esistenti”.*

Un impianto di smaltimento quale una discarica, è senza dubbio un intervento eccezionale, di prevalente interesse collettivo la cui scelta viene adeguatamente motivata da parte dell'autorità competente che valuta in modo comparativo i siti e individua (attraverso l'analisi multicriteri) la migliore ipotesi localizzativa. In particolare per la nuova discarica del pinerolese, sia le motivazioni della sua necessità sia le motivazioni della localizzazione proposta sono ampiamente dettagliate nello studio di cui si discute.

Si ricorda, infine, in merito alla Variante Parziale al P.R.G.C di Buriasco approvata con deliberazione C.C. n. 36 del 05/10/2007, che la Provincia di Torino, con deliberazione n. 1400-1385681-2007 del 27 novembre 2007 ha espresso “giudizio di **incompatibilità** con il Piano Territoriale di Coordinamento” per le seguenti motivazioni:

*“a) i contenuti della Variante non sono **compatibili** con la disposizione di cui all'art. 3.2 “Strumenti d'attuazione del PTC” delle N.d.A. del P.T.C., nella parte in cui il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.) rappresenta uno degli strumenti di attuazione del P.T.C. e ne costituisce articolazione programmatico-attuativa, assumendo la valenza di strumento di settore a carattere sovracomunale;*

*b) i contenuti della Variante presentano infatti caratteristiche di **non compatibilità** con il P.P.G.R., adottato dalla Provincia e aggiornato con D.C.P. n. 367482 del 28/11/2006, ai sensi degli articoli 50 e 51 della L.R. 44/2000 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, nelle parti in cui individua aree idonee alla localizzazione di discariche nel territorio del Comune di Buriasco;*

*c) la Variante si pone in contrasto con le disposizioni e previsioni localizzative del P.P.G.R., che sono **vincolanti** per i Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 24/2002 “Norme per la gestione dei rifiuti”.”*

3) nel merito si evidenzia quanto segue.

I 39 siti oggetto dello studio sono stati concordati con le amministrazioni locali nel corso di numerosi incontri (aprile-maggio 2007) e che ad oggi, alla luce della Carta di Capacità d'uso dei suoli aggiornata al 2006 e disponibile sul sito della Regione Piemonte, **nessuno dei siti “finalisti” è in classe 1.**

2.2.7 Il Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti

Osservazione 7:

Lo studio ATO-R contrasta con il PPGR che consente la localizzazione solo nel caso di aree agricole non storicamente consolidate o di valenza limitata

Controdeduzione:

L'osservazione **non è pertinente**.

Il cap. 4.3.3 del PPGR2006 stabilisce i criteri generali per la localizzazione di discariche sul territorio provinciale e individua nelle aree agricole di pregio un fattore penalizzante ma non escludente

<p><i>Aree agricole di pregio (D.lgs 36/03, Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Provinciale)</i> Sono da considerare esclusivamente le aree interessate da coltivazioni di particolare pregio (ad esempio coltivazione di erbe officinali, aree a vigneto, DOC e DOCG –regolamento Cee 2981/92, aree in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento Cee 2992/91) o importanza nell'ambito della Provincia di Torino e i terreni particolarmente vocati ad uso agricolo così come indicati nel PTCP approvato con DCR n. 291-26243 del 1/08/2003. Per la rappresentazione cartografica sono utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sistema dei suoli a eccellente produttività – PTC <input type="checkbox"/> Sistema dei suoli a buona produttività – PTC <input type="checkbox"/> Sistema dell'agricoltura specializzata e/o vitale – PTC <p>In fase di microlocalizzazione dovrà essere effettuata una verifica delle effettive caratteristiche di tali aree, consentendo eventualmente la localizzazione di impianti in caso di aree agricole non storicamente consolidate o di valenza limitata.</p>	<p>Fattore penalizzante</p>
<p><i>Aree boscate</i></p>	<p>Fattore penalizzante</p>

Riguardo alla considerazione *“Il PPGR non ha recepito in modo compiuto le direttive di cui all’art. 4.2 del PTC in materia di tutela dei suoli. In tal senso il Programma non è conforme al PTC stesso”*, si ribadisce, innanzitutto, che l’osservazione **non è pertinente** con lo studio di microlocalizzazione in quanto è inerente a documenti, il Piano Territoriale di coordinamento Provinciale ed il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, non di competenza dell'ATO-R bensì della Provincia e **non è comunque fondata** per le considerazioni esposte ampiamente nella precedente controdeduzione.

2.2.8 I rischi per la falda

Osservazione 8:

Una corretta applicazione del metodo GOD porta ad una definizione di vulnerabilità ALTA. L'applicazione di metodi alternativi (DRASTIC e VOC) porta allo stesso risultato. Perché lo studio ATO-R classifica la vulnerabilità come modesta?

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Il **metodo GOD** (acronimo di Groundwater occurrence, Overall lithology of aquifer, Depth to groundwater table or strike) è stato proposto da Foster e Hirata nel 1987 (Figura 2).

Tale metodo per la valutazione della vulnerabilità intrinseca di un acquifero considera tre fattori:

- G= tipologia della falda (libera, confinata, semiconfinata...);
- O= tipo di acquifero, ed in particolare caratteristiche litologiche e grado di consolidazione delle rocce della zona non satura (per gli acquiferi non confinati) e dei livelli confinanti a tetto (per gli acquiferi confinati);
- D= soggiacenza della falda a superficie libera nel caso di acquifero non confinato o tetto dell'acquifero per gli acquiferi confinati.

Per quanto concerne il grado di confinamento (G), è possibile scegliere tra sei classi alle quali vengono attribuiti punteggi variabili tra 0 e 1.

Alle caratteristiche litologiche e allo stato di consolidazione delle rocce della zona non satura, per gli acquiferi non confinati, o degli strati confinanti, per gli acquiferi in pressione, (O) compete un punteggio variabile tra 0,4 e 1.

Alla soggiacenza della falda a superficie libera nel caso di acquifero non confinato, e alla profondità del tetto dell'acquifero, per gli acquiferi confinati (D), può essere assegnato, infine, un punteggio compreso tra 0,4 e 1.

La vulnerabilità intrinseca è valutata come il prodotto dei tre indici numerici corrispondenti ai parametri suddetti:

$$\text{Indice G.O.D.} = G \cdot O \cdot D$$

L'Indice GOD può essere compreso tra 0 e 1 e corrisponde a cinque gradi di vulnerabilità individuati dagli autori, a cui si aggiunge la classe vulnerabilità inesistente o nulla in caso si sia in mancanza di acquifero:

- 0÷0,1: vulnerabilità trascurabile;
- 0,1÷0,3: vulnerabilità bassa;
- 0,3÷0,5: vulnerabilità moderata;
- 0,5÷0,7: vulnerabilità alta;
- 0,7÷1: vulnerabilità elevata.

Più recentemente gli Autori (Foster et alii, 2002) hanno chiarito il significato dei diversi gradi di vulnerabilità (Tabella 2).




Figura 2 - Il metodo empirico GOD per la valutazione della vulnerabilità intrinseca (da Foster & Hirata, 1987).

Tabella 2 - Significato delle classi di vulnerabilità del metodo GOD.

Grado di Vulnerabilità	Definizione
Elevata	Vulnerabilità alla maggioranza degli inquinanti con rapido impatto in molti dei possibili scenari di inquinamento
Alta	Vulnerabilità a molti inquinanti (eccetto quelli fortemente adsorbiti o velocemente trasformati) con rapido impatto in tutti gli scenari di inquinamento
Moderata	Vulnerabilità a qualche inquinante ma solo quando rilasciati in maniera continua
Bassa	Vulnerabilità nel caso di inquinanti conservativi rilasciati e in maniera continua
Trascurabile	Sono presenti strati confinanti con flusso verticale non significativo

L'acquifero superficiale dell'area di Buriasco Bur_B è stato considerato, in relazione al suo grado di confinamento, come **non confinato**.

Per il **parametro G** (tipologia della falda) è stato, quindi, attribuito il **valore 1**.

Per quanto concerne il **parametro O** (caratteristiche litologiche e grado di consolidazione delle rocce della zona non satura), essendo la zona vadosa essenzialmente costituita da sabbie e ghiaie è stato attribuito **valore 0.7** (informazione desunta dalle stratigrafie a disposizione, relative a pozzi distanti meno di 500 m dal sito).

Al **parametro D** è stato attribuito un valore pari a **0.6** essendo la soggiacenza compresa tra 20 e 50 m.

Infine è stato eseguito il prodotto dei tre parametri così valutati.

$$(INDICE\ G.O.D.)_{Bur_B} = 1 * 0.7 * 0.6 = 0.42 \quad \longrightarrow \quad \text{Vulnerabilità moderata}$$

Per il calcolo dell'indice GOD i tecnici incaricati dal Comune di Buriasco (Dott. Agr. Andrea Chiabrando e del Dott. Geol. Francesco Peres) hanno proceduto come segue.

L'acquifero superficiale dell'area di Buriasco Bur_B è stato considerato, in relazione al suo grado di confinamento, come **non confinato**.

Per il **parametro G** (tipologia della falda) è stato, quindi, attribuito il **valore 1**.

Per quanto concerne il **parametro O** (caratteristiche litologiche e grado di consolidazione delle rocce della zona non satura) è stato attribuito **valore 0.7 (ghiaie e sabbia)**.

Al **parametro D** è stato attribuito un valore pari a **0.7** considerando una soggiacenza compresa tra 10 e 20 m.

Infine è stato eseguito il prodotto dei tre parametri così valutati.

$$(INDICE\ G.O.D.)_{Bur_B} = 1 * 0.7 * 0.7 = 0.49 \quad \longrightarrow \quad \text{Vulnerabilità moderata}$$

L'applicazione del metodo G.O.D. da parte del Dott.Agr. Andrea Chiabrando e del Dott.Geol. Francesco Peres, seppur con un valore di soggiacenza a nostro avviso inferiore alla classe di appartenenza del territorio di Bur_B, conferma pienamente quanto affermato nello studio ATO-R.

Relativamente alla scelta di usare il metodo G.O.D. si osserva quanto segue:

- è un metodo ampiamente riconosciuto dalla bibliografia internazionale;
- comprende l'analisi di pochi parametri facilmente e univocamente rintracciabili per tutto il territorio analizzato consentendo di mantenere basso il grado di inesattezza del sistema e le difformità connesse al più o meno dettagliato quadro dei dati disponibili.

2.2.9 Piano territoriale di coordinamento

Osservazione 9:

ATO-R ha utilizzato valori di vulnerabilità desunti da Studi dell'Università. La Provincia è però dotata di cartografia ufficiale approvata nel PTCP, che riporta valori di vulnerabilità dell'acquifero. Non si comprende perché non sia stata utilizzata

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

La "*Carta della vulnerabilità della falda idrica a superficie libera*" (scala 1:100.000) è stata realizzata nell'ambito della convenzione quadro tra la Provincia di Torino e l'Università degli Studi di Torino per attività di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'attività istituzionale del Settore Ambiente. L'attività di ricerca riguardava proprio l'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, la proposta di una rete di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee e realizzazione di cartografie tematiche aggiornabili. Per tale motivo l'ATO-R ritiene che la suddetta carta sia, tra gli strumenti bibliografici a disposizione, il più adeguato, per la sua specificità, ai fini della fase di screening.

La carta del PTCP cui ci si riferisce deriva da una sovrapposizione della carta della capacità protettiva del suolo della Regione Piemonte (fonte IPLA) disponibile alla data di elaborazione del Piano (1999) e dalla carta della soggiacenza della Provincia di Torino.

La "carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee" utilizzata per la redazione della Tav. A2 del PTC è stata oggetto di revisione nel corso degli anni; l'ultima revisione, in scala 1:50.000, è disponibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/atlante_carto.htm.

In merito a tale carta si precisa che:

- 1) nella suddetta carta il sito in oggetto è posto in classe "**moderatamente bassa**" per la quale sono riconosciuti suoli con una o più delle seguenti caratteristiche: presenza di scheletro in percentuali comprese tra 36 e 60 %, tessitura franco sabbiosa, presenza di crepacciature irreversibili nel topsoil, orizzonti permanentemente ridotti tra 50 e 100 cm di profondità;
- 2) la capacità protettiva del suolo, moderatamente bassa, si riferisce quindi al livello più superficiale del terreno, il suolo "*pédon*", costituente i primi 50-100 cm della zona insatura del substrato;
- 3) la vulnerabilità moderata intesa dallo studio ATO-R si riferisce invece alle **caratteristiche litostratigrafiche della zona insatura nel suo complesso**. Nel caso del sito in oggetto si evidenzia inoltre come, vista la potenza della zona insatura, sicuramente rilevante nei confronti dello spessore presunto del suolo (max 1 m), appaia più appropriata e significativa una valutazione della vulnerabilità del substrato nel suo complesso piuttosto che una valutazione della capacità protettiva di un suolo per sua **natura superficiale e poco potente**.

I dati relativi alla capacità protettiva del suolo riportati nel PTC, di molto antecedenti come elaborazione a quelli sui quali si basa la suddetta carta della Regione Piemonte alla scala 1:50.000, derivano da una intersezione allora eseguita tra la carta della capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee (frutto della collaborazione dell'IPLA e il Soil Survey and Land Research Centre della Cranfield University -U.K.) e i dati idrogeologici forniti dalla Provincia di Torino che avevano consentito la produzione della Carta della soggiacenza della falda. L'intersezione di dette carte, in occasione della redazione del PTC stesso, produsse un nuovo archivio numerico contenente le unità pedologiche classificate secondo tre indici di capacità protettiva (bassa – media – alta) e secondo due indici di pericolosità basati sulla profondità della falda freatica (maggiore pericolosità per la presenza della falda entro 3 m di profondità e minore pericolosità per l'assenza della falda entro 3 m di profondità). Sulla base di questa carta, attualmente superata dalla nuova classificazione della carta regionale della capacità protettiva del suolo, il sito in oggetto si ubica in corrispondenza di una zona a bassa capacità protettiva del suolo in condizioni di **minore pericolosità**.

2.2.10 Utilizzo del criterio vulnerabilità

Osservazione 10:

L'analisi di vulnerabilità è stata condotta considerando la soggiacenza dal piano campagna e non dal fondo discarica. Tale approccio, decisamente più logico avrebbe portato a risultati molto diversi.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Essendo ancora in una fase di localizzazione e non avendo a disposizione il progetto dell'impianto, il calcolo della vulnerabilità considerando la soggiacenza dal fondo della discarica sarebbe stato impossibile e comunque sempre passibile di errori anche significativi.

Appare invece scontato che qualunque tipologia di progetto venga in futuro definita, una soggiacenza della falda da p.c. ragguardevole (attorno ai 20 m) costituisca nei fatti un elemento favorevole all'accoglimento dell'impianto. Al proposito preme ricordare che nell'intero territorio preso in considerazione (il Pinerolese) le aree caratterizzate da soggiacenza elevata (≥ 20 m) sono minoritarie dal punto di vista areale così come lo sono le aree a bassa/trascurabile vulnerabilità.

La Figura 3 riporta le aree del Pinerolese caratterizzate da una soggiacenza ≥ 15 m e con moderata-bassa vulnerabilità.

Infine preme sottolineare che, in condizioni di parità degli altri parametri analizzati, una ragguardevole soggiacenza consente in fase progettuale scelte finalizzate sia al potenziamento delle barriere artificiali; sia alla possibilità di aumentare la distanza fra il fondo della discarica e la superficie piezometrica (rispetto al minimo previsto dalla normativa pari a 2 m); sia al ridimensionamento della superficie occupata e/o della visibilità, in relazione all'altezza dell'abbancamento dei rifiuti in elevazione.

Tutto ciò senza considerare che spessori così ragguardevoli del non-saturo ospitano frequentemente, come ben noto, livelli di cementazione per dissoluzione chimica. Tali conglomerati cementati fanno diminuire anche notevolmente la permeabilità verticale e/o orizzontale delle sabbie e ghiaie costituenti il substrato e, di conseguenza la vulnerabilità.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa a Cum_A (pag. 46) non è assolutamente corretto affermare che "è stato escluso dall'indagine in quanto l'area in cui è collocato non è coperta dalla carta di soggiacenza". Il dato su Cum_A non è disponibile e non ci sono pozzi nelle immediate vicinanze. Non avendo dati attendibili, in via cautelativa il sito è stato classificato come caratterizzato da elementi negativi in relazione alla falda.

Nello studio definitivo ATO-R ha considerato per il sito in questione una vulnerabilità bassa e una soggiacenza di 10-15 m derivante dai dati relativi ai pozzi più vicini (fonte Webgis Provincia di Torino).




Figura 3 - Aree del Pinerolese caratterizzate da soggiacenza ≥ 15 m e con moderata-bassa vulnerabilità (in giallo i 39 siti)

2.2.11 Il pregio agricolo

Osservazione 11:

Il suolo agricolo che è un bene non riproducibile, di valore assoluto, la cui formazione richiede migliaia di anni, viene pesato come alcune attività umane che, seppure importanti, hanno una natura palesemente effimera, legata alla scala dei tempi umani.

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

Il criterio del pregio agricolo utilizzato per selezionare tra 39 siti le 5 migliori ipotesi localizzative e pesato con il 20%, è stato stimato attraverso:

- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende biologiche (dato Regione Piemonte 2005), peso **0.20**.
- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende Agrituristiche (dato 2007, Ufficio Turismo Provincia di Torino) peso **0.30**.
- Presenza di coltivazioni di pregio quali vigneti, frutteti e nocioleti (buffer di 500m attorno al sito) [dati tratti dal Piano Territoriale e Forestale dell'IPLA], peso **0.25**.
- Capacità d'uso che fornisce un'indicazione della fertilità agronomica e della potenziale capacità produttiva del suolo; essa è stata desunta dalla cartografia Regionale (scala 1:25.000 per le aree pianeggianti) peso **0.25**.

Si contestano i pesi attribuiti ai diversi sottocriteri sostenendo la maggiore importanza della capacità d'uso del suolo:

“non è certo possibile paragonare un valore assoluto come un suolo di eccellente qualità, che richiede migliaia di anni per la sua formazione, con agriturismi, colture di pregio e aziende

biologiche, tutti elementi che, per la loro natura presentano un carattere più effimero rientrando nell'ambito delle attività umane”.

Qualora ATO-R avesse considerato esclusivamente o prevalentemente la capacità d'uso del suolo per definire il pregio agricolo delle aree studiate, i terreni che il Dott.Agr. Andrea Chiabrando e il Dott.Geol. Francesco Peres definiscono a pagina 49 “*il fiore all'occhiello dell'agricoltura pinerolese (Cmf_A) ... l'impianto specializzato di mele e kiwi di Campiglione,...*” sarebbero stati considerati da un punto di vista agricolo alla stregua di aree improduttive, ricadendo in un'area con capacità d'uso del suolo di classe 4. Si è ritenuto pertanto fosse opportuno tenere conto nella prima fase anche di altri parametri in grado di esprimere in modo più completo il valore agricolo del territorio.

Il peso notevole attribuito alla presenza di agriturismi deriva dal considerare questi ultimi come attività ad elevato investimento e strettamente correlate all'agricoltura. In base alla definizione di cui alla Legge Regionale n. 38 del 23-03-1995 (articolo 2) per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all' articolo 230 bis del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- dare ospitalità in alloggi agrituristiche e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nonché somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;
- somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell' azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta persone comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le scolaresche in visita all' azienda;
- organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito dell'azienda disgiuntamente o congiuntamente alle attività di cui alle lettere a) e b), che siano connesse e integrate con le attività e le caratteristiche dell' azienda agricola e dell' ambiente rurale.

Sono considerati propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell' azienda agricola, quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne, nonché quelli provenienti da cooperative e consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale o regionale di cui l'azienda fa parte.

Le aziende agrituristiche presentano quindi una **strettissima correlazione con i fondi e i territori agricoli in cui operano**, e rappresentano forme di investimenti e di azioni di promozione del territorio; si tratta spesso di iniziative imprenditoriali già affermate, che potrebbero subire un importante impatto a seguito della localizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti nelle loro vicinanze.

2.2.12 Il criterio “suolo”

Osservazione 12:

Si è assegnato arbitrariamente lo stesso peso ai suoli di prima e di seconda classe. Tale scelta contrasta con il PTC che assegna diversi livelli di tutela alle due classi di capacità d'uso. Nello studio non si trova alcuna giustificazione per questa decisione.

Controdeduzione:

L'osservazione **viene accolta**.

La scelta di assegnare lo stesso peso ai suoli di prima e seconda classe era derivata dal fatto di considerare suoli di apprezzabile produttività ambedue le categorie.

Si accoglie peraltro il ragionamento in base al quale si devono differenziare i punteggi tra i suoli di prima e di seconda classe.

È stata condotta una verifica della classificazione dei siti in base alla “*Carta della capacità d’uso dei suoli*” della Regione Piemonte (disponibile all’indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni) che rappresenta la copertura relativa ai suoli del Piemonte alla scala 1:50.000 aggiornata all’anno 2006 (metadato disponibile all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/cartografia.htm).

A proposito di tale documento sul sito della Regione si legge:

“La Carta dei suoli a scala 1:50.000 costituisce attualmente lo strumento di maggior dettaglio per la divulgazione delle conoscenze sui suoli piemontesi. Questa cartografia fornisce un inventario dei suoli al fine di sostenere le politiche locali concernenti la pianificazione agraria, forestale ed ambientale e costituisce la base attuale delle conoscenze per eventuali approfondimenti a scala di maggior dettaglio su temi specifici. È quindi uno strumento concepito per il governo del territorio regionale ed è correntemente utilizzato dai settori tecnici della Pubblica Amministrazione centrale e locale e dal mondo professionale”.

Alla luce di quanto sopra è stata ricalcolata la graduatoria attribuendo un punteggio compreso tra 0 e 1 e considerando come massima penalizzazione la classe 2 di capacità d’uso (punteggio pari ad 1); tra le 39 ipotesi localizzative non vi è infatti alcun sito avente capacità d’uso del suolo pari a 1.

2.2.13 Il criterio “coltivazioni di pregio”

Osservazione 13:

Il criterio “presenza di coltivazioni di pregio” non è basato su criteri oggettivi. Non esiste superficie minima e non esiste elenco delle specie considerate di pregio. Non esiste differenza tra impianti specializzati e frutteti familiari, ma un sì o un no alla presenza spostano la graduatoria di decine di posti.

Controdeduzione:

L’osservazione è **accolta**.

Le colture considerate nello Studio di localizzazione preliminare sono riportate nella Copertura non Forestale IPLA (Piano Territoriale Forestale) e definite come frutteti, nocciolati, vigneti.

Si da atto che per coltivazione di pregio debba intendersi “*un impianto produttivo di qualità in perfetta efficienza e avente carattere imprenditoriale e superficie significativa*” (pag. 49 del documento delle osservazioni).

In seguito a tale osservazione l’ATO-R ha provveduto a verificare puntualmente queste caratteristiche, che si confermano per tutti i siti nei quali era stata riscontrata la presenza di colture di pregio, fatta eccezione per il sito di Air_A, collocato estemporaneamente in un’area non tradizionalmente vocata alla frutticoltura; per il sito in questione può inoltre sorgere il dubbio che gli impianti esistenti abbiano tratto origine più dall’esigenza di dare un recupero ambientale e un riuso al sito esaurito di cava, che non a un effettivo interesse imprenditoriale.

2.2.14 I risultati dell’analisi multicriterio

Osservazione 14:

L’assenza dell’analisi di sensitività nell’analisi multicriteri (AMC) e l’uso di criteri di tipo booleano introduce un elevato livello di arbitrarietà nella decisione finale.

Controdeduzione:

L’osservazione è **parzialmente accolta**.

Per selezionare le più idonee alternative di localizzazione tra le numerose proposte (ben 39 siti) si è fatto ricorso ad un metodo di confronto multicriteriale.

L'analisi a multi criteri è un tipo di approccio che include una ricca varietà di tecniche che si basano sul medesimo schema: rendere espliciti i contributi delle diverse opzioni di scelta nei confronti dei diversi criteri o attributi. I criteri sono lo strumento attraverso il quale le varie alternative vengono comparate l'un l'altra rispetto all'obiettivo del decisore. Tali criteri sono le regole, i principi che si assumono come norma di giudizio e, nel caso in esame, non sono stati stabiliti da ATO-R, ma sono il risultato di un processo decisionale che ha coinvolto tutte le amministrazioni comunali del Pinerolese. Il metodo di comparazione dei siti sulla base dei diversi criteri (sommatoria ponderata), volutamente semplice al fine di essere comunicabile e ripercorribile, è stato condiviso con l'assemblea dei sindaci.

Lo scopo dell'analisi di sensitività è quello di verificare gli effetti che le perturbazioni degli input (dati, preferenze del decisore) hanno sugli output, cioè sull'ordinamento delle alternative; se infatti tali cambiamenti non influenzano in modo significativo gli output, l'ordinamento è considerato robusto mentre, se ciò non accade, sarà necessario modificare alcune fasi del processo in modo adeguato.

È possibile eseguire l'analisi di sensitività secondo le seguenti modalità:

- sul metodo, applicando diversi metodi di standardizzazione per verificare la dipendenza dei risultati dal metodo di calcolo;
- sui criteri aggiungendo o eliminando alcuni criteri per verificare la loro selettività;
- sui pesi (la più applicata): facendo variare i giudizi di merito di alcuni criteri permettendo di constatare il grado di influenza di ogni fattore sulla decisione finale.

Nel caso in esame i criteri e i pesi sono da considerarsi delle costanti e non sono pertanto dei parametri da variare nell'analisi di sensitività.

Essi infatti nella prima fase del processo (selezione di 5 ipotesi localizzative a partire da 39 siti) sono stati condivisi dalle amministrazioni dei territori interessati dall'indagine; nella seconda fase (selezione della migliore ipotesi localizzativa) sono stati attribuiti da ATO-R pesi equivalenti (25%) ad aspetti (popolazione e potenziale disturbo da odori, agricoltura, falda, beni ambientali e culturali), la cui importanza è stata evidenziata non solo nel corso di incontri pubblici, ma anche attraverso documenti ufficiali.

Tuttavia l'ATO-R ha verificato che pur variando i pesi (attribuendo ad esempio nella prima fase un peso pari al 40% alla popolazione e ridistribuendo il residuo 10% tra pregio agricolo e rischi per la falda) le prime 6 posizioni rimangono invariate.

Si evidenzia inoltre che i dati in ingresso al modello di calcolo sono stati in parte modificati in base alle osservazioni pervenute come segue:

- pesi della popolazione residente e presente nelle fasce 0-500 m , 500 -1000 m e 1000-1500 m come proposto a pag. 56 delle Osservazioni.

pesi popolazione		pesi popolazione residente/presente		
residente	presente	500 m	1000 m	1500 m
60	40	60	30	10

- il punteggio per il criterio rischi per la falda relativo al sito Cum_A è stato valutato considerando una soggiacenza 10-15 m e una vulnerabilità bassa (condizione senza dubbio idonea alla localizzazione)
- è stata acquisita la “**Carta della capacità d'uso dei suoli**” della Regione Piemonte (disponibile all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni) che rappresenta la copertura relativa ai suoli del Piemonte alla scala 1:50.000 aggiornata all'anno 2006.
- è stato assegnato un diverso livello di tutela alle classi di capacità d'uso del suolo 1 e 2 come proposto a pag. 48.

Tali variazioni, che equivalgono ad un'analisi di sensitività, hanno portato ad una modifica nella graduatoria dei 39 siti che non ha comunque interessato le prime sei posizioni, confermando ancora una volta la robustezza del metodo.

Per ciò che concerne l'**arbitrarietà** del metodo occorre precisare che essa è una caratteristica intrinseca dell'analisi multicriteriale che, comunque, come sostengono gli stessi autori del documento (pag. 50) è un metodo "*largamente diffuso nel campo delle decisioni ambientali*". L'AMC darà un risultato diverso a seconda di quali criteri verranno inclusi, di quali funzioni di utilità si attribuiranno e di quale set di pesi verrà applicato. Tutte queste variabili sono lecitamente arbitrarie, e perciò quest'arbitrarietà non è contestabile, tanto più che nello studio in esame ATO-R ha cercato di ridurre ai minimi termini l'arbitrarietà nel processo decisionale.

Per ciò che concerne l'utilizzo di criteri booleani o quasi-boleani si dimostra che modificando ad esempio il criterio "Attraversamento dei centri abitati" e valutandolo attraverso i metri di attraversamento cittadino piuttosto che attraverso un sì /no non cambia assolutamente nulla; tutti i siti per cui non si rende necessario l'attraversamento dei centri urbani saranno valutati infatti con un punteggio pari a 0, gli altri con un punteggio normalizzato pari o prossimo a 1.

2.2.15 I 39 siti indagati

Osservazione 15:

In palese contrasto con il Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti, si sono indagati quasi esclusivamente siti localizzati in aree penalizzate ai sensi della Tav. 1 del PPGR stesso. Solo un sito è in area pienamente idonea.

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

I siti che non ricadono in aree idonee non sono necessariamente caratterizzati da fattori escludenti ai sensi del PPGR; non risulta che nello Studio di ATO-R siano state prese in considerazione proposte di localizzazione su aree "non idonee", cioè caratterizzati da fattori escludenti.

Ai sensi del PPGR 2006 le aree con elementi penalizzanti sono a tutti gli effetti **aree idonee**; in fase di microlocalizzazione, ossia su una rosa ristretta di siti, si procede ad uno specifico approfondimento che permette di caratterizzare lo stato dei luoghi ed identificare la migliore alternativa localizzativa, valutando la reale entità di eventuali penalizzazioni.

L'approfondimento della fase finale di microlocalizzazione può addirittura evidenziare, come è successo nello studio in questione, l'esistenza sulle aree esaminate di vincoli escludenti che non erano né potevano essere segnalati dal PPGR (si pensi all'esclusione nella fase finale dello studio del sito Fros_A).

L'ATO-R ha localizzato i 39 siti oggetto dello studio su aree idonee, ossia non soggette a vincoli escludenti, ai sensi del PPGR2006.

Tali siti sono stati concordati con le amministrazioni locali nel corso di numerosi incontri, sono pertanto il risultato di un processo condiviso che ha visto la partecipazione degli amministratori locali, delle associazioni di categoria, dei cittadini.

Parallelamente alla individuazione dei diversi siti da valutare, nei diversi incontri è stato definito con gli Amministratori il metodo da utilizzarsi per la valutazione dei siti, presentato pubblicamente e condiviso dall'assemblea dei Sindaci del Consorzio ACEA del 28 maggio 2007.

La documentazione relativa è stata trasmessa in data **31 maggio 2007** a tutti i comuni interessati richiedendo alle diverse amministrazioni la "verifica dei dati utilizzati".

2.2.16 Esclusione di Fros_A e Fros_B

Osservazione 16:

A seguito dell'esclusione di Fros_A e Fros_B la rosa dei 5 siti da approfondire non è stata ricomposta con l'inserimento del primo escluso. Tale esclusione appare arbitraria e non conforme agli impegni assunti di indagare in dettaglio i primi 5 siti idonei.

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

A pag 54 del documento gli autori concordano con ATO-R sulla scelta di escludere dal procedimento i siti di Fros_A e Fros_B: *“i motivi che hanno portato all'esclusione dei siti di Fros_a e Fros_B sono chiari e non sollevano obiezioni”*.

L'analisi di dettaglio è stata condotta, conformemente agli impegni assunti, su 5 siti, inserendo nell'indagine il sito Fros_B, una volta accertata la inevitabile esclusione del sito Fros_A. Il sito Fros_B, come già indicato nello studio, è stato oggetto dell'intera analisi di dettaglio ed è stato escluso proprio a seguito di quanto emerso nel corso di tale analisi di approfondimento (soggiacenza della falda inferiore a 3 m dal piano campagna).

I 22 siti sono il risultato di un processo condiviso e partecipato: l'intenzione di indagare in maniera approfondita le prime cinque ipotesi localizzative in graduatoria (ricadenti nei Comuni di Frossasco, Scalenghe, Cercenasco, Pinerolo e Buriasco) è stata comunicata in data 10 luglio 2007 all'assemblea dei sindaci e la relativa documentazione trasmessa nei giorni successivi al fine di acquisire eventuali osservazioni da parte dei comuni interessati. L'esclusione di Fros_A ha comportato l'inserimento nella rosa dei cinque del sito Fros_B localizzato nel medesimo comune; l'inserimento da parte di ATO-R nella fase finale dell'indagine di ulteriori ipotesi localizzative in seguito all'esclusione di Fros_B sarebbe risultato quantomeno arbitrario.

D'altra parte, si evidenzia che il limite di inedificabilità in quell'area è piuttosto esteso e che l'individuazione di siti al di fuori di tale vincolo sarebbe stata del tutto arbitraria.

2.2.17 Applicazione di criteri difformi rispetto alla prima fase

Osservazione 17:

I criteri adottati per la fase finale dello studio sono difformi da quelli condivisi dai sindaci del Consorzio ACEA ed utilizzati per la definizione della graduatoria

Controdeduzione:

L'osservazione è **parzialmente accolta**.

Per quanto riguarda l'utilizzo di criteri diversi tra la prima e la seconda fase dell'indagine si rinvia a quanto già precisato nello studio:

“La ricognizione ha consentito di definire una prima graduatoria finalizzata ad individuare la rosa ristretta dei siti su cui approfondire l'analisi territoriale ed ambientale. L'analisi della rosa ristretta dei siti, costituisce, ai sensi delle norme del PPGR una nuova fase di analisi; ognuno dei siti viene riesaminato; i criteri iniziali di valutazione vengono integrati con nuovi criteri utilizzando quindi informazioni di maggior dettaglio ed estendendo l'analisi ad altre tematiche non trattate nella fase preliminare quali emissioni odorigene, valutazioni paesaggistiche, presenza di attività agricolo-zootecniche, frazionamento e uso reale del suolo, verifica puntuale della soggiacenza attraverso misure su campo.”

L'utilizzo di nuovi criteri di valutazione scaturisce sia dalle specifiche richieste avanzate nel corso della conferenza dei Sindaci (emissioni odorigene) sia dalle osservazioni scritte inviate dallo stesso Comune di Buriasco e da altri Comuni (importanza del patrimonio zootecnico e

numero e qualità delle aziende agricole), sia dalla possibilità, derivante dal numero limitato di siti da indagare nella seconda fase, di studiare in modo puntuale diversi criteri e di accedere ed elaborare una mole consistente di dati per ogni sito.

Si ricorda inoltre che l'analisi sulle emissioni odorigene è stata esplicitamente richiesta durante la conferenza dei Sindaci del Consorzio ACEA del 10 luglio 2007 dal Vicepresidente di ACEA Scalerandi. Tale approfondimento era stato proposto anche dal Comune di Cercenasco, come si evince dalle osservazioni allo studio di localizzazione (protocollo ATO 673 del 05.11.2007) a firma del Comune di Cercenasco.

La necessità di un approfondimento sugli allevamenti è stato richiesto dai Comuni interessati (Buriasco, Cercenasco, Scalenghe, Pinerolo) che nei documenti inviati nella fase finale dello studio (prot. ATO-R 506 del 08/08/2007, prot. ATO-R 465 del 31/07/2007, prot. ATO-R 495 del 06/08/2007, prot. ATO-R 514 del 16/08/2007) hanno evidenziato la presenza di rilevanti attività zootecniche nei pressi dei siti analizzati.

Inevitabilmente, approfondendo le indagini, si è dovuto rivedere i pesi dei diversi criteri, non snaturando il valore delle analisi della prima fase, dalla quale sono scaturiti i siti su cui svolgere l'indagine di dettaglio. Avendo la possibilità di disporre di nuovi, più numerosi, più puntuali e approfonditi dati e di utilizzare nuovi criteri, si sono effettuate nuove elaborazioni, riproporzionando inevitabilmente i pesi dei criteri, per tenere conto del disturbo da odore, della qualità del paesaggio, etc ed escludendo i criteri "economicità" e "viabilità".

Per ciò che concerne la **popolazione** si osserva che i pesi attribuiti agli abitanti nelle diverse fasce sono diversi nella prima e nella seconda fase dello studio.

Già nello studio si affermava quanto segue: "all'aumentare della distanza dall'impianto si riduce il disagio per i cittadini. Si ritiene infatti che ad una distanza superiore al km i disturbi derivanti dalla presenza di una discarica siano pressoché inesistenti".

Coerentemente con quanto affermato **si accoglie** la proposta di applicare fin dalla graduatoria iniziale i pesi di 60, 30 e 10 per le fasce 0-500 m, 500-1000 m e 1000-1500 in luogo di 50, 30 e 20. Ciò non porta a variazioni sostanziali della graduatoria relativamente alle prime posizioni.

Per ciò che concerne il **criterio relativo alla falda** si precisa quanto segue.

In sede di macrolocalizzazione sono stati considerati in via cautelativa il maggior numero possibile di elementi di valutazione per garantire una scelta basata su criteri conservativi. Il calcolo della Vulnerabilità attraverso il metodo G.O.D. permette la definizione di un parametro rappresentativo delle caratteristiche litologiche dell'insaturo, della tipologia di acquifero e della soggiacenza; abbiamo pertanto utilizzato nella prima parte dello Studio un parametro complessivo relativo alla falda che fosse il più completo sulla base di dati bibliografici a disposizione. Nella seconda parte (microlocalizzazione) è stata data la priorità all'utilizzo di dati quantitativi sito-specifici e comunque strettamente attinenti alle disposizioni di legge in materia di discariche di rifiuti (D.Lgs 36/2003). Il valore della soggiacenza della falda rappresenta l'unico parametro escludente inerente le caratteristiche del sottosuolo indicato dalla normativa vigente e, in fase di approfondimento in cui venivano analizzati solo 5 siti è stato possibile verificare le informazioni bibliografiche attraverso misure dirette effettuate sul campo.

Si fa notare che quei criteri che sono stati ripresi nella seconda parte dello studio (popolazione, pregio agricolo e falda) sono stati modificati e arricchiti al fine di fornire informazioni di maggiore dettaglio e specificità, dando una più elevata rappresentatività allo studio.



DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DEL PINEROLESE

**Controdeduzioni alle osservazioni presentate in merito al documento
“PROPOSTA DI STUDIO E DI MICROLOCALIZZAZIONE”
approvato in via preliminare con deliberazione del CDA n° 33 del 26/09/2007**

Capitolo 3

**DOCUMENTO DEL COMITATO “BURIASCO CONTRO LA
DISCARICA”, PROT. ATO-R N. 670**

3 DOCUMENTO DEL COMITATO “BURIASCO CONTRO LA DISCARICA”, PROT. ATO-R N. 670

Il Comitato “Buriasco contro la discarica ha presentato i seguenti documenti:

- Documento a firma di Maddalena Ferrero, Angelo Pasqualino, Daniela Ramella, Federico Pasqualino, Luisella Fassi
- Integrazioni al documento a firma di Maddalena Ferrero, Angelo Pasqualino, Daniela Ramella, Federico Pasqualino, Luisella Fassi, prot. 737 del 27/11/2007
- Documento a firma di Manuela Tesio, Alessandro Bardelli
- Documento a cura di Gian Luca Franco e Ines Breusa

3.1 Documento del Comitato “Buriasco contro la discarica” a firma di Maddalena Ferrero, Angelo Pasqualino, Daniela Ramella, Federico Pasqualino, Luisella Fassi

Il “Comitato “Buriasco contro la discarica”, prot. ATO-R 670 del 5/11/2007, ha inviato un documento a firma di **Maddalena Ferrero, Angelo Pasqualino, Daniela Ramella, Federico Pasqualino, Luisella Fassi** in cui si presentano le seguenti richieste e osservazioni.

3.1.1 Coerenza tra le norme relative alla pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale e la localizzazione dei siti individuati

Osservazione 1:

A pag. 3 del documento si rileva la necessità di coerenza dei PRGC e delle relative norme provinciali con la normativa regionale e nazionale in materia di uso del suolo con particolare riferimento all’individuazione dei siti per la raccolta dei rifiuti; si chiede inoltre una valutazione da parte della Regione dello studio di localizzazione dal momento che *“la discarica in questione potrebbe diventare un servizio a disposizione di altri ambiti territoriali, non solo del pinerolese, come già avviene per la discarica del Torrione”*.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non è pertinente** con lo studio di microlocalizzazione di cui si discute in quanto è inerente a documenti, il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti ed i Piani Regolatori Comunali, non di competenza dell'ATO-R .

L'ATO-R nella sua attività di microlocalizzazione attua unicamente i contenuti del PPGR; la verifica del coordinamento con la normativa regionale e nazionale è contenuta nei documenti di programmazione e pianificazione a cui l'ATO-R deve attenersi nella sua attività e precede lo studio di microlocalizzazione di competenza dell'ATO-R.

Lo studio di microlocalizzazione è pienamente coerente con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigente che trovano sintesi coerente nel Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti vigente (PPGR2006); la Provincia, con l’elaborazione del PPGR2006 e l’approvazione della carta delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti ha determinato i criteri e definito le aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti.

I criteri da utilizzare nell’attività di microlocalizzazione sono pertanto esclusivamente quelli del PPGR2006, che ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, (art. 6) è *“raccordato con il piano territoriale di coordinamento”*, ed è strumento di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti, con *“l’obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l’individuazione di concrete ed operative linee di intervento”*.

Il PPGR 2006, con la carta delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, ha pertanto individuato le *“concrete ed operative linee di intervento”*, attuando il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ed integrando il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Per una più ampia trattazione del rapporto tra la pianificazione regionale e provinciale di settore ed il PPGR si rimanda a quanto già espresso nelle controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Buriasco.

Infine si deve rilevare che la L.R. 24/02 non prevede che, nell’ambito del procedimento di localizzazione di una discarica, la Regione si esprima sull’esito dello studio di microlocalizzazione.

La Regione invece si esprime sul PPGR valutandone la conformità con la normativa e gli strumenti di pianificazione di settore.

A tal proposito si precisa che il vigente Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, documento di programmazione che individua le zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, è stato adottato con il procedimento descritto dall'art. 6 della L.R. 24/02: in seguito

all'approvazione in Consiglio Provinciale avvenuta il 28/11/06 con deliberazione n. 367482, il PPGR ed il relativo atto di approvazione (con attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale) sono stati trasmessi alla Regione Piemonte con nota prot. n. 96400 del 24/1/07, per la verifica, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. 24/02, della conformità alle disposizioni della normativa regionale e del vigente Piano Regionale.

Il Programma Provinciale vigente ha acquisito efficacia in data 24/4/07, in seguito al “silenzio-assenso” della Regione Piemonte che è maturato decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione, come prevede il citato comma 5 dell'art. 6 della L.R. 24/02.

3.1.2 Consapevolezza e partecipazione dei cittadini

Osservazione 2:

Si richiede un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle problematiche connesse alla raccolta differenziata.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non è pertinente** con lo studio di microlocalizzazione.

L'ATO-R non ha competenza in merito alla corretta attuazione della raccolta differenziata nei diversi consorzi; inoltre il processo di localizzazione della discarica non può essere subordinato alla progettazione ed attuazione della raccolta differenziata.

Tuttavia si vuole precisare quanto segue: la Provincia di Torino, al fine di sostenere l'attuazione della raccolta differenziata, ha emanato nel 2005 un Bando volto ad assegnare ai comuni dei contributi per la progettazione e la realizzazione di sistemi innovativi di raccolta differenziata; in particolare per l'adozione del sistema del “porta a porta”, sistema che la Provincia predilige in funzione dei buoni risultati conseguiti da alcuni comuni che fanno registrare percentuali di RD prossime al 70%. Parte dei comuni del Pinerolese hanno presentato nel corso dei mesi di giugno e luglio 2007 istanza di adesione al Bando: tuttavia in considerazione del fatto che il sistema proposto equivale ad una raccolta di prossimità (o stradale) e non ad un sistema porta a porta, e che è stato accertato che il sistema così come organizzato non garantisce il raggiungimento degli obiettivi del bando (50% di RD entro il primo anno di avvio del sistema), la Provincia non ha ancora provveduto ad assegnare il contributo in attesa che siano apportate delle modifiche al sistema proposto o già adottato.

3.1.3 Ricerca e progettazione di alternative per il trattamento dei rifiuti, esperienze

Osservazione 3: si richiede la ricerca e progettazione di alternative per il trattamento dei rifiuti

Controdeduzione: Tale osservazione **non è pertinente** con lo studio di microlocalizzazione di cui si discute.

ATO-R è vincolata alle scelte impiantistiche previste nel PPGR vigente; in particolare per quanto riguarda il periodo transitorio, fino all'entrata in funzione del termovalorizzatore del Gerbido, il PPGR individua una necessità minima di **discarica** di ulteriori 2.534.000 m3 oltre ai volumi disponibili al dicembre 2005 al fine di garantire nel transitorio lo smaltimento di:

- Rifiuti urbani residuali alla raccolta differenziata;
- Rifiuti speciali assimilabili (comprensivi dei sovralli delle raccolte differenziate);
- Fanghi derivanti dagli impianti di depurazione delle acque.

3.1.4 Il processo e il metodo utilizzato

Osservazione 4:

Si lamenta il mancato coinvolgimento dei cittadini nel procedimento finalizzato alla localizzazione della discarica del Pinerolese da parte sia delle amministrazioni interessate che da parte di ACEA e di ATO-R.

Controdeduzione:

Tale osservazione non può essere accolta.

Il processo di redazione dello studio ha coinvolto tutti gli enti interessati dalle Amministrazioni Comunali del Pinerolese alle associazioni di categoria, fino ai privati cittadini incontrati in più assemblee pubbliche, a partire da marzo 2007. Per ciò che concerne il mancato coinvolgimento dei cittadini nel procedimento in corso da parte di ACEA e dei Comuni, ATO-R non ha titolo ad esprimersi in merito alle scelte effettuate da altri Enti.

Al fine di chiarire come ATO-R abbia coinvolto Amministrazioni Comunali, associazioni di categoria e cittadini nel processo decisionale in oggetto, si elencano di seguito gli incontri cui il Presidente dell'ATO-R ha partecipato.

La prima riunione (Conferenza dei Sindaci del Consorzio) per l'esame e la discussione della bozza di studio è stata convocata, su richiesta di ATO-R, dal Consorzio ACEA Pinerolese il 21 marzo 2007, anche a seguito delle polemiche comparse sulla stampa locale sulla presunta localizzazione della discarica a Riva di Pinerolo. In tale riunione, una volta convenuto sulla situazione di emergenza segnalata da ATO-R che avrebbe portato all'esaurimento della discarica entro l'autunno del 2008, si è concordato di avviare con urgenza il processo di localizzazione integrando la prima bozza di studio (che prevedeva 17 possibili alternative di localizzazione) con ulteriori alternative di localizzazione. L'obiettivo concordato nella riunione era di giungere entro maggio 2007 all'individuazione di un elenco ristretto di siti su cui procedere all'analisi di dettaglio.

Nella successiva riunione (Conferenza dei Sindaci del Pinerolese) tenutasi in data 5 aprile 2007 presso ACEA Pinerolese SpA, si è convenuto di costituire tre gruppi di lavoro, coordinati dall'ATO-R composti dai Sindaci e da tecnici designati da ogni comune:

- PIANURA;
- ZONA PEDEMONTANA;
- BASSE VALLI PELLICE E CHISONE.

Al fine di discutere e definire le proposte di ATO-R relative ad ulteriori siti per la localizzazione della discarica, si sono tenuti incontri preliminari: il giorno 11 aprile 2007 e il 23 aprile 2007 a Macello (ZONA di PIANURA); il 12 aprile 2007 a Pinerolo (ZONA PEDEMONTANA), il 3 maggio 2007 a Pinerolo (BASSE VALLI PELLICE E CHISONE).

In data 11 aprile 2007 si è tenuto a Rivalba di Buriasso un incontro pubblico di presentazione e discussione del metodo e del programma di lavoro.

Si sono inoltre tenuti altri incontri di approfondimento e confronto con i sindaci delle diverse aree coinvolte (Macello, Scalenghe, Pinerolo, etc.), con i comitati e con le associazioni di categoria agricole (12 aprile 2007, 23 maggio 2007, 26 maggio 2007).

A conclusione di questa ampia fase di confronto con le Amministrazioni locali, ATO-R, sulla base della cartografia predisposta dalla Provincia di Torino e aggiornata ai sensi del PPGR 2006 ha individuato ulteriori 22 proposte di localizzazione che integrano le 17 proposte iniziali;

I siti oggetto di analisi sono pertanto complessivamente 39, emersi dalle due diverse fasi di analisi.

Parallelamente alla individuazione dei diversi siti da valutare, nei diversi incontri è stato definito con gli Amministratori il metodo da utilizzarsi per la valutazione dei siti, presentato pubblicamente e condiviso dall'assemblea dei Sindaci del Consorzio ACEA del **28 maggio 2007**.

La documentazione relativa è stata trasmessa in data 31 maggio 2007 a tutti i comuni interessati richiedendo alle diverse amministrazioni la “verifica dei dati utilizzati”.

Alla richiesta di documentazione sono seguiti una serie di incontri tra le strutture tecniche di ATO-R e le amministrazioni comunali al fine di illustrare il procedimento in corso (4, 5 e 6 giugno 2007, 11 giugno 2007, 12 giugno 2007, 14 giugno 2007, 18 giugno 2007, 19 giugno 2007, 26 giugno 2007).

Nella Conferenza dei Sindaci del Consorzio ACEA del **10 luglio 2007** i risultati della ricognizione preliminare della localizzazione sono stati presentati e condivisi dall'assemblea.

Nella stessa riunione l'assemblea dei Sindaci ha nuovamente condiviso il metodo ed i criteri utilizzati (Popolazione 50%, Profondità e vulnerabilità dell'acquifero 20%, Agricoltura 20 %, Accessibilità 5%, economicità di gestione 5%) e ha convenuto di considerare nell'analisi di dettaglio i 5 siti “migliori” (rosa ristretta) derivanti dalla graduatoria, localizzati nei comuni di Frossasco, Scalenghe, Pinerolo Cercenasco, Buriasco.

Si sono tenuti sui risultati raggiunti ulteriori incontri di approfondimento con le associazioni di categoria agricole (12 luglio 2007).

La documentazione presentata nell'incontro del 10 luglio 2007 è stata trasmessa con lettera del 13 luglio (prot. ATO-R 433) a tutti i 5 comuni interessati richiedendo alle diverse amministrazioni una ulteriore verifica dei dati utilizzati e l'eventuale integrazione con nuove informazioni.

In data 18 luglio 2007 a Buriasco (Rivalba) e successivamente in data 3 settembre 2007 a Frossasco i risultati della ricognizione (ed i 5 siti individuati per l'approfondimento) sono stati presentati nel corso di incontri pubblici.

Nel corso della riunione tenutasi in data **10 settembre 2007** presso il Polo Ecologico di ACEA SpA sono stati resi noti all'Assemblea dei Sindaci del Pinerolese i risultati della ricognizione. La migliore ipotesi localizzativa è risultata essere il sito Bur_B nel territorio del Comune di Buriasco (vedi capitolo 11).

La notizia è stata diffusa a mezzo stampa martedì 11 settembre 2007 e in data 13 settembre il Presidente di ATO-R Paolo Fioletta ha incontrato i cittadini di Buriasco per illustrare il procedimento che ha portato alla scelta finale e rispondere alle prime osservazioni.

Si precisa inoltre che ogniqualvolta i cittadini e/o le amministrazioni comunali hanno fatto richiesta di chiarimenti e/o di un incontro, ATO-R ha sempre dato la propria disponibilità.

3.1.5 Siti indicati dalle Amministrazioni Comunali

Osservazione 5:

Si richiede di accedere alla documentazione con cui i comuni avrebbero indicato i siti sui quali indagare e si fa notare che l'esclusione in corso d'opera di alcuni siti fa nascere l'interrogativo che le dovute verifiche prima dell'individuazione dei siti, almeno da parte delle Amministrazioni Comunali, siano state fatte solo parzialmente.

Controdeduzione:

La richiesta **non può essere accolta**.

I siti non sono stati “comunicati” ufficialmente ad ATO-R dalle Amministrazioni Comunali ma sono stati concordati con le stesse; sono pertanto il risultato di un processo condiviso che si è articolato in una serie di incontri cui hanno partecipato ATO-R, il consorzio ACEA e i sindaci dei comuni del Pinerolese.

Parallelamente alla individuazione dei siti da valutare, nel corso dei diversi incontri è stato definito con gli Amministratori il metodo da utilizzarsi per la valutazione dei siti. Le alternative di localizzazione e il metodo per la valutazione delle stesse sono stati presentati pubblicamente e condivisi dall'assemblea dei Sindaci del Consorzio ACEA del 28 maggio 2007.

La documentazione relativa è stata trasmessa in data **31 maggio 2007** a tutti i comuni interessati richiedendo alle diverse amministrazioni la “verifica dei dati utilizzati”.

Per ciò che concerne le verifiche che le amministrazioni comunali avrebbero dovuto fare ATO-R non ha titolo ad esprimersi in merito.

3.1.6 Osservazioni sui criteri utilizzati

Popolazione

Osservazione 6:

Si osserva che la fonte dei dati risulta incerta ed equivoca e che sono stati presi in considerazione solo i residenti nei 1500 m dal sito e non quanti sono presenti per altri motivi quali lavoro, scuola, ecc, anche nel buffer fino ai 3000 m dal sito.

Controdeduzione:

L'osservazione è **parzialmente accolta**.

Per tutti i siti considerati si è stimata la popolazione al 2001 (Censimento 2001) in quanto unico dato accessibile per sezione di censimento.

A seguito della comunicazione ufficiale dei 39 siti di indagine (28 maggio 2007), è stato richiesto ai comuni interessati di fornire i dati aggiornati della popolazione residente nei buffer dei 500, 1000 e 1500 m. Il comune di Buriasco, in quella occasione, non ha fornito dati specifici inerenti la popolazione residente nei suddetti buffer. La medesima richiesta è stata formulata a seguito della comunicazione della scelta dei 5 siti su cui approfondire l'indagine. Il comune di Buriasco con lettera del 3/8/2007, prot. 2633 (prot. ATO-R 00506 del 8/8/2007) [Delibera del Consiglio Comunale n. 30/2007] segnalava la presenza di ulteriori 277 residenti.

Segnalava inoltre la presenza di una scuola elementare (75 alunni), una scuola media (78 alunni), una scuola dell'infanzia (42 alunni) e un micronido (14 bimbi).

Dichiarava inoltre i seguenti numeri relativamente alle persone che frequentano l'intorno del sito per motivi di lavoro:

- 500 m: 30 persone (agricoltori);
- 1000 m: 70 persone (agricoltori);
- 1500 m: 110 agricoltori e 215 addetti all'artigianato, industria, servizi

Tabella 3– Confronto tra i dati ATO-R e i dati del Comune di Buriasco – Criterio C1 (Studio ATO-R)

	Dato ATO-R				Dato Comune Buriasco			
	0- 500	500 - 1000	1000-1500	0-1500	0- 500	500 - 1000	1000-1500	0-1500
Residenti	17	63	543	624	17	63	820	900
Scuole	-	-	-	-			209	209
Lavoro	1	3	221	225	30	70	325	425
Case di cura/ricoveri anziani	-	-	-	-			40	40
Presenti tot.	1	3	221	225	30	70	574	674

Come motivato nell'Allegato 1 allo studio, in quella occasione si era ritenuto maggiormente attendibile il dato di popolazione residente indicato nello studio di ATO-R., in quanto il dato comunicato dal comune di Buriasco non era riconducibile ad una documentata indagine anagrafica.

Si era inoltre provveduto a verificare che le scuole segnalate dal comune ricadono subito fuori il buffer dei 1500 m, ad eccezione di una parte del cortile; è stata invece accertata la presenza nel buffer dei 1500 m dal sito la casa dell'Anziano "La Consolata", che può ospitare fino a 38 persone.

Alla luce del documento di osservazioni a firma della dott.ssa Tesio e del dott. Bardelli che riporta il dato aggiornato della popolazione), si prende atto che la popolazione residente in Buriasco al 31/08/2007 è di 1398 abitanti.

L'incremento della popolazione negli ultimi anni è confermato dai dati Istat (reperibili all'indirizzo <http://demo.istat.it/>): al 2001 gli abitanti del Comune di Buriasco erano 1302, al 2006 1367. Un

incremento di 65 abitanti da distribuire su tutto il territorio comunale, non è comunque condizionante sui risultati dello studio.

L'attendibilità dei dati di popolazione utilizzati emerge chiaramente anche dal documento di Osservazioni allo studio ATO-R del Comune di Buriasco a firma Dott.Agr. Andrea Chiabrando, Dott.Geol. Francesco Peres (pag. 43):

“La valutazione della popolazione è stata effettuata in modo oggettivo da ATO-R, basandosi sui dati del Censimento ISTAT 2001 riferiti all'unità di censimento e attribuiti ai buffer in modo proporzionale alla superfici. L'unico rilievo è quello legato all'aggiornamento. Sarebbe forse stato possibile utilizzare dati più aggiornati anche se ci si rende conto che sarebbe stato estremamente difficile ottenere i dati aggiornati da tutti i comuni e distribuirli geograficamente in modo corretto. Tenendo conto che gli effetti sulla popolazione di una discarica realizzata seguendo i più moderni criteri costruttivi e gestionali dovrebbero essere minimi, si ritiene che tale criterio sia stato adeguatamente pesato”.

Per quanto riguarda la popolazione presente, direttamente connessa alle attività che ricadono all'interno del buffer dei 1500 m, si specifica che i presenti sono stati valutati attraverso il numero di addetti derivante dal Censimento dell'Industria e dei Servizi del 2001; quindi i dipendenti del municipio, i dipendenti dei 7 negozi, delle agenzie, ecc. sono già ricompresi nella valutazione effettuata.

In merito alla richiesta di estendere l'indagine della popolazione presente fino ai 3 Km dal sito si specifica che il PPGR 2006 indica la fascia di rispetto dai centri e nuclei abitati pari a 500 m; la scelta di ATO-R di estendere l'esame fino ai 1500 m è cautelativa; comunque si ribadisce quanto riportato nel capitolo 10 dello Studio preliminare: *“Conformemente al principio secondo cui all'aumentare della distanza dall'impianto di discarica si riduce il disagio per i cittadini, si ritiene che ad una distanza superiore al km i disturbi derivanti dalla presenza di una discarica siano pressoché inesistenti”.*

Rischi per la falda

Osservazione 7:

Considerato che la falda acquifera sottostante al sito si estende per diversi Km (presenza di una fitta rete di pozzi di captazione), non è stato considerato l'impatto ambientale sulla falda nel caso si verifici una perdita dalla discarica.

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta.**

I rischi per la falda sono stati valutati in maniera approfondita nello studio attraverso la definizione della classe di vulnerabilità dell'acquifero superficiale e della soggiacenza e, ancor prima, attraverso la verifica della distanza dei siti dai pozzi di approvvigionamento idrico.

In sede di macrolocalizzazione sono stati considerati in via cautelativa il maggior numero possibile di elementi di valutazione per garantire una scelta basata su criteri conservativi. Il calcolo della Vulnerabilità attraverso il metodo G.O.D. permette la definizione di un parametro rappresentativo delle caratteristiche litologiche dell'insaturo, della tipologia di acquifero e della soggiacenza; è stato pertanto utilizzato nella prima parte dello Studio un parametro complessivo relativo alla falda, che fosse il più completo sulla base dei dati bibliografici a disposizione. Nella seconda parte (microlocalizzazione) è stata data la priorità all'utilizzo di dati quantitativi sito-specifici e comunque strettamente attinenti alle disposizioni di legge in materia di discariche di rifiuti (D.Lgs 36/2003). Il valore della soggiacenza della falda rappresenta l'unico parametro escludente inerente le caratteristiche del sottosuolo indicato dalla normativa vigente e, in fase di approfondimento in cui venivano analizzati solo 5 siti, è stato possibile verificare le informazioni bibliografiche, attraverso misure dirette effettuate sul campo.

Non è stata sviluppata nello studio di localizzazione un'analisi di rischio sanitario-ambientale. Tale analisi è attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni nella gestione

delle discariche e dei siti contaminati, che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali. L'analisi di rischio trova applicazione nei casi di contaminazione certa o presunta della zona insatura e/o satura. Tale analisi richiede una mole notevole di dati relativi al sito, all'intorno territoriale ampio (presenza di bersagli) e all'impianto; una valutazione dei potenziali rischi connessi alla perdita di percolato dal telo impermeabile può essere effettuata nella fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Si precisa inoltre che:

- le discariche moderne sono costruite secondo una struttura a barriera in modo da isolare i rifiuti dal terreno, da rispettare standard igienici e da riutilizzare i biogas prodotti come combustibile per generazione di energia; in particolare, a protezione delle falde acquifere, è previsto un sistema di monitoraggio costituito da pozzi piezometrici posti lungo il perimetro della discarica.
- Il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, prevedendo misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche. Gli obiettivi dichiarati dalla norma sono:
 - minimizzare l'impatto delle discariche sull'ambiente (aria, acqua, suolo e sottosuolo) e i rischi per la salute, durante l'intero "ciclo di vita" delle stesse;
 - limitare la quantità e la pericolosità dei rifiuti destinati alla discarica;
 - attuare procedure adeguate di gestione e di controllo.

Per ciò che concerne i pozzi ad uso idropotabile si precisa che l'area di salvaguardia dei pozzi destinati al consumo umano, essendo criterio escludente ai sensi del PPGR, è stata considerata nella fase preliminare di selezione dei siti. In nessuno dei siti esaminati è stata riscontrata la presenza di aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile; si ritiene pertanto che non ci sia pericolo di contaminazione per i pozzi citati nell'osservazioni (pozzi SMAT e ACEA), in caso di perdita di percolato dal telo impermeabile, perdita che verrebbe comunque tempestivamente segnalata dai sistemi di monitoraggio previsti dalla normativa vigente.

Pregio agricolo

Osservazione 8: sono state tenute maggiormente in considerazione le colture biologiche e le aziende agrituristiche rispetto alla presenza delle aziende agricole che rappresentano la presenza più rilevante anche in relazione al fatturato della produzione agricola del pinerolese; non sono stati considerati dati reali e significativi sulle colture di mais, grano, colture sottoposte a rotazione annuale.

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

Il criterio del pregio agricolo utilizzato per selezionare tra 39 siti le 5 migliori ipotesi localizzative e pesato con il 20%, è stato valutato attraverso:

- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende biologiche (dato Regione Piemonte 2005), peso 0.20.
- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende Agrituristiche (dato 2007, Ufficio Turismo Provincia di Torino) peso 0.30.
- Presenza di coltivazioni di pregio quali vigneti, frutteti e nocioleti (buffer di 500m attorno al sito) [dati tratti dal Piano Territoriale e Forestale dell'IPLA], peso 0.25.

- Capacità d'uso che fornisce un'indicazione della fertilità agronomica e della potenziale capacità produttiva del suolo, desunta dalla cartografia Regionale (scala 1:25.000 per le aree pianeggianti) peso 0.25.

b) Qualora ATO-R avesse considerato esclusivamente o prevalentemente la capacità d'uso del suolo per definire il pregio agricolo delle aree studiate, i terreni che il Dott.Agr. Andrea Chiabrando, Dott.Geol. Francesco Peres definiscono a pagina 49 *"il fiore all'occhiello dell'agricoltura pinerolese (Cmf_A) ... l'impianto specializzato di mele e kiwi di Campiglione,..."* sarebbero stati considerati da un punto di vista agricolo alla stregua di aree improduttive, ricadendo in un'area con capacità d'uso del suolo di classe 4. Si è ritenuto pertanto fosse opportuno tenere conto nella prima fase anche di altri parametri in grado di esprimere in modo più completo il valore agricolo del territorio.

Il peso notevole attribuito alla presenza di agriturismi deriva dal considerare questi ultimi come attività ad elevato investimento e strettamente correlate all'agricoltura. In base alla definizione di cui alla Legge Regionale n. 38 del 23-03-1995 (articolo 2) per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all' articolo 230 bis del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- dare ospitalità in alloggi agrituristiche e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nonché somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;
- somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell'azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta persone comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le scolaresche in visita all' azienda;
- organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito dell'azienda disgiuntamente o congiuntamente alle attività di cui alle lettere a) e b), che siano connesse e integrate con le attività e le caratteristiche dell' azienda agricola e dell' ambiente rurale.

Sono considerati propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell' azienda agricola, quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne, nonché quelli provenienti da cooperative e consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale o regionale di cui l'azienda fa parte.

Le aziende agrituristiche presentano quindi una **strettissima correlazione con i fondi e i territori agricoli in cui operano**, e rappresentano forme di investimenti e di azioni di promozione del territorio; si tratta spesso di iniziative imprenditoriali già affermate, che potrebbero subire un importante impatto a seguito della localizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti nelle loro vicinanze.

Per quanto riguarda la valutazione dei terreni coltivati a mais, grano e foraggiere, questa è stata effettuata utilizzando i dati della Banca Dati Regionale delle Aziende Agricole. Incrociando i dati relativi alle aziende con la base cartografica catastale, è stato ricostruito l'uso reale del suolo nell'intorno di ciascuno dei cinque siti soggetti ad analisi di approfondimento.

L'elaborazione di una mole consistente di dati avrebbe reso estremamente complessa l'estensione di tale analisi ai 39 siti d'indagine.

In merito alla valutazione dell'alterazione della fertilità e produttività dei suoli coltivati su un'area di espansione non solo limitrofe al sito previsto per la discarica o in caso di inquinamento delle

falde, è necessario innanzitutto osservare che questo eventuale criterio non potrebbe costituire elemento discriminante tra i diversi siti.

Si ricorda inoltre che le discariche moderne sono costruite secondo una struttura a barriera in modo da isolare i rifiuti dal terreno, da rispettare standard igienici e da riutilizzare i biogas prodotti come combustibile per generazione di energia; in particolare, a protezione delle falde acquifere, è previsto un sistema di monitoraggio costituito da pozzi piezometrici posti lungo il perimetro della discarica.

Il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, prevedendo misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull’ambiente, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche.

Seguendo queste indicazioni progettuali e gestionali si ritiene che non sussista il rischio di alterazioni della fertilità e della produttività dei suoli limitrofi o di aree vaste

Economicità e sostenibilità dell’impatto ambientale

Osservazione 9:

Non si è proceduto a calcolare sia la perdita di economicità del territorio considerato sia la sostenibilità d’impatto ambientale riferita a rischio ambientale, salute della popolazione, alterazione del fatturato economico delle aziende

Controdeduzione:

L’osservazione **non può essere accolta**.

Questi aspetti non sono stati presi in considerazione perché non rientravano tra i criteri d’indagine concordati; inoltre costituiscono oggetto d’indagine in sede di valutazione d’impatto ambientale (VIA) del progetto dell’impianto.

Il Dpcm 27 dicembre 1988, che reca le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, prevede che questi si articolino secondo il quadro di riferimento programmatico, progettuale e ambientale. In particolare l’art. 5 del decreto prevede che il quadro di riferimento ambientale si componga delle seguenti parti:

Quadro di riferimento ambientale

1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.
2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all’allegato III integrato, ove necessario e d’intesa con l’amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:
 - a) definisce l’ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
 - b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l’eventuale criticità degli equilibri esistenti;
 - c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;
 - d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
 - e) documenta i livelli di qualità preesistenti all’intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.
3. In relazione alle peculiarità dell’ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto come precisato nell’allegato III, il quadro di riferimento ambientale:

- a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
- c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
- d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
- e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
- f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.

Viabilità e distanza dal centro di maggior produzione ACEA

Osservazione 10:

Si contesta il fatto che ACEA indichi come criterio di economicità la riduzione dei costi del servizio, e che i cittadini siano tenuti in considerazione solo con riferimento al pagamento della tassa

Controdeduzione:

Il criterio esaminato è stato, come gli altri, concordato dall'assemblea dei sindaci; la scelta è stata indotta dalla considerazione che gli aggravii economici sul servizio (derivanti, per esempio dalla distanza del sito di discarica dal centro di maggiore produzione) si ripercuotono inevitabilmente sulla tariffa dei cittadini; tuttavia, considerato il valore marginale del criterio (come già ribadito a pag. 37 della proposta di studio) è stato attribuito un peso ridotto (5%).

Per quanto riguarda gli aspetti che si propone di prendere in considerazione per la valutazione dell'economicità (corretta e incisiva raccolta differenziata, programma di monitoraggio delle discariche) si precisa che, pur essendo questi correlati agli aspetti economici relativi alla gestione di una discarica, non avrebbe senso considerarli nella fase di indagine territoriale volta alla localizzazione dell'impianto, in quanto, essendo uguali per tutti i siti, non permetterebbero di discriminare tra le diverse alternative.

3.1.7 Nuovi criteri da approfondire

Osservazione 11:

Si richiede di approfondire i seguenti argomenti:

- classificazione dei rifiuti, con particolare riferimento alla tipologia di rifiuti che i cittadini devono raccogliere per lo smaltimento in discarica;
- dati informativi sulle quantità e qualità dei rifiuti e sulla conseguente attività per lo smaltimento (requisiti, piano di attività, tempi di attuazione della discarica, verifica dei rifiuti autorizzati allo smaltimento, relazione annuale di monitoraggio);
- ubicazione del sito e valutazione d'impatto ambientale: in sede di VIA si richiede di verificare:
 - la presenza di popolazione fino ai 3000 m dal sito;
 - idrografia di superficie;
 - il rischio che le acque superficiali entrino in contatto con i rifiuti;
 - ricostruzione delle capacità delle differenti tipologie di falde acquifere;
 - individuazione della falda primaria;
 - struttura della vegetazione reale e fauna presente

Controdeduzione:

L'osservazione **non è pertinente**.

I criteri da analizzare sono stati concordati con le Amministrazioni Comunali. In particolare l'esame dei dati relativi alla qualità e quantità di rifiuti da conferire in discarica e un inquadramento sulla classificazione dei rifiuti non sono criteri discriminanti ai fini della scelta del sito più adeguato per la localizzazione.

Gli aspetti ambientali che si richiede di approfondire saranno presi in esame nella fase autorizzativa con riferimento alla normativa vigente (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 36/2003). In particolare, l'allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 elenca le informazioni che dovranno essere inserite nello studio di impatto ambientale che costituisce il documento oggetto di esame da parte dell'amministrazione competente per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

ALLEGATO V

Informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
 - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
 - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
 - la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecnologie disponibili;
 - una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;
 - le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative prese in esame, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente o proponente, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente, nonché del rapporto costi-benefici.
3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.
4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente, positivi e negativi, dell'opera o intervento progettato, sia in fase di realizzazione che di esercizio:
 - dovuti all'esistenza del progetto;
 - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
 - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

3.1.8 Valutazione tecnica sull'analisi multi criteri e sui parametri utilizzati

Osservazione 12:

Si chiede se è stata effettuata l'analisi:

- Sul metodo, applicando diversi metodi di standardizzazione per verificare la dipendenza dei risultati dal metodo di calcolo;
- Sui criteri aggiungendo o eliminando alcuni criteri per verificare la loro selettività;
- Sui pesi (la più applicata): facendo variare i giudizi di merito di alcuni criteri permettendo di constatare il grado di influenza di ogni fattore sulla decisione finale.

Controdeduzione:

L'osservazione è **parzialmente accolta**.

Per selezionare le più idonee alternative di localizzazione tra le numerose proposte (ben 39 siti) si è fatto ricorso ad un metodo di **confronto multicriteriale**.

L'analisi a multi criteri è un tipo di approccio che include una ricca varietà di tecniche che si basano sul medesimo schema: rendere espliciti i contributi delle diverse opzioni di scelta nei confronti dei diversi criteri o attributi. I criteri sono lo strumento attraverso il quale le varie alternative vengono comparate l'un l'altra rispetto all'obiettivo del decisore. **Tali criteri** sono le regole, i principi che si assumono come norma di giudizio e, nel caso in esame, **non sono stati stabiliti da ATO-R** ma sono il risultato di un processo decisionale che ha coinvolto tutte le amministrazioni comunali del Pinerolese. Il metodo di comparazione dei siti sulla base dei diversi criteri (sommatoria ponderata), volutamente semplice al fine di essere comunicabile e ripercorribile, è stato condiviso con l'assemblea dei sindaci; nello stesso modo è stato condiviso con l'assemblea dei sindaci il metodo di standardizzazione (semplice divisione del punteggio di ciascun sito relativamente ad un dato criterio per il punteggio massimo attribuito per lo stesso criterio).

Lo scopo dell'analisi di sensitività è quello di verificare gli effetti che le perturbazioni degli input (dati, preferenze del decisore) hanno sugli output, cioè sull'ordinamento delle alternative; se infatti tali cambiamenti non influenzano in modo significativo gli output, l'ordinamento è considerato robusto mentre, se ciò non accade, sarà necessario modificare alcune fasi del processo in modo adeguato.

Nel caso in esame le preferenze del decisore, ossia i pesi, sono da considerarsi delle costanti e pertanto, alla luce di come è stato impostato il processo decisionale, qualsiasi variazione di tali pesi, nella fase iniziale di screening, sarebbe stata da parte di ATO-R del tutto arbitraria.

Essi infatti nella prima fase del processo (selezione di 5 ipotesi localizzative a partire da 39 siti) sono stati condivisi dalle amministrazioni dei territori interessati dall'indagine; nella seconda fase (selezione della migliore ipotesi localizzativa) sono stati attribuiti da ATO-R pesi equivalenti (25%) ad aspetti (popolazione e potenziale disturbo da odori, agricoltura, falda, beni ambientali e culturali), la cui importanza è stata evidenziata non solo nel corso di incontri pubblici, ma anche attraverso documenti ufficiali.

Per ciò che concerne la discrezionalità del metodo occorre precisare che essa è una caratteristica intrinseca dell'analisi multicriteriale. L'AMC darà un risultato diverso a seconda di quali criteri verranno inclusi, di quali funzioni di utilità si attribuiranno e di quale set di pesi verrà applicato. Tutte queste variabili sono lecitamente arbitrarie, e perciò quest'arbitrarietà non è contestabile, tanto più che nello studio in esame ATO-R ha cercato di ridurre ai minimi termini l'arbitrarietà nel processo decisionale, rendendo partecipi i soggetti interessati in ogni fase del procedimento al punto di fornire persino il foglio di calcolo excel, disponibile, in corso d'opera ad accettare qualsiasi contributo finalizzato ad ottimizzare l'analisi.

Si procede di seguito ad esaminare le critiche specifiche mosse al metodo di calcolo e/o al procedimento seguito.

1) Normalizzazione dei dati o definizione delle funzioni utilità

Nell'ambito di un'analisi multicriteri è necessario trasformare il valore di ogni indicatore in una misura (spesso adimensionale) che rappresenta il grado di soddisfazione, o di utilità, del decisore; per tutti i criteri deve essere usata la stessa scala cioè lo stesso condominio. Nel caso in esame, come esplicitamente dichiarato nel corso degli incontri pubblici, per i cinque indicatori corrispondenti ai criteri concordati per la fase di screening (popolazione, rischi per la falda, pregio agricolo, viabilità, economicità) è stata scelta una scala di variazione tra 0 (condizione migliore ai fini della localizzazione) e 1 (condizione più sfavorevole); la normalizzazione è stata effettuata attraverso una semplice divisione per il massimo punteggio attribuito relativamente ad un dato criterio.

Unicamente allo scopo di ricondurre i cinque indicatori ad uno stesso condominio (appunto 0 – 1) si è optato, per quei criteri costituiti a loro volta da più sottocriteri (falda, pregio agricolo, viabilità) per quella che è stata definita nell'osservazione "doppia normalizzazione".

Per una maggiore chiarezza e trasparenza **si accoglie** l'osservazione secondo cui questo procedimento è inutile e potrebbe risultare pericoloso esplicitando, nello studio definitivo, i sottocriteri come segue:

criterio	sottocriterio	Peso%	Peso%
popolazione	Residenti	30%	50%
	presenti	20%	
Rischi falda	vulnerabilità	14%	20%
	soggiacenza	6%	
Pregio agricolo	Coltivazioni di pregio	5%	20%
	Capacità d'uso	5%	
	Aziende biologiche	4%	
	Agriturismi	6%	
Viabilità	Tipologia strade	3%	5%
	Attraversamento	2%	
Economicità	economicità	5%	5%

Per ciò che concerne l'operazione di normalizzazione esistono numerose funzioni che consentono questa trasformazione (Zero-Max, Min-Max, Somma, etc). La loro applicazione può ovviamente influenzare il risultato finale.

In una fase iniziale di screening in cui non si vuole individuare il sito migliore ma semplicemente individuare un numero **concordato** di siti (nel caso in esame **5**) su cui approfondire l'indagine, la funzione utilizzata (zero-max o row maximum), comprensibile a tutti per la sua semplicità, si presta bene allo scopo; tale funzione, proprio per la sua semplicità, rispecchia la volontà di ATO-R di condurre un processo trasparente e ripercorribile.

La scelta della funzione di standardizzazione è stata fatta "a priori" e la scelta di sottoporre ad analisi di dettaglio "solo" i primi 5 in graduatoria è stata comunicata pubblicamente in data 10 luglio 2007; in quella sede nessuno ha evidenziato la necessità di approfondire l'analisi su ulteriori alternative di localizzazione.

Standardizzazione	Funzione
Row maximum	x/x_{max}
Ideal value	$(x-x_{min id.})/(x_{max id.}-x_{min id.})$
Average value	x/x_{mean}
interval standardisation	$(x-x_{min row})/(x_{max row}-x_{min row})$
Additive constrain	$x/\sum x_{row}$
Vector normalisation	$x/\sqrt{x^2}$

2) Assegnazione dei pesi

I pesi così come la definizione stessa dei criteri, sono il risultato di un processo condiviso con le amministrazioni coinvolte, non sono cioè stati stabiliti “direttamente” da ATO-R.

Per ciò che concerne l'utilizzo del metodo Delphi, **l'osservazione non è pertinente**: non è ATO-R che avrebbe dovuto coinvolgere “altri rappresentanti della società”.

ATO-R ha reso partecipi del procedimento in corso amministrazioni comunali e associazioni di categoria; queste a loro volta avrebbero dovuto coinvolgere i cittadini.

Il metodo di comparazione (sommatoria ponderata), i criteri e il relativo peso sono stati condivisi pubblicamente (10 luglio 2007 Pinerolo, 18 luglio 2007 Rivalba) e, si ritiene, non essendo pervenute osservazioni in merito entro la fine di luglio, che siano stati accettati.

Tuttavia, in merito all'analisi di sensitività sul metodo, ATO-R ha verificato che, pur variando i pesi come indicato nell'osservazione (Caso 2) i primi 6 siti rimangono gli stessi:

- Caso 1:
 - Popolazione: 50%
 - Falda: 20%
 - Pregio agricolo: 20%
 - Viabilità: 5%
 - Economicità: 5%
- Caso 2:
 - Popolazione: 40%
 - Falda: 25%
 - Pregio agricolo: 25%
 - Viabilità: 5%
 - Economicità: 5%

3) Definizione di matrici di valutazione

a) Definizione dei criteri di valutazione

Risulta assolutamente **priva di fondamento** l'affermazione:

“Con i sindaci del consorzio ACEA sono stati condivisi esclusivamente i criteri popolazione, falda, pregio agricolo, economicità e viabilità, ma non stati resi noti i sotto attributi di ciascuna categoria. Un altro punto che non è stato discusso durante le riunioni ACEA è il valore attribuito ad alcuni criteri come ad esempio quello relativo alla capacità d'uso”.

Nel corso dell'assemblea dei sindaci del 10 luglio 2007 e nel corso dell'incontro pubblico tenutosi a Rivalba il 18 luglio 2007 è stata esposta in maniera chiara e trasparente la procedura seguita evidenziando oltre che i pesi attribuiti ai cinque criteri anche quelli attribuiti ai sottocriteri. In data 13 luglio 2007 (Prot. ATO-R 433/2007) è stata inviata una lettera ai sindaci dei 5 comuni risultati primi dalla fase di screening (Frossasco, Buriasco, Cercenasco, Scalenghe, Pinerolo) allegando:

- uno stralcio della ricognizione preliminare alla localizzazione di una discarica per rifiuti urbani nel Bacino Pinerolese;
- la presentazione svolta dal Presidente dell'ATO-R, arch. Paolo Foietta, nella suddetta occasione;
- il modello di calcolo della graduatoria.

Si contestano i pesi attribuiti ai diversi sottocriteri del pregio agricolo sostenendo la maggiore importanza della capacità d'uso del suolo.

Qualora ATO-R avesse considerato esclusivamente o prevalentemente la capacità d'uso del suolo per definire il pregio agricolo delle aree studiate, i terreni che il Comune di Buriasco nelle osservazioni tecniche (pagina 49) definisce "il fiore all'occhiello dell'agricoltura pinerolese (Cmf_A) ... l'impianto specializzato di mele e kiwi di Campiglione,..." sarebbero stati considerati da un punto di vista agricolo alla stregua di aree improduttive, ricadendo in un'area con capacità d'uso del suolo di classe 4. Si è ritenuto pertanto fosse opportuno tenere conto nella prima fase anche di altri parametri in grado di esprimere in modo più completo il valore agricolo del territorio.

Si precisa che l'ATO-R, in seguito alle osservazioni pervenute sullo Studio di localizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi del Pinerolese, ha approfondito le tematiche relative alla capacità d'uso del suolo e ha rilevato l'esistenza di una cartografia aggiornata realizzata dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – IPLA spa e acquisita dalla Regione Piemonte. La "Carta della capacità d'uso dei suoli" della Regione Piemonte (disponibile all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni) rappresenta la copertura relativa ai suoli del Piemonte alla scala 1:50.000 aggiornata all'anno 2006 (metadato disponibile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/cartografia.htm).

A proposito di tale documento sul sito della Regione si legge:

"La Carta dei suoli a scala 1:50.000 costituisce attualmente lo strumento di maggior dettaglio per la divulgazione delle conoscenze sui suoli piemontesi. Questa cartografia fornisce un inventario dei suoli al fine di sostenere le politiche locali concernenti la pianificazione agraria, forestale ed ambientale e costituisce la base attuale delle conoscenze per eventuali approfondimenti a scala di maggior dettaglio su temi specifici. È quindi uno strumento concepito per il governo del territorio regionale ed è correntemente utilizzato dai settori tecnici della Pubblica Amministrazione centrale e locale e dal mondo professionale".

Dalla consultazione di tale carta emerge che il sito Bur_B così come altri siti analizzati, ricade non in classe 1 di capacità d'uso del suolo, come erroneamente sostenuto dallo Studio Preliminare di ATO-R e ripreso dalle "Osservazioni allo Studio di ATO-R" presentate dal Comune di Buriasco, ma in **classe 2**, come precisato nella nota IPLA prot. ATO-R 729 del 26 novembre 2007 (Allegato 2): **"Per l'area di vostro interesse la carta della capacità d'uso dei suoli a scala 1:50.000 definisce una seconda classe di capacità d'uso con una sottoclasse S4 che individua nella fertilità del suolo l'elemento maggiormente limitante"**.

Alla luce di quanto sopra è stata ricalcolata la graduatoria attribuendo un punteggio compreso tra 0 e 1 e considerando come massima penalizzazione la classe 2 di capacità d'uso (punteggio pari ad 1); tra le 39 ipotesi localizzative non vi è infatti alcun sito avente capacità d'uso del suolo pari a 1.

b) Individuazione delle possibili alternative

Si chiede il perché della mancata sostituzione dei due siti di Frossasco e di Cum_A con altrettanti siti degli stessi comuni.

L'osservazione relativa all'inserimento di un ulteriore sito a seguito dell'esclusione di Fros_A e di Fros_B **non può essere accolta**.

L'analisi di dettaglio è stata condotta, conformemente agli impegni assunti, su 5 siti, includendo nell'indagine Fros_B una volta escluso Fros_A. Il sito Fros_B, come già indicato nello studio, è stato oggetto dell'analisi di dettaglio ed escluso proprio in seguito a quanto emerso da tale analisi (soggiacenza inferiore a 3 m dal piano campagna).

Si fa notare che anche il Comune di Buriasco concorda con ATO-R sulla scelta di escludere dal procedimento i siti di Fros_A e Fros_B:

"i motivi che hanno portato all'esclusione dei siti di Fros_a e Fros_B sono chiari e non sollevano obiezioni" (pag 54 del documento di osservazioni a firma dei tecnici Chiabrando e Peres).

I 22 siti sono il risultato di un processo condiviso e partecipato: l'intenzione di indagare in maniera approfondita le prime cinque ipotesi localizzative in graduatoria (ricadenti nei Comuni di Frossasco, Scalenghe, Cercenasco, Pinerolo e Buriasco) è stata comunicata in data 10 luglio 2007 all'assemblea dei sindaci e la relativa documentazione trasmessa nei giorni successivi al fine di acquisire eventuali osservazioni da parte dei comuni interessati. L'esclusione di Fros_A

ha comportato l'inserimento nella rosa dei cinque del sito Fros_B localizzato nel medesimo comune; l'inserimento da parte di ATO-R nella fase finale dell'indagine di ulteriori ipotesi localizzative in seguito all'esclusione di Fros_B sarebbe risultato quantomeno arbitrario.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa a Cum_A non è assolutamente corretto affermare che il sito è stato escluso dall'indagine. Non avendo a disposizione dati bibliografici su soggiacenza e vulnerabilità per il sito (l'area non è interessata dalle due carte della Provincia di Torino utilizzate nello Studio), in via cautelativa è stato valutato come se fosse caratterizzato dalla situazione più critica in riferimento alla falda.

Nello studio definitivo ATO-R si considererà per il sito in questione una vulnerabilità bassa e una soggiacenza di 10-15 m derivante dai dati relativi ai pozzi più vicini (fonte Webgis Provincia di Torino).

4) Osservazioni relative alla terza parte del documento

L'osservazione **non può essere accolta**.

Per quanto riguarda l'utilizzo di criteri diversi tra la prima e la seconda fase dell'indagine si rinvia a quanto già precisato nello studio:

“La ricognizione ha consentito di definire una prima graduatoria finalizzata ad individuare la rosa ristretta dei siti su cui approfondire l'analisi territoriale ed ambientale. L'analisi della rosa ristretta dei siti, costituisce, ai sensi delle norme del PPGR una nuova fase di analisi; ognuno dei siti viene riesaminato; i criteri iniziali di valutazione vengono integrati con nuovi criteri utilizzando quindi informazioni di maggior dettaglio ed estendendo l'analisi ad altre tematiche non trattate nella fase preliminare quali emissioni odorigene, valutazioni paesaggistiche, presenza di attività agricolo-zootecniche, frazionamento e uso reale del suolo, verifica puntuale della soggiacenza attraverso misure su campo.”

L'utilizzo di nuovi criteri di valutazione scaturisce sia dalle specifiche richieste avanzate nel corso della conferenza dei Sindaci (emissioni odorigene) sia dalle osservazioni scritte inviate dallo stesso Comune di Buriasco e da altri Comuni (importanza del patrimonio zootecnico e numero e qualità delle aziende agricole), sia dalla possibilità, derivante dal numero limitato di siti da indagare nella seconda fase, di studiare in modo puntuale diversi criteri e di accedere ed elaborare una mole consistente di dati per ogni sito.

Si ricorda inoltre che l'analisi sulle emissioni odorigene è stata esplicitamente richiesta durante la conferenza dei Sindaci del Consorzio ACEA del 10 luglio 2007 dal Vicepresidente di ACEA Scalerandi. Tale approfondimento era stato proposto anche dal Comune di Cercenasco, come si evince dalle osservazioni allo studio di localizzazione (protocollo ATO 673 del 05.11.2007) a firma del Comune di Cercenasco.

La necessità di un approfondimento sugli allevamenti è stato richiesto dai Comuni interessati (Buriasco, Cercenasco, Scalenghe, Pinerolo) che nei documenti inviati nella fase finale dello studio (prot. ATO-R 506 del 08/08/2007, prot. ATO-R 465 del 31/07/2007, prot. ATO-R 495 del 06/08/2007, prot. ATO-R 514 del 16/08/2007) hanno evidenziato la presenza di rilevanti attività zootecniche nei pressi dei siti analizzati.

Inevitabilmente, approfondendo le indagini, si è dovuto rivedere i pesi dei diversi criteri, non snaturando il valore delle analisi della prima fase, dalla quale sono scaturiti i siti su cui svolgere l'indagine di dettaglio. Avendo la possibilità di disporre di nuovi, più numerosi, più puntuali e approfonditi dati e di utilizzare nuovi criteri, si sono effettuate nuove elaborazioni, riproporzionando inevitabilmente i pesi dei criteri, per tenere conto del disturbo da odore, della qualità del paesaggio, etc ed escludendo i criteri “economicità” e “viabilità”.

Per ciò che concerne il **criterio relativo alla falda** si precisa quanto segue.

In sede di macrolocalizzazione sono stati considerati in via cautelativa il maggior numero possibile di elementi di valutazione per garantire una scelta basata su criteri conservativi. Il calcolo della Vulnerabilità attraverso il metodo G..O.D. permette la definizione di un parametro rappresentativo delle caratteristiche litologiche dell'insaturo, della tipologia di acquifero e della

soggiacenza; abbiamo pertanto utilizzato nella prima parte dello Studio un parametro complessivo relativo alla falda che fosse il più completo sulla base di dati bibliografici a disposizione. Nella seconda parte (microlocalizzazione) è stata data la priorità all'utilizzo di dati quantitativi sito-specifici e comunque strettamente attinenti alle disposizioni di legge in materia di discariche di rifiuti (D. Lgs 36/2003). Il valore della soggiacenza della falda rappresenta l'unico parametro escludente inerente le caratteristiche del sottosuolo indicato dalla normativa vigente e, in fase di approfondimento in cui venivano analizzati solo 5 siti è stato possibile verificare le informazioni bibliografiche attraverso misure dirette effettuate sul campo.

Si fa notare che quei criteri che sono stati ripresi nella seconda parte dello studio (popolazione, pregio agricolo e falda) sono stati modificati e arricchiti al fine di fornire informazioni di maggiore dettaglio e specificità, dando una più elevata rappresentatività allo studio.

Per ciò che concerne l'eccessiva importanza attribuita alla soggiacenza (valutata implicitamente anche nel criterio "sottrazione di suolo agricolo") si precisa quanto segue. La soggiacenza è un parametro fondamentale, considerato, nell'ambito della progettazione di discariche dalla normativa vigente e come tale è stato considerato; esso è poi strettamente correlato alla sottrazione di uso agricolo in quanto, a parità di distanza tra il fondo della discarica e il pelo libero della falda, maggiore è la soggiacenza maggiore è la porzione di volumetria complessiva interrata con indubbi vantaggi gestionali e paesaggistici. Si tratta quindi di parametri correlati ma non coincidenti.

Nell'osservazione si propone l'applicazione ai 5 siti oggetto di analisi di dettaglio di altri metodi di comparazione di più alternative quali ad esempio la matrice degli indici di concordanza e discordanza.

Si precisa quanto segue:

- a) il metodo (sommatoria ponderata) è stato ampiamente condiviso nel corso del procedimento di localizzazione;
- b) è stata condotta un'analisi di sensitività che ha confermato i risultati dello Studio Preliminare:
 - variando i pesi attribuiti ai criteri fino ad attribuire un peso pari al 50% alla popolazione (caso 2);
 - variando le funzioni di standardizzazione (zero-max, min-max, somma) e il metodo (sommatoria ponderata, matrice degli indici di concordanza e discordanza).

criterio	Caso 1	Caso 2
c1-popolazione	15%	50%
c2-odori	10%	5%
c3-falda	25%	20%
c4-agricoltura	25%	20%
c5-paesaggio, beni	25%	5%

3.2 Integrazioni al documento a firma di Maddalena Ferrero, Angelo Pasqualino, Daniela Ramella, Federico Pasqualino, Luisella Fassi, prot. 737 del 27/11/2007

Il documento di seguito analizzato (prot. 737 del 27/11/2007) costituisce un'integrazione al documento del "Comitato "Buriasco contro la discarica" (prot. ATO-R 670 del 5/11/2007) a firma di Maddalena Ferrero, Angelo Pasqualino, Daniela Ramella, Federico Pasqualino, Luisella Fassi.

Osservazione 1:

Come mai non è stato assegnato punteggio 1 alla classe di vulnerabilità molto alta? Quale criterio è stato seguito per attribuire valore alle varie classi? Come mai non è stata utilizzata una funzione lineare per determinare i valori?

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Nella fase di screening iniziale sono stati utilizzati ai fini della selezione dati bibliografici derivanti da fonti ufficiali, nel caso specifico la "Carta della vulnerabilità della falda idrica a superficie libera (scala 1:100.000, anno 1999, autori: Bortolami, De Luca, Masciocco, Morelli); tale carta è stata realizzata nell'ambito della convenzione quadro tra la Provincia di Torino e l'Università degli Studi di Torino per attività di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'attività istituzionale del Settore Ambiente – *Attività di ricerca sul tema: individuazione delle aree potenzialmente idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti; proposta di una rete di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee; realizzazione di cartografie tematiche aggiornabili.*

Nell'elaborazione di tale carta si è fatto riferimento al metodo GOD, un metodo ampiamente riconosciuto dalla bibliografia internazionale che comprende l'analisi di pochi parametri facilmente e univocamente rintracciabili per tutto il territorio analizzato, consentendo di mantenere basso il grado di inesattezza del sistema e le difformità connesse al più o meno dettagliato quadro dei dati disponibili.

L'Indice GOD può essere compreso tra 0 e 1 e corrisponde a cinque gradi di vulnerabilità individuati dagli autori, a cui si aggiunge la classe "vulnerabilità inesistente o nulla" in caso si sia in mancanza di acquifero:

- 0÷0,1: vulnerabilità trascurabile;
- 0,1÷0,3: vulnerabilità bassa;
- 0,3÷0,5: vulnerabilità moderata;
- 0,5÷0,7: vulnerabilità alta;
- 0,7÷1: vulnerabilità elevata.

Nella fase di screening per ciascun sito è stata individuata attraverso la carta di cui sopra la classe di vulnerabilità e attribuito un punteggio corrispondente al valore medio di ciascuna classe:

- 0÷0,1: vulnerabilità trascurabile **0.05**
- 0,1÷0,3: vulnerabilità bassa **0.20**
- 0,3÷0,5: vulnerabilità moderata **0.40**
- 0,5÷0,7: vulnerabilità alta **0.60**
- 0,7÷1: vulnerabilità elevata **0.85**

In tale fase iniziale di confronto tra ben 39 alternative, non è proponibile l'utilizzo per ogni ipotesi localizzativa del valore dell'indice GOD sito-specifico.

Si precisa che per il sito Bur_B l'indice GOD determinato da ATO-R risulta non 0.49 come riportato nelle osservazioni, ma 0.42.

Osservazione 2:

Si richiede una più accurata misurazione dei dati relativi ai 39 siti.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

I dati utilizzati da ATO-R nella fase di screening derivano da fonti bibliografiche e da verifiche puntuali; si ritengono pertanto attendibili ed accurati.

Nello specifico si evidenzia che la soggiacenza del sito Fros_B, considerata nella fase di screening compresa nella classe 3-5 m, è risultata pari a 2.50 m dalle misure su campo effettuate nel pozzo più vicino al sito nella fase di approfondimento; si precisa inoltre che tutti i valori di soggiacenza indicati dalla Carta e utilizzati nella fase di screening sono stati verificati attraverso i dati relativi ai pozzi del Web Gis cartografico della Provincia di Torino.

Si fa notare inoltre che in seguito all'incontro pubblico presso ACEA SpA del 28 maggio 2007 in cui sono stati resi noti i 39 siti di indagine, sono state trasmesse a tutte le amministrazioni comunali coinvolte le schede relative ai siti localizzati nel territorio di competenza sollecitando le stesse ad un'accurata verifica dei dati. Nelle schede era riportato tra le altre informazioni anche il dato di soggiacenza dedotto dalla carta e i valori di soggiacenza riscontrati nelle vicinanze del sito durante la trivellazione di pozzi ad uso irriguo utilizzati per verificare l'attendibilità della cartografia.

Osservazione 3:

Perché a seguito dell'esclusione di Fros_B non è stato inserito in graduatoria Non_1?

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

A pag 54 del documento presentato dal Comune di Buriasco gli autori concordano con ATO-R sulla scelta di escludere dal procedimento i siti di Fros_A e Fros_B: *"i motivi che hanno portato all'esclusione dei siti di Fros_a e Fros_B sono chiari e non sollevano obiezioni"*.

L'analisi di dettaglio è stata condotta, conformemente agli impegni assunti, su 5 siti, inserendo nell'indagine il sito Fros_B, una volta accertata la inevitabile esclusione del sito Fros_A. Il sito Fros_B, come già indicato nello studio, è stato oggetto dell'intera analisi di dettaglio ed è stato escluso proprio a seguito di quanto emerso nel corso di tale analisi di approfondimento (soggiacenza della falda inferiore a 3 m dal piano campagna)

I 22 siti sono il risultato di un processo condiviso e partecipato: l'intenzione di indagare in maniera approfondita le prime cinque ipotesi localizzative in graduatoria (ricadenti nei Comuni di Frossasco, Scalenghe, Cercenasco, Pinerolo e Buriasco) è stata comunicata in data 10 luglio 2007 all'assemblea dei sindaci e la relativa documentazione trasmessa nei giorni successivi al fine di acquisire eventuali osservazioni da parte dei comuni interessati. L'esclusione di Fros_A ha comportato l'inserimento nella rosa dei cinque del sito Fros_B localizzato nel medesimo comune; l'inserimento da parte di ATO-R nella fase finale dell'indagine di ulteriori ipotesi localizzative in seguito all'esclusione di Fros_B sarebbe risultato quantomeno arbitrario.

3.3 Documento del Comitato “Buriasco contro la discarica” denominato a firma della dr.ssa Manuela Tesio e del dott. Alessandro Bardelli

Si riportano di seguito le controdeduzioni alle osservazioni esposte nel documento del Comitato “Buriasco contro la discarica” a firma della dr.ssa Manuela Tesio e del dott. Alessandro Bardelli.

3.3.1 Contesto di riferimento e processo di condivisione

Osservazione 1:

I criteri adottati per la fase finale dello studio sono difforni da quelli condivisi dai sindaci del Consorzio ACEA ed utilizzati per la definizione della graduatoria e questo ha determinato *“l’inspiegabile passaggio del sito di Buriasco dal 5° posto nella classifica iniziale della rosa ristretta al 1°”*;

Controdeduzione:

L’osservazione è **parzialmente accolta**.

Per quanto riguarda l’utilizzo di criteri diversi tra la prima e la seconda fase dell’indagine si rinvia a quanto già precisato nello studio:

“La ricognizione ha consentito di definire una prima graduatoria finalizzata ad individuare la rosa ristretta dei siti su cui approfondire l’analisi territoriale ed ambientale. L’analisi della rosa ristretta dei siti, costituisce, ai sensi delle norme del PPGR una nuova fase di analisi; ognuno dei siti viene riesaminato; i criteri iniziali di valutazione vengono integrati con nuovi criteri utilizzando quindi informazioni di maggior dettaglio ed estendendo l’analisi ad altre tematiche non trattate nella fase preliminare quali emissioni odorigene, valutazioni paesaggistiche, presenza di attività agricolo-zootecniche, frazionamento e uso reale del suolo, verifica puntuale della soggiacenza attraverso misure su campo.”

L’elaborazione della graduatoria dei 39 siti ha avuto come obiettivo quindi la sola definizione di una rosa ristretta di siti su cui approfondire l’indagine e non l’ordinamento di questi siti in funzione dell’idoneità alla localizzazione; tale ordinamento è stato l’obiettivo dell’analisi di dettaglio nella quale i cinque siti sono stati valutati ex-novo.

L’utilizzo di nuovi criteri di valutazione scaturisce sia dalle specifiche richieste avanzate nel corso della conferenza dei Sindaci (emissioni odorigene) sia dalle osservazioni scritte inviate dallo stesso Comune di Buriasco e da altri Comuni (importanza del patrimonio zootecnico e numero e qualità delle aziende agricole), sia dalla possibilità, derivante dal numero limitato di siti da indagare nella seconda fase, di studiare in modo puntuale diversi criteri e di accedere ed elaborare una mole consistente di dati per ogni sito.

Si ricorda inoltre che l’analisi sulle emissioni odorigene è stata esplicitamente richiesta durante la conferenza dei Sindaci del Consorzio ACEA del 10 luglio 2007 dal Vicepresidente di ACEA Scalerandi. Tale approfondimento era stato proposto anche dal Comune di Cercenasco, come si evince dalle osservazioni allo studio di localizzazione (protocollo ATO 673 del 05.11.2007) a firma del Comune di Cercenasco.

La necessità di un approfondimento sugli allevamenti è stato richiesto dai Comuni interessati (Buriasco, Cercenasco, Scalenghe, Pinerolo) che nei documenti inviati nella fase finale dello studio (prot. ATO-R 506 del 08/08/2007, prot. ATO-R 465 del 31/07/2007, prot. ATO-R 495 del 06/08/2007, prot. ATO-R 514 del 16/08/2007) hanno evidenziato la presenza di rilevanti attività zootecniche nei pressi dei siti analizzati.

Inevitabilmente, approfondendo le indagini, si è dovuto rivedere i pesi dei diversi criteri, non snaturando il valore delle analisi della prima fase, dalla quale sono scaturiti i siti su cui svolgere l’indagine di dettaglio. Avendo la possibilità di disporre di nuovi, più numerosi, più puntuali e approfonditi dati e di utilizzare nuovi criteri, si sono effettuate nuove elaborazioni, riproporzionando inevitabilmente i pesi dei criteri, per tenere conto del disturbo da odore, della qualità del paesaggio, etc ed escludendo i criteri “economicità” e “viabilità”.

3.3.2 Il volume della discarica

Osservazione 2 :

Si ritiene che il volume della discarica dovrebbe essere valutato in maniera più cautelativa prevedendo un conferimento annuo di RSU provenienti dal Bacino del Pinerolese pari a 80 mila t/anno, senza considerare l'ipotesi che l'attuazione della raccolta differenziata riduca il conferimento e/o che nel 2012 entri in esercizio l'inceneritore del Gerbido. Questo comporterebbe una nuova valutazione della localizzazione in funzione di una nuova volumetria.

Controdeduzione:

L'osservazione **non è pertinente**.

L'ATO-R nella sua attività di microlocalizzazione attua unicamente i contenuti del PPGR. Il nuovo Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006 (Revisione e adeguamento del PPGR 2005 sulla base delle prescrizioni della DGR 23-399 del 4/7/2005) prevede, nella fase di transizione (2006 – 2011) in attesa della realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento finale (Termovalorizzatori e discarica di servizio), l'ampliamento della dotazione impiantistica di discarica al fine di evitare situazioni di emergenza (smaltimento fuori provincia) e ulteriore aggravio dei costi di gestione.

A tal proposito si precisa che l'attivazione dell'impianto di termovalorizzazione della Zona Sud individuato nell'impianto di Gerbido è prevista nel 2011 anche dal PPGR2006.

Il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti prevede una necessità minima di ulteriori 2.534.000 m³ oltre ai volumi già disponibili al dicembre 2005.

In ottemperanza a quanto stabilito dal PPGR 2006 è stata condotta la ricognizione sulle possibilità di smaltimento nella Provincia di Torino attraverso:

- la verifica della capacità di ampliamento altimetrico (sopraelevazione) di discariche esaurite e discariche ancora in esercizio;
- la verifica della possibilità di ampliamento planimetrico di discariche esistenti (realizzazione di nuove vasche);
- la previsione di nuovi impianti di discarica secondo le indicazioni del PPGR e/o le richieste dei Consorzi di bacino.

I dati utilizzati, nell'ambito della ricognizione, per la definizione delle volumetrie necessarie per il transitorio derivano dalle stime di produzione e raccolta differenziata contenute nel PPGR2006.

Relativamente al dato di conferimento in discarica del Consorzio ACEA si riporta la Tabella 5 estratta dal Rapporto dell'Osservatorio Rifiuti della Provincia di Torino, da cui si evince chiaramente che la produzione totale di rifiuti urbani del Consorzio ACEA è stata pari nel 2006 a circa 80.000 t., a fronte di un conferimento in discarica, al netto della raccolta differenziata, pari a circa 56.000 t.. A questi quantitativi vanno aggiunti gli scarti degli impianti di trattamento della frazione organica presenti nel Polo ecologico ACEA di Pinerolo.

Le previsioni relative al 2007, oramai con i dati consolidati, indicano uno smaltimento previsto di circa 53.200 t. di rifiuto urbano, oltre a 23.300 t. di sovvalli e scarti degli impianti di trattamento della frazione organica, per un totale previsto di 76.500 t.

Tabella 4 – Produzione di rifiuti, RD e conferimento in discarica [Rapporto Osservatorio Rifiuti 2007]

		ACEA	Provincia di Torino	
Numero di Comuni		47	316	
Popolazione	2006 (luglio)	146.680	2.248.777	
Produzione totale di rifiuti urbani	2005 (t/a)	75.964	1.170.754	
	2006 (t/a)	80.236	1.199.143	
	Δ % 06-05	5,6%	2,4%	
Produzione procapite	2005 (kg/ab)	520	522	
	2006 (kg/ab)	547	533	
	Δ % 06-05	5,2%	2,1%	
Rifiuto indifferenziato	2005	Smaltito direttamente in discarica	23.664	678.947
		Avviato a pretrattamento	25.853	55.346
	2006	Smaltito direttamente in discarica	55.710	661.296
		Avviato a pretrattamento	218	30.065
	Δ % 06-05		12,9%	-5,8%
Raccolta differenziata	RD (t/a)	2005	23.361	423.479
		2006	22.507	491.981
		Δ %	-3,70%	16,20%
	% RD	2005	30,90%	36,30%
		2006	28,20%	41,20%

Il Bacino del Pinerolese nei prossimi anni dovrà necessariamente allinearsi con gli andamenti della raccolta differenziata del resto della provincia di Torino e raggiungere progressivamente almeno l'obiettivo più che realistico del 50%, vale a dire un fabbisogno annuo di smaltimento di circa 40.000 t. di rifiuto indifferenziato, oltre a una riduzione dello scarto degli impianti di trattamento fino a 20.000 t. annue, per un fabbisogno complessivo di circa 60.000 t. annue.

Non vi sono, allo stato attuale, motivazioni che inducano a modificare il cronoprogramma per la costruzione e l'avviamento dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti del Gerbido secondo i tempi preventivati, vale a dire entrata in esercizio nel corso del 2011 e piena funzionalità a regime per l'anno 2012.

La volumetria prevista di 500.000 mc. è quindi ampiamente in grado di far fronte al fabbisogno di smaltimento del bacino del Pinerolese fino al raggiungimento della situazione impiantistica a regime della Provincia di Torino, anzi è in grado di garantire almeno fino al 2020 lo smaltimento dei sovralli degli impianti di trattamento dell'organico.

L'obiezione per la quale sarebbe necessaria una volumetria maggiore è quindi palesemente infondata.

3.3.3 Osservazione sul metodo utilizzato e i siti analizzati

Osservazione 3:

Si osserva quanto segue:

a) nell'individuazione dei siti la cartografia delle zone potenzialmente idonee presente nel PPGR 2006, che ha valore di indirizzo, è stata ignorata, in quanto solo due dei 39 siti ricadono in aree pienamente idonee;

b) la perimetrazione dei siti di discarica in 5 ha non è credibile;

c) alcuni dei siti indicati sono palesemente non adatti, quindi eliminabili a priori, come i siti su terreni agricoli di 1° classe.

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

a) Nessuno dei 39 siti valutati è localizzato su aree non idonee, cioè caratterizzate da fattori escludenti.

Ai sensi del PPGR 2006 (par. 4.3.3. e 4.3.3.1) le aree con elementi penalizzanti sono a tutti gli effetti **aree idonee**; in fase di microlocalizzazione, ossia su una rosa ristretta di siti, si procede ad uno specifico approfondimento che permette di caratterizzare lo stato dei luoghi ed identificare la migliore alternativa localizzativa, valutando la reale entità di eventuali penalizzazioni.

L'approfondimento della fase finale di microlocalizzazione può addirittura evidenziare, come è successo nello studio in questione per l'esclusione nella fase finale dello studio del sito Fros_A, l'esistenza sulle aree esaminate di vincoli escludenti che non erano né potevano essere segnalati alla scala di dettaglio del PPGR.

Si precisa inoltre che i siti individuati da ATO-R sono stati concordati con le amministrazioni locali nel corso di numerosi incontri che hanno visto la partecipazione oltre che dei rappresentanti politici, delle Associazioni di Categoria e dei cittadini.

b) In fase di microlocalizzazione è stato necessario individuare una perimetrazione di massima della discarica, uniforme per tutti i 39 siti; è assolutamente realistico pensare ad un'occupazione di suolo della discarica (vasca+superfici di servizio) mediamente di circa 5 ha. Infatti partendo da un fabbisogno di smaltimento di circa 400.000t. e considerando una densità di abbancamento di 0,8, bisogna prevedere la realizzazione di una vasca da circa 500.000 mc.. ipotizzando una altezza dello spessore dei rifiuti abbancati di 15 mt. (tra altezza fuori terra e al di sotto del piano di campagna), si può stimare una occupazione media di 4 ha., a cui aggiungere 1 ha. per piazzali, piccoli edifici di servizio e aree di rispetto

c) Per quanto riguarda la seguente frase "*si ritiene inoltre che alcuni dei siti indicati fossero palesemente non adatti*" come indicato dalla d.ssa Manuela Tesio e dott. Alessandro Bertelli, si ribadisce quanto segue:

Il PPGR fornisce le seguenti disposizioni per la localizzazioni di discariche riguardo alle destinazioni d'uso agricole ed alle aree agricole di pregio.

Destinazione d'uso

Le aree agricole o ad esse assimilate e le aree a destinazione propria (per impianti di smaltimento rifiuti - discariche) sono l'ambito prioritario di localizzazione degli impianti; in fase di comparazione delle alternative di localizzazione è necessario approfondire le informazioni sulle caratteristiche dei siti. **Sono pertanto escluse le aree a destinazione diversa da agricola o ad esse assimilate e le aree a destinazione propria.**

Aree agricole di pregio (D.lgs. 36/03, Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Provinciale) – criterio penalizzante

Sono da considerare esclusivamente le aree interessate da coltivazioni di particolare pregio (ad esempio coltivazione di erbe officinali, aree a vigneto, DOC e DOCG –regolamento Cee 2981/92, aree in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento Cee 2992/91) o importanza nell'ambito della Provincia di Torino e i terreni particolarmente vocati ad uso agricolo così come indicati nel PTCP approvato con DCR n. 291-26243 del 1/08/2003. Per la rappresentazione cartografica sono utilizzati:

- Sistema dei suoli a eccellente produttività – PTCP
- Sistema dei suoli a buona produttività – PTCP
- Sistema dell'agricoltura specializzata e/o vitale – PTCP

In fase di microlocalizzazione dovrà essere effettuata una verifica delle effettive caratteristiche di tali aree, consentendo eventualmente la localizzazione di impianti in caso di aree agricole non storicamente consolidate o di valenza limitata."

La I e II classe di capacità d'uso dei suoli per il PPGR :

- **non costituisce un fattore escludente**; le aree in I e II classe sono pertanto idonee ad ospitare tali tipi di impianto;
- in fase di microlocalizzazione dovrà essere effettuata una **verifica delle effettive caratteristiche di tali aree**;
- la valenza di tali aree (e la loro utilizzabilità) è data dalla risultanza dello studio di microlocalizzazione che esprime pesi (e valori) e valuta le alternative attraverso **valutazioni comparative di merito** .

3.3.4 Osservazioni sui criteri utilizzati: presenza di popolazione

Osservazione 4:

Si osserva che

- per la rosa ristretta dei siti si sarebbe dovuta effettuare una rigorosa analisi della presenza effettiva di abitazioni e popolazione all'interno dei tre buffer di riferimento (0-500; 500-1000, 1000-1500);
- i dati del censimento del 2001 utilizzati ai fini dello studio non sono attendibili in quanto nel periodo intercorso il comune di Buriasco è stato caratterizzato da una espansione edilizia proprio in direzione del sito (incrocio via IV novembre e San Bernardo) e sono state effettuate ristrutturazioni di edifici rurali.

Controdeduzione:

L'osservazione è **parzialmente accolta**.

L'attendibilità dei dati di popolazione utilizzati emerge chiaramente anche dal documento di Osservazioni allo studio ATO-R del Comune di Buriasco a firma Dott.Agr. Andrea Chiabrando, Dott.Geol. Francesco Peres (pag. 43) *“La valutazione della popolazione è stata effettuata in modo oggettivo da ATO-R, basandosi sui dati del Censimento ISTAT 2001 riferiti all'unità di censimento e attribuiti ai buffer in modo proporzionale alla superfici. L'unico rilievo è quello legato all'aggiornamento. Sarebbe forse stato possibile utilizzare dati più aggiornati anche se ci si rende conto che sarebbe stato estremamente difficile ottenere i dati aggiornati da tutti i comuni e distribuirli geograficamente in modo corretto. Tenendo conto che gli effetti sulla popolazione di una discarica realizzata seguendo i più moderni criteri costruttivi e gestionali dovrebbero essere minimi, si ritiene che tale criterio sia stato adeguatamente pesato”*.

Per tutti i siti considerati si è stimata la popolazione al 2001 (Censimento 2001) in quanto unico dato accessibile per sezione di censimento.

A seguito della comunicazione ufficiale dei 39 siti di indagine (28 maggio 2007), è stato richiesto ai comuni interessati di fornire i dati aggiornati della popolazione residente nei buffer dei 500, 1000 e 1500 m. Il comune di Buriasco, in quella occasione, non ha fornito dati specifici inerenti la popolazione residente nei suddetti buffer. La medesima richiesta è stata formulata a seguito della comunicazione della scelta dei 5 siti su cui approfondire l'indagine. Il comune di Buriasco con lettera del 3/8/2007, prot. 2633 (prot. ATO-R 00506 del 8/8/2007) [Delibera del Consiglio Comunale n. 30/2007] segnalava la presenza di ulteriori 277 residenti.

Segnalava inoltre la presenza di una scuola elementare (75 alunni), una scuola media (78 alunni), una scuola dell'infanzia (42 alunni) e un micronido (14 bimbi).

Dichiarava inoltre i seguenti numeri relativamente alle persone che frequentano l'intorno del sito per motivi di lavoro:

- 500 m: 30 persone (agricoltori);
- 1000 m: 70 persone (agricoltori);
- 1500 m: 110 agricoltori e 215 addetti all'artigianato, industria, servizi

Tabella 5– Confronto tra i dati ATO-R e i dati del Comune di Buriasco – Criterio C1 (Studio ATO-R)

	Dato ATO-R				Dato Comune Buriasco			
	0- 500	500 - 1000	1000-1500	0-1500	0- 500	500 - 1000	1000-1500	0-1500
Residenti	17	63	543	624	17	63	820	900
Scuole	-	-	-	-			209	209
Lavoro	1	3	221	225	30	70	325	425
Case di cura/ricoveri anziani	-	-	-	-			40	40
Presenti tot.	1	3	221	225	30	70	574	674

Come motivato nell'Allegato 1 allo studio, in quella occasione si era ritenuto maggiormente attendibile il dato di popolazione residente indicato nello studio di ATO-R, in quanto il dato comunicato dal comune di Buriasco non era riconducibile ad una documentata indagine anagrafica.

Si era inoltre provveduto a verificare che le scuole segnalate dal comune ricadono subito fuori il buffer dei 1500 m, ad eccezione di una parte del cortile; è stata invece accertata la presenza nel buffer dei 1500 m dal sito la casa dell'Anziano "La Consolata", che può ospitare fino a 38 persone.

Si prende atto che la popolazione residente in Buriasco al 31/08/2007 è di 1398 abitanti.

L'incremento della popolazione negli ultimi anni è confermato anche dai dati Istat (reperibili all'indirizzo <http://demo.istat.it/>): al 2001 gli abitanti del Comune di Buriasco erano 1302, al 2006 1367. Un incremento di 65 abitanti da distribuire su tutto il territorio comunale, non è comunque condizionante sui risultati dello studio".

Per quanto riguarda le scuole elementari e medie, la scuola materna e il micronido, l'ATO-R è assolutamente certo che seppur tangenti si trovino al di fuori del buffer dei 1.500 metri considerati. Il cosiddetto principio di maggior cautela possibile è applicabile laddove vi è l'assenza di dati certi, ma non è assolutamente il caso delle scuole.

Per quanto riguarda la popolazione presente, direttamente connessa alle attività che ricadono all'interno del buffer dei 1500 m, si specifica che i presenti sono stati valutati attraverso il numero di addetti derivante dal Censimento dell'Industria e dei Servizi del 2001; quindi i dipendenti del municipio, i dipendenti dei 7 negozi, delle agenzie, ecc. sono già ricompresi nella valutazione effettuata.

3.3.5 Osservazioni sui criteri utilizzati: rischi per la falda

Osservazione 5:

Si osserva quanto segue:

a) Il dato relativo alla vulnerabilità moderata della falda per il sito di Bur_B non coincide con quanto riportato alla Tav. A2 del PTCP (Aree ad elevata sensibilità ambientale per la presenza di infrastrutture ed impianti di rilevante criticità ambientale e per la permeabilità dei suoli), da cui emerge che il sito ricade in aree a bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee e quindi può essere considerata un'area a vulnerabilità alta. In questo senso lo studio di localizzazione dell'ATO-R sarebbe in contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale relativamente alle disposizioni dell'art. 13.6 "Aree ad elevata sensibilità ambientale".

b) lo studio dell'ATO-R non ha preso in considerazione le aree precollinari e collinari, sebbene il PPGR 2006 escluda per la localizzazione delle discariche le "aree che si trovano ad una quota superiore ai 1.000 m s.l.m."

c) al sito Cum_A (pag 166 dello studio ATO-R) è stato attribuito il punteggio normalizzato pari a 1 (ipotizzando la situazione peggiore per il sito per mancanza di dati), nonostante la soggiacenza del pozzo più vicino sia pari a 10 m.

Controdeduzione:

L'osservazione è **parzialmente accolta**.

a) La “*Carta della vulnerabilità della falda idrica a superficie libera*” (scala 1:100.000) è stata realizzata nell'ambito della convenzione quadro tra la Provincia di Torino e l'Università degli Studi di Torino per attività di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'attività istituzionale del Settore Ambiente. L'attività di ricerca riguardava proprio l'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, la proposta di una rete di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee e realizzazione di cartografie tematiche aggiornabili. Per tale motivo l'ATO-R ritiene che la suddetta carta sia, tra gli strumenti bibliografici a disposizione, il più adeguato, per la sua specificità, ai fini della fase di screening.

La carta del PTC cui ci si riferisce deriva da una sovrapposizione della carta della capacità protettiva del suolo della Regione Piemonte (fonte IPLA) disponibile alla data di elaborazione del Piano (1999) e dalla carta della soggiacenza della Provincia di Torino.

La “carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee” utilizzata per la redazione della Tav. A2 del PTC è stata oggetto di revisione nel corso degli anni; l'ultima revisione, in scala 1:50.000, è disponibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/atlante_carto.htm.

In merito a tale carta si precisa che:

1) nella suddetta carta il sito in oggetto è posto in classe “**moderatamente bassa**” per la quale sono riconosciuti suoli con una o più delle seguenti caratteristiche: presenza di scheletro in percentuali comprese tra 36 e 60 %, tessitura franco sabbiosa, presenza di crepacciature irreversibili nel topsoil, orizzonti permanentemente ridotti tra 50 e 100 cm di profondità;

2) la capacità protettiva del suolo, moderatamente bassa, si riferisce quindi al livello più superficiale del terreno, il suolo “*pédon*”, costituente i primi 50-100 cm della zona insatura del substrato;

3) la vulnerabilità moderata intesa dallo studio ATO-R si riferisce invece alle **caratteristiche litostratigrafiche della zona insatura nel suo complesso**. Nel caso del sito in oggetto si evidenzia inoltre come, vista la potenza della zona insatura, sicuramente rilevante nei confronti dello spessore presunto del suolo (max 1 m), appaia più appropriata e significativa una valutazione della vulnerabilità del substrato nel suo complesso piuttosto che una valutazione della capacità protettiva di un suolo per sua **natura superficiale e poco potente**.

I dati relativi alla capacità protettiva del suolo riportati nel PTC, di molto antecedenti come elaborazione a quelli sui quali si basa la suddetta carta della Regione Piemonte alla scala 1:50.000, derivano da una intersezione allora eseguita tra la carta della capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee (frutto della collaborazione dell'IPLA e il Soil Survey and Land Research Centre della Cranfield University -U.K.) e i dati idrogeologici forniti dalla Provincia di Torino che avevano consentito la produzione della Carta della soggiacenza della falda. L'intersezione di dette carte, in occasione della redazione del PTC stesso, produsse un nuovo archivio numerico contenente le unità pedologiche classificate secondo tre indici di capacità protettiva (bassa – media – alta) e secondo due indici di pericolosità basati sulla profondità della falda freatica (maggiore pericolosità per la presenza della falda entro 3 m di profondità e minore pericolosità per l'assenza della falda entro 3 m di profondità). Sulla base di questa carta, attualmente superata dalla nuova classificazione della carta regionale della capacità protettiva del suolo, il sito in oggetto si ubica in corrispondenza di una zona a bassa capacità protettiva del suolo in condizioni di **minore pericolosità**.

b) Per quanto riguarda l'opinione di prendere in considerazione anche le aree precollinari e collinari si sottolinea che i 39 siti esaminati sono il risultato di un procedimento che ha coinvolto tutte le amministrazioni comunali interessate.

Dal confronto non è emersa l'esigenza di considerare ulteriori siti nelle zone precollinari.

c) Per quanto riguarda l'osservazione relativa a Cum_A (pag. 46) non è assolutamente corretto affermare che "è stato escluso dall'indagine in quanto l'area in cui è collocato non è coperta dalla carta di soggiacenza". Il dato su Cum_A non è disponibile e non ci sono pozzi nelle immediate vicinanze. Non avendo dati attendibili, in via cautelativa il sito è stato classificato come caratterizzato da elementi negativi in relazione alla falda.

Nello studio definitivo ATO-R ha considerato per il sito in questione una vulnerabilità bassa e una soggiacenza di 10-15 m derivante dai dati relativi ai pozzi più vicini (fonte Webgis Provincia di Torino).

3.3.6 Osservazioni sui criteri utilizzati: pregio agricolo

Osservazione 6:

Si osserva quanto segue:

a) Il suolo agricolo è una risorsa non sostituibile: non è giustificabile che siano state tenute maggiormente in considerazione le colture biologiche e le aziende agrituristiche rispetto alla capacità d'uso del suolo.

b) Considerato che per le aziende biologiche l'ATO-R dichiara una minore attendibilità dei dati, si sarebbe dovuto procedere ad un riscontro puntuale sul territorio piuttosto che attribuire un peso minore rispetto a quello attribuito alla presenza delle aziende agrituristiche per le quali il dato è certo;

c) Non sono stati tutelati i suoli di classe I, contravvenendo alle indicazioni normative: si sarebbe dovuto scegliere un sito in suolo di classe II, in cui ricadono 32 dei 39 siti oggetto di scelta

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

a) Il criterio del pregio agricolo utilizzato per selezionare tra 39 siti le 5 migliori ipotesi localizzative e pesato con il 20%, è stato stimato attraverso:

- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende biologiche (dato Regione Piemonte 2005), peso **0.20**.
- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende Agrituristiche (dato 2007, Ufficio Turismo Provincia di Torino) peso **0.30**.
- Presenza di coltivazioni di pregio quali vigneti, frutteti e nocioleti (buffer di 500m attorno al sito) [dati tratti dal Piano Territoriale e Forestale dell'IPLA], peso **0.25**.
- Capacità d'uso che fornisce un'indicazione della fertilità agronomica e della potenziale capacità produttiva del suolo; essa è stata desunta dalla cartografia Regionale (scala 1:25.000 per le aree pianeggianti) peso **0.25**.

Si contestano i pesi attribuiti ai diversi sottocriteri sostenendo la maggiore importanza della capacità d'uso del suolo:

"non è certo possibile paragonare un valore assoluto come un suolo di eccellente qualità, che richiede migliaia di anni per la sua formazione, con agriturismi, colture di pregio e aziende biologiche, tutti elementi che, per la loro natura presentano un carattere più effimero rientrando nell'ambito delle attività umane".

Qualora ATO-R avesse considerato esclusivamente o prevalentemente la capacità d'uso del suolo per definire il pregio agricolo delle aree studiate, i terreni che il Dott.Agr. Andrea Chiabrando e il Dott.Geol. Francesco Peres definiscono a pagina 49 "il fiore all'occhiello dell'agricoltura pinerolese (Cmf_A) ... l'impianto specializzato di mele e kiwi di Campiglione,..." sarebbero stati considerati da un punto di vista agricolo alla stregua di aree improduttive, ricadendo in un'area con capacità d'uso del suolo di classe 4. Si è ritenuto pertanto fosse opportuno tenere conto nella prima fase anche di altri parametri in grado di esprimere in modo più completo il valore agricolo del territorio.

Il peso notevole attribuito alla presenza di agriturismi deriva dal considerare questi ultimi come attività ad elevato investimento e strettamente correlate all'agricoltura. In base alla definizione di cui alla Legge Regionale n. 38 del 23-03-1995 (articolo 2) per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all' articolo 230 bis del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- dare ospitalità in alloggi agrituristiche e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nonché somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;
- somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell' azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta persone comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le scolaresche in visita all' azienda;
- organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito dell'azienda disgiuntamente o congiuntamente alle attività di cui alle lettere a) e b), che siano connesse e integrate con le attività e le caratteristiche dell' azienda agricola e dell' ambiente rurale.

Sono considerati propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell' azienda agricola, quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne, nonché quelli provenienti da cooperative e consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale o regionale di cui l'azienda fa parte.

Le aziende agrituristiche presentano quindi una **strettissima correlazione con i fondi e i territori agricoli in cui operano**, e rappresentano forme di investimenti e di azioni di promozione del territorio; si tratta spesso di iniziative imprenditoriali già affermate, che potrebbero subire un importante impatto a seguito della localizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti nelle loro vicinanze.

b) Per quanto riguarda l'attendibilità dei dati relativi alle aziende biologiche sono stati utilizzati i dati contenuti nella Banca dati della Regione Piemonte (2005). E' inevitabile accettare un piccolo margine di errore nell'utilizzo di queste fonti bibliografiche; l'agriturismo può essere verificato sul campo, cosa che è stata fatta, mentre sarebbe molto più difficile verificare sul campo da parte di ATO-R la presenza di aziende biologiche effettivamente certificate, se non ricorrendo alle informazioni degli organismi pubblici di controllo

c) È stata condotta una verifica della classificazione dei siti in base alla "*Carta della capacità d'uso dei suoli*" della Regione Piemonte (disponibile all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni) che rappresenta la copertura relativa ai suoli del Piemonte alla scala 1:50.000 aggiornata all'anno 2006 (metadato disponibile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/cartografia.htm).

A proposito di tale documento sul sito della Regione si legge:

"La Carta dei suoli a scala 1:50.000 costituisce attualmente lo strumento di maggior dettaglio per la divulgazione delle conoscenze sui suoli piemontesi. Questa cartografia fornisce un inventario dei suoli al fine di sostenere le politiche locali concernenti la pianificazione agraria, forestale ed ambientale e costituisce la base attuale delle conoscenze per eventuali approfondimenti a scala di maggior dettaglio su temi specifici. È quindi uno strumento concepito per il governo del territorio regionale ed è correntemente utilizzato dai settori tecnici della Pubblica Amministrazione centrale e locale e dal mondo professionale".

Dalla consultazione di tale carta emerge che il sito Bur_B così come altri siti analizzati, ricade non in classe 1 di capacità d'uso del suolo, come erroneamente sostenuto dallo Studio Preliminare di ATO-R e ripreso dalle "Osservazioni allo Studio di ATO-R" da parte del Comune di Buriasco, ma in **classe 2**, come precisato nella nota IPLA prot. ATO-R 729 del 26 novembre 2007 (Allegato 2): "Per l'area di vostro interesse la carta della capacità d'uso dei suoli a scala 1:50.000 definisce una seconda classe di capacità d'uso con una sottoclasse S4 che individua nella fertilità del suolo l'elemento maggiormente limitante".

Si riporta di seguito l'elenco dei 39 siti con l'indicazione della capacità d'uso dei suoli rilevata dalle due carte elaborate dall'IPLA, quella utilizzata nello Studio preliminare e, quella aggiornata al 2006 e acquisita da ATO-R in sede di controdeduzioni al suddetto studio.

Tabella 6 - Capacità d'uso definita dalla nuova carta IPLA .

sito	Comune	Capacità d'uso Studio preliminare ATO-R	Capacità d'uso carta aggiornata al 2006
Air_A	Airasca	2	2
Air_B	Airasca	2	2
Bri_A	Bricherasio	2/3	2
Bur_A	Buriasco	1	2
Bur_B	Buriasco	1	2
Caf_A	Campiglione Fenile	3	4
Cav_A	Cavour	3	4
Crc_A	Cercenasco	1	2
Cum_A	Cumiana	4/6	6
Cum_B	Cumiana	2	2
Frs_A	Frossasco	4	4
Frs_B	Frossasco	3	3
Mac_A	Macello	3	3
Non_A	None	2	2
Osa_A	Osasco	2	2
Pin_A	Pinerolo	2	2
Pin_B	Pinerolo	2/3	3
Pis_A	Piscina	2	2
Ssp_A	San Secondo di Pinerolo	2	2
Vig_A	Vigone	2	2
Vil_A	Villafranca Piemonte	2	2
Vol_A	Volvera	2	2
Air_2	Airasca	2	2
Air_3	Airasca	2	2
Air_4	Airasca	2	2
Non_1	None	3	2
Fros_1	Frossasco	2	2
Fros_2	Frossasco	2	2
Pin_1	Pinerolo	1	2
Pin_2	Pinerolo	1	2
Pin_3	Pinerolo	1	2
Pin_4	Pinerolo	2	2
Pin_5	Pinerolo	2	2
Rol_1	Roletto	2	2
Sca_1	Scalenghe	2	2
Sca_2	Scalenghe	2	2
Sca_3	Scalenghe	2	2
Sca_4	Scalenghe	1	2
Vol_2	Volvera	2	2

3.3.7 Osservazioni sui criteri utilizzati: economicità

Osservazione 7:

Non si è proceduto a calcolare la perdita di economicità del territorio attraverso:

- Perdita di valore di terreni e abitazione;
- Diminuzione di rendita per coloro che vivono nel territorio;
- Perdita di competitività dei prodotti del settore primario.

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

Questi aspetti non sono stati presi in considerazione perché non rientravano tra i criteri d'indagine concordati.

I criteri di valutazione sono stati ampiamente condivisi nel corso di incontri pubblici; non è mai stata comunicata ufficialmente ad ATO-R l'esigenza di approfondire tali aspetti quali criteri discriminanti tra i siti. Si ritiene che, accettando di individuare una stretta e inequivocabile correlazione tra la presenza di una discarica e i valori immobiliari delle aree circostanti ed il reddito di quanti vi risiedono, questo criterio dovrebbe essere tuttavia specificatamente analizzato per tutti i 39 siti. I criteri "Presenza di popolazione" e "Pregio agricolo" sono peraltro anche rappresentativi di eventuali impatti negativi sui valori immobiliari e sui redditi agricoli

3.3.8 Osservazione sui criteri finali

Osservazione 8:

Si osserva quanto segue:

- a) I criteri adottati per la fase finale dello studio sono difformi da quelli condivisi dai sindaci del Consorzio ACEA ed utilizzati per la definizione della graduatoria;
- b) Il tempo troppo breve intercorso per l'approfondimento;
- c) A seguito dell'esclusione di Fros_A e Fros_B la rosa dei 5 siti da approfondire non è stata ricomposta con l'inserimento del primo escluso. Tale esclusione appare non conforme agli impegni assunti di indagare in dettaglio i primi 5 siti idonei.

Controdeduzione:

L'osservazione è **parzialmente accolta**.

a) Come già evidenziato nella controdeduzione all'osservazione 1, per quanto riguarda l'utilizzo di criteri diversi tra la prima e la seconda fase dell'indagine si rinvia a quanto già precisato nello studio:

"La ricognizione ha consentito di definire una prima graduatoria finalizzata ad individuare la rosa ristretta dei siti su cui approfondire l'analisi territoriale ed ambientale. L'analisi della rosa ristretta dei siti, costituisce, ai sensi delle norme del PPGR una nuova fase di analisi; ognuno dei siti viene riesaminato; i criteri iniziali di valutazione vengono integrati con nuovi criteri utilizzando quindi informazioni di maggior dettaglio ed estendendo l'analisi ad altre tematiche non trattate nella fase preliminare quali emissioni odorigene, valutazioni paesaggistiche, presenza di attività agricolo-zootecniche, frazionamento e uso reale del suolo, verifica puntuale della soggiacenza attraverso misure su campo."

L'elaborazione della graduatoria dei 39 siti ha avuto come obiettivo quindi la sola definizione di una rosa ristretta di siti su cui approfondire l'indagine e non l'ordinamento di questi siti in funzione dell'idoneità alla localizzazione; tale ordinamento è stato l'obiettivo dell'analisi di dettaglio nella quale i cinque siti sono stati valutati ex-novo.

L'utilizzo di nuovi criteri di valutazione scaturisce sia dalle specifiche richieste avanzate nel corso della conferenza dei Sindaci (emissioni odorigene) sia dalle osservazioni scritte inviate dallo stesso Comune di Buriasco e da altri Comuni (importanza del patrimonio zootecnico e numero e qualità delle aziende agricole), sia dalla possibilità, derivante dal numero limitato di

siti da indagare nella seconda fase, di studiare in modo puntuale diversi criteri e di accedere ed elaborare una mole consistente di dati per ogni sito.


Si ricorda inoltre che l'analisi sulle emissioni odorigene è stata esplicitamente richiesta durante la conferenza dei Sindaci del Consorzio ACEA del 10 luglio 2007 dal Vicepresidente di ACEA Scalerandi. Tale approfondimento era stato proposto anche dal Comune di Cercenasco, come si evince dalle osservazioni allo studio di localizzazione (protocollo ATO 673 del 05.11.2007) a firma del Comune di Cercenasco.

La necessità di un approfondimento sugli allevamenti è stato richiesto dai Comuni interessati (Buriasco, Cercenasco, Scalenghe, Pinerolo) che nei documenti inviati nella fase finale dello studio (prot. ATO-R 506 del 08/08/2007, prot. ATO-R 465 del 31/07/2007, prot. ATO-R 495 del 06/08/2007, prot. ATO-R 514 del 16/08/2007) hanno evidenziato la presenza di rilevanti attività zootecniche nei pressi dei siti analizzati.

Inevitabilmente, approfondendo le indagini, si è dovuto rivedere i pesi dei diversi criteri, non snaturando il valore delle analisi della prima fase, dalla quale sono scaturiti i siti su cui svolgere l'indagine di dettaglio. Avendo la possibilità di disporre di nuovi, più numerosi, più puntuali e approfonditi dati e di utilizzare nuovi criteri, si sono effettuate nuove elaborazioni, riproporzionando inevitabilmente i pesi dei criteri, per tenere conto del disturbo da odore, della qualità del paesaggio, etc ed escludendo i criteri "economicità" e "viabilità".

b) Si sottolinea come l'ATO-R abbia lavorato intensamente, anche nel periodo di ferie estive, considerato il breve tempo che intercorre per la chiusura della discarica del Torrione, a partire dalla quale il territorio del Pinerolese sarà costretto a conferire i propri rifiuti in discariche fuori Bacino con un aggravio dei costi di trasporto.

Si fa notare inoltre che l'oscillazione della tavola d'acqua nel corso dell'anno risulta al massimo pari a 2 m, come dimostrano i dati relativi al pozzo P24 (coordinate UTM 374860, 4970610) situato nel Comune di Buriasco, nei pressi del cimitero e monitorato in continuo (periodo aprile 2005 – marzo 2007).



c) L'osservazione relativa all'inserimento di un ulteriore sito a seguito dell'esclusione di Fros_A e di Fros_B **non può essere accolta**.

L'analisi di dettaglio è stata condotta, conformemente agli impegni assunti, su 5 siti, includendo nell'indagine Fros_B una volta escluso Fros_A. Il sito Fros_B, come già indicato nello studio, è stato oggetto dell'analisi di dettaglio ed escluso proprio in seguito a quanto emerso da tale analisi (soggiacenza inferiore a 3 m dal piano campagna).

Si fa notare che anche il Comune di Buriasco concorda con ATO-R sulla scelta di escludere dal procedimento i siti di Fros_A e Fros_B: *“i motivi che hanno portato all’esclusione dei siti di Frs_a e Frs_B sono chiari e non sollevano obiezioni”* (pag 54 del documento di osservazioni a firma dei tecnici Chiabrando e Peres).

I 22 siti sono il risultato di un processo condiviso e partecipato: l’intenzione di indagare in maniera approfondita le prime cinque ipotesi localizzative in graduatoria (ricadenti nei Comuni di Frossasco, Scalenghe, Cercenasco, Pinerolo e Buriasco) è stata comunicata in data 10 luglio 2007 all’assemblea dei sindaci e la relativa documentazione trasmessa nei giorni successivi al fine di acquisire eventuali osservazioni da parte dei comuni interessati. L’esclusione di Fros_A ha comportato l’inserimento nella rosa dei cinque del sito Fros_B localizzato nel medesimo comune; l’inserimento da parte di ATO-R nella fase finale dell’indagine di ulteriori ipotesi localizzative in seguito all’esclusione di Fros_B sarebbe risultato quantomeno arbitrario.

3.3.9 Osservazione su conclusioni e alternative

Osservazione 9:

- a) si chiede l’annullamento della delibera ATO-R n.33/2007 che individua Bur_B come migliore ipotesi localizzativa, per ulteriori approfondimenti; a questo scopo si propone una nuova road map per un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori del processo;
- b) nell’analisi della qualità del paesaggio si è parlato per il sito Bur_B di presenza di schermi arborei a mascheramento del sito;
- c) nell’approfondimento non sono stati presi in considerazione il criterio dell’equità sociale (il territorio è già stato sede di una discarica non controllata a servizio della città di Pinerolo tra il 1966 e il 1975) e la vicinanza con il fiume Lemina.

Controdeduzione:

L’osservazione è **parzialmente accolta** limitatamente al punto b).

- a) La richiesta di annullamento del procedimento per mancati approfondimenti **non può essere accolta**.

ATO-R ritiene che siano stati svolti gli approfondimenti sufficienti per la conclusione dell’iter localizzativo.

In merito al processo di localizzazione della nuova discarica l’iter da seguire (Road Map) è indicato nel PPGR cui l’ATO-R ha fatto riferimento.

Per quanto riguarda la frase “le alternative esistono” l’ATO-R fin da subito ha espresso la piena disponibilità a valutare, con i medesimi criteri utilizzati qui, ulteriori siti proposti dalla Conferenza dei Sindaci e dal Consorzio ACEA ma non è ad oggi pervenuta alcuna proposta in merito.

Per quanto riguarda l’inserimento tra i criteri per la valutazione finale della vulnerabilità del terreno la proposta **non può essere accolta**.

In sede di macrolocalizzazione sono stati considerati in via cautelativa il maggior numero possibile di elementi di valutazione per garantire una scelta basata su criteri conservativi. Il calcolo della Vulnerabilità attraverso il metodo G.O.D. permette la definizione di un parametro rappresentativo delle caratteristiche litologiche dell’insaturo, della tipologia di acquifero e della soggiacenza; abbiamo pertanto utilizzato nella prima parte dello Studio un parametro complessivo relativo alla falda che fosse il più completo sulla base di dati bibliografici a disposizione. Nella seconda parte (microlocalizzazione) è stata data la priorità all’utilizzo di dati quantitativi sito-specifici e comunque strettamente attinenti alle disposizioni di legge in materia di discariche di rifiuti (D. Lgs 36/2003). Il valore della soggiacenza della falda rappresenta l’unico parametro escludente inerente le caratteristiche del sottosuolo indicato dalla normativa vigente e, in fase di approfondimento in cui venivano analizzati solo 5 siti è stato possibile verificare le informazioni bibliografiche attraverso misure dirette effettuate sul campo.

b) Con riferimento al pioppeto schermante, si prende atto che lo stesso è stato abbattuto, **accogliendo l'osservazione**; pertanto il valore dell'indicatore relativo verrà modificato nello studio definitivo.

c) L'applicazione alle alternative di localizzazione del criterio dell'equità sociale così come descritto (presenza di discarica sul territorio comunale) **non può essere accolta**.

L'ex discarica sita sul territorio del comune di Buriasco, a cui ci si fa riferimento nell'osservazione, è una delle innumerevoli discariche comunali ante DPR 915/82 presenti sul territorio provinciale e pertanto il criterio così descritto non risulterebbe discriminante: ogni comune conta nel proprio territorio la presenza di una o più discariche che costituiscono oggi dei da bonificare non essendo le discariche precedenti al 1984 impermeabilizzate.

Non esiste un censimento sistematico di tali discariche ad esclusione di quelle per cui esistono segnalazioni di danni ambientali specifici.

Per ciò che riguarda il rischio di esondazione legato alla presenza del fiume Lemina ATO-R ha provveduto ad effettuare tutte le verifiche del caso riscontrando sull'area in esame l'assenza di vincoli idrogeologici.

3.4 Documento del Comitato “Buriasco contro la discarica” a firma di Gian Luca Franco e Ines Breusa

Si riportano di seguito le controdeduzioni alle osservazioni esposte nel documento del Comitato “Buriasco contro la discarica” a firma di Gian Luca Franco e Ines Breusa.

3.4.1 Il metodo e la valutazione preliminare

Osservazione 1 - Omogeneità/disomogeneità di distribuzione:

Non risulta chiara la disomogeneità nel numero di siti individuati dai 3 gruppi di lavoro: 16 siti per la Pianura, 19 per la Zona Pedemontana e 4 nelle Basse Valli Pedice e Chisone. *“Il numero di siti presi in considerazione per ogni piano di lavoro dovrebbe essere in rapporto alla superficie delle aree disponibili”.*

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Per quanto riguarda l'opinione di prendere in considerazione anche le aree precollinari e collinari si sottolinea che i 39 siti esaminati sono il risultato di un procedimento che ha coinvolto tutte le amministrazioni comunali interessate: dal confronto non è emersa l'esigenza di considerare ulteriori siti in tali zone.

Si riportano di seguito le principali tappe del procedimento che ha portato all'individuazione dei 39 siti.

La prima riunione (Conferenza dei Sindaci del Consorzio) per l'esame e la discussione della bozza di studio è stata convocata, su richiesta di ATO-R, dal Consorzio ACEA Pinerolese il **21 marzo 2007**, anche a seguito delle polemiche comparse sulla stampa locale sulla presunta localizzazione della discarica a Riva di Pinerolo.

In tale riunione, una volta convenuto sulla situazione di emergenza segnalata da ATO-R che avrebbe portato all'esaurimento della discarica entro l'autunno del 2008, si è concordato di avviare con urgenza il processo di localizzazione integrando la prima bozza di studio (che prevedeva 17 possibili alternative di localizzazione) con ulteriori alternative di localizzazione.

L'obiettivo concordato nella riunione era di giungere entro maggio 2007 all'individuazione di un elenco ristretto di siti su cui procedere all'analisi di dettaglio.

Nella successiva riunione (Conferenza dei Sindaci del Pinerolese) tenutasi in data **5 aprile 2007** presso ACEA Pinerolese SpA, si è convenuto di costituire tre gruppi di lavoro, coordinati dall'ATO-R composti dai Sindaci e da tecnici designati da ogni comune:

- PIANURA;
- ZONA PEDEMONTANA;
- BASSE VALLI PELLICE E CHISONE.

Al fine di discutere e definire le proposte di ATO-R relative ad ulteriori siti per la localizzazione della discarica, si sono tenuti incontri preliminari: il giorno 11 aprile 2007 e il 23 aprile 2007 a Macello (ZONA di PIANURA); il 12 aprile 2007 a Pinerolo (ZONA PEDEMONTANA), il 3 maggio 2007 a Pinerolo (BASSE VALLI PELLICE E CHISONE).

In data 11 aprile 2007 si è tenuto a Rivalba di Buriasco un incontro pubblico di presentazione e discussione del metodo e del programma di lavoro.

Si sono inoltre tenuti altri incontri di approfondimento e confronto con i sindaci delle diverse aree coinvolte (Macello, Scalenghe, Pinerolo, etc.), con i comitati e con le associazioni di categoria agricole (12 aprile 2007, 23 maggio 2007, 26 maggio 2007).

A conclusione di questa ampia fase di confronto con le Amministrazioni locali, ATO-R, sulla base della cartografia predisposta dalla Provincia di Torino e aggiornata ai sensi del PPGR 2006 ha individuato ulteriori 22 proposte di localizzazione che integrano le 17 proposte iniziali; I siti oggetto di analisi sono pertanto complessivamente 39, emersi dalle due diverse fasi di analisi.

Parallelamente alla individuazione dei diversi siti da valutare, nei diversi incontri è stato definito con gli Amministratori il metodo da utilizzarsi per la valutazione dei siti, presentato pubblicamente e condiviso dall'assemblea dei Sindaci del Consorzio ACEA del 28 maggio 2007.

La documentazione relativa è stata trasmessa in data **31 maggio 2007** a tutti i comuni interessati richiedendo alle diverse amministrazioni la "verifica dei dati utilizzati".

Osservazione 2:

Inserimento di aree "potenzialmente idonee": La maggior parte dei siti ricadono in "aree potenzialmente idonee con fattori penalizzanti". *"In numerose aree bianche non sono stati individuati siti utili"*

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

I siti che non ricadono in aree idonee non sono necessariamente caratterizzati da fattori escludenti ai sensi del PPGR; non risulta che nello Studio di ATO-R siano state prese in considerazione proposte di localizzazione su aree "non idonee", cioè caratterizzati da fattori escludenti.

Si precisa che nessun sito è localizzato su aree non idonee, cioè caratterizzate da fattori escludenti.

Ai sensi del PPGR 2006 le aree con elementi penalizzanti sono a tutti gli effetti **aree idonee**; in fase di microlocalizzazione, ossia su una rosa ristretta di siti, si procede ad uno specifico approfondimento che permette di caratterizzare lo stato dei luoghi ed identificare la migliore alternativa localizzativa, valutando la reale entità di eventuali penalizzazioni.

L'approfondimento della fase finale di microlocalizzazione può addirittura evidenziare, come è successo nello studio in questione, l'esistenza sulle aree esaminate di vincoli escludenti che non erano né potevano essere segnalati dal PPGR (si pensi all'esclusione nella fase finale dello studio del sito Fros_A).

L'ATO-R ha localizzato i 39 siti oggetto dello studio su aree idonee, ossia non soggette a vincoli escludenti, ai sensi del PPGR2006, concordandoli nel con le amministrazioni locali nel corso di numerosi incontri..

3.4.2 Il parametro "presenza di popolazione"

Osservazione 3:

Si evidenzia:

1. l'utilizzo di dati poco aggiornati (Censimento 2001);
2. l'utilizzo di dati poco precisi: ATO-R ha giudicato i propri dati relativi ai residenti nelle fasce considerate più attendibili di quelli forniti dal Comune (autoreferenza).

Si chiede inoltre di tener conto del fatto che all'interno dei 1.500 m dal sito ricadono "*Strutture importanti dove si svolge tutta la vita di relazione di tutta la popolazione del Comune di Buriasco e dove confluiscono anche i cittadini dei comuni limitrofi*" (centro sportivo, parco comunale, le chiese di Buriasco, Appendini e Rivasecca, la casa parrocchiale, l'ambulatorio medico, etc.)"

3. i dati sono trattati in maniera approssimativa: non vengono conteggiati i volontari che operano presso la Casa dell'Anziano la Consolata.
4. l'assegnazione poco coerente dei dati che si trovano tangenti al buffer dei 1.500 m.

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

1. L'attendibilità dei dati di popolazione utilizzati emerge chiaramente anche dal documento di Osservazioni allo studio ATO-R del Comune di Buriasco a firma Dott.Agr. Andrea Chiabrando, Dott.Geol. Francesco Peres (pag. 43)

“La valutazione della popolazione è stata effettuata in modo oggettivo da ATO-R, basandosi sui dati del Censimento ISTAT 2001 riferiti all'unità di censimento e attribuiti ai buffer in modo proporzionale alla superfici. L'unico rilievo è quello legato all'aggiornamento. Sarebbe forse stato possibile utilizzare dati più aggiornati anche se ci si rende conto che sarebbe stato estremamente difficile ottenere i dati aggiornati da tutti i comuni e distribuirli geograficamente in modo corretto. Tenendo conto che gli effetti sulla popolazione di una discarica realizzata seguendo i più moderni criteri costruttivi e gestionali dovrebbero essere minimi, si ritiene che tale criterio sia stato adeguatamente pesato ”.

Per tutti i siti considerati si è stimata la popolazione al 2001 in quanto **unico dato disponibile per sezione di censimento**.

2. L'affermazione secondo cui *“i dati sono poco precisi”* è **priva di fondamento**.

Si da atto della possibile variazione temporale degli abitanti, confermata dai dati Istat (reperibili all'indirizzo <http://demo.istat.it/>): al 2001 gli abitanti del Comune di Buriasco erano 1302, al 2006 1367.

Alla luce del documento di osservazioni a firma della dott.ssa Tesio e del dott. Bardelli che riporta il dato aggiornato della popolazione), si prende atto che la popolazione residente in Buriasco al 31/08/2007 è di 1398 abitanti.

A seguito della comunicazione ufficiale dei 39 siti di indagine (28 maggio 2007), è stato richiesto ai comuni interessati di fornire i dati aggiornati della popolazione residente nei buffer dei 500, 1000 e 1500 m. Il comune di Buriasco, in quella occasione, non ha fornito dati specifici inerenti la popolazione residente nei suddetti buffer. La medesima richiesta è stata formulata a seguito della comunicazione della scelta dei 5 siti su cui approfondire l'indagine. Il comune di Buriasco con lettera del 3/8/2007, prot. 2633 (prot. ATO-R 00506 del 8/8/2007) [Delibera del Consiglio Comunale n. 30/2007] segnalava la presenza di ulteriori 277 residenti.

Segnalava inoltre la presenza di una scuola elementare (75 alunni), una scuola media (78 alunni), una scuola dell'infanzia (42 alunni) e un micronido (14 bimbi).

Dichiarava inoltre i seguenti numeri relativamente alle persone che frequentano l'intorno del sito per motivi di lavoro:

- 500 m: 30 persone (agricoltori);
- 1000 m: 70 persone (agricoltori);
- 1500 m: 110 agricoltori e 215 addetti all'artigianato, industria, servizi

Tabella 7– Confronto tra i dati ATO-R e i dati del Comune di Buriasco – Criterio C1 (Studio ATO-R)

	Dato ATO-R				Dato Comune Buriasco			
	0- 500	500 - 1000	1000-1500	0-1500	0- 500	500 - 1000	1000-1500	0-1500
Residenti	17	63	543	624	17	63	820	900
Scuole	-	-	-	-			209	209
Lavoro	1	3	221	225	30	70	325	425
Case di cura/ricoveri anziani	-	-	-	-			40	40
Presenti tot.	1	3	221	225	30	70	574	674

Come motivato nell'Allegato 1 allo Studio, in quella occasione si era ritenuto maggiormente attendibile il dato di popolazione residente indicato nello studio di ATO-R, in quanto il dato comunicato dal comune di Buriasco non era riconducibile ad una documentata indagine anagrafica.

Gli autori del documento (Gian Luca Franco, Ines Breusa) fanno riferimento alla cartografia riportata a pag. 3 di 14 che pare essere una Carta Tecnica Regionale (non è citata la fonte).

La Carta Tecnica Regionale (CTR) è aggiornata al 1990, mentre il dato dei residenti utilizzato dall'ATO-R è del 2001. Nel 2001 gli interventi evidenziati in arancione nella cartina era già stati, almeno in parte, realizzati così come il recupero di alcune cascine.

Si fa notare a titolo di esempio che la Cascina Bertinetto è stata costruita dopo il 2001, ma è pur vero che gli abitanti della Cascina Bertinetto nel 2001 risiedevano già nella Frazione Appendini, quindi sono stati conteggiati nella stima dei residenti da Censimento 2001.

Per ciò che concerne le “*strutture importanti*” (centro sportivo, chiese, municipio, teatro, etc) che ricadono all'interno del buffer dei 1.500 m si precisa che queste non possono essere considerate ai fini della determinazione della popolazione presente in quanto implicano una presenza saltuaria della popolazione, occasionale, certamente non confrontabile, in termini di ore settimanali, con la presenza della stessa presso luoghi di lavoro.

Si è ritenuto e si ritiene ragionevole considerare tra i presenti solo gli addetti, ossia i dipendenti del municipio, i dipendenti dei 7 negozi, delle agenzie etc., che sono già ricompresi nella popolazione presente stimata da ATO-R, utilizzando i dati sugli addetti del Censimento dell'Industria e dei Servizi del 2001.

3. I dati relativi alla casa di riposo La Consolata, che ricade nel buffer dei 1.500 m, non sono stati affatto conteggiati in maniera approssimativa; la struttura è stata segnalata dal Comune di Buriasco nel documento prot. ATO-R 00506 del 8/8/2007 e il numero di ospiti è confermato dagli stessi autori del documento. Per ciò che concerne il numero di presenti il dato è ricavato utilizzando i dati sugli addetti del Censimento dell'Industria e dei Servizi del 2001, pertanto i dipendenti della Casa di Riposo La Consolata figurano in tale censimento.

Si da atto invece del mancato conteggio dei “*numerosi*” volontari. Tuttavia si ritiene che i volontari non possano essere equiparati agli addetti in termini di tempo trascorso presso la struttura e il relativo numero non può essere individuato con esattezza.

4. Per quanto riguarda le scuole elementari e medie, la scuola materna e il micronido, si ha la certezza che, seppur tangenti, si trovano al di fuori del buffer dei 1.500 metri considerati. Il cosiddetto principio di maggior cautela possibile è applicabile laddove vi è l'assenza di dati certi, ma non è assolutamente il caso delle scuole. È invece il caso delle cascine, che hanno un grado di precisione della georeferenziazione inferiore. I processi di georeferenziazione puntuale sono realizzati tramite software che associano al singolo indirizzo i singoli punti. Per quanto riguarda le scuole, a seguito della georeferenziazione è stato svolto un lavoro di certificazione della correttezza dei dati. Il discorso è più complesso per le aziende per cui spesso ci sono dei problemi nella georeferenziazione (per la mancanza dei numeri civici, per l'indicazione, al posto dell'indirizzo del solo nome delle singole Cascine); inevitabilmente per quanto riguarda gli allevamenti non è possibile avere dati certi sulla localizzazione perchè l'unico indirizzo disponibile è quello dell'abitazione del proprietario.

3.4.3 Il parametro “pregio agricolo”

Osservazione 4:

Occorre dare maggiore importanza alla capacità d'uso

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Qualora ATO-R avesse considerato esclusivamente o prevalentemente la capacità d'uso del suolo per definire il pregio agricolo delle aree studiate, i terreni che il Dott.Agr. Andrea Chiabrando, Dott.Geol. Francesco Peres definiscono a pagina 49 “*il fiore all'occhiello dell'agricoltura pinerolese (Cmf_A) ... l'impianto specializzato di mele e kiwi di Campiglione,...*” sarebbero stati considerati da un punto di vista agricolo alla stregua di aree improduttive, ricadendo in un'area con capacità d'uso del suolo di classe 4.

Si è ritenuto pertanto fosse opportuno tenere conto nella prima fase anche di altri parametri in grado di esprimere in modo più completo il valore agricolo del territorio.

Tra questi parametri vi è la presenza di agriturismi considerati attività ad elevato investimento e strettamente correlate all'agricoltura. Le aziende agrituristiche presentano una **strettissima correlazione con i fondi e i territori agricoli in cui operano**, e rappresentano forme di investimenti e di azioni di promozione del territorio; si tratta spesso di iniziative imprenditoriali già affermate, che potrebbero subire un importante impatto a seguito della localizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti nelle loro vicinanze.

Osservazione 5:

Nella valutazione del Pregio Agricolo non si è tenuto conto del parametro "Presenza di infrastrutture per l'irrigazione"

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

I criteri sono stati ampiamente condivisi nel corso di incontri pubblici; non è mai stata comunicata ufficialmente l'esigenza di approfondire tale aspetto, che si ritiene tuttavia non significativa ai fini della localizzazione di una discarica e soprattutto ininfluenza, visti i siti oggetto di indagine approfondita, ai fini della graduatoria finale.

La realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti infatti non ha un impatto diretto con l'eventuale presenza di infrastrutture irrigue, a meno che la sua localizzazione non vada ad intercettare il tracciato di condotte irrigue principali o ad insistere su pozzi irrigui; peraltro, la gerarchia di criteri valutazione proposta a pag. 8, finalizzata a determinare una discriminazione tra i diversi siti confrontati, appare discutibile; partendo dall'assunto che la risorsa idrica sta diventando sempre più una risorsa scarsa, viene sempre più messo in discussione il tradizionale approccio alla gestione delle risorse irrigue.

3.4.4 Il parametro "Economicità"

Osservazione 6:

Equità sociale - La presenza di impianti dovrebbe essere distribuita sul territorio cercando di assicurare, a parità di garanzie ambientali, una distribuzione dei carichi di smaltimento che tenga conto del criterio dell'equità sociale (pag. 28 dello studio).

"Una piccola popolazione non può farsi carico dei vantaggi economici di tutto il bacino d'utenza; quindi "i vantaggi economici" della collettività devono essere messi in correlazione agli enormi danni economici e d'immagine di poche persone".

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Il criterio "equità sociale" è stato erroneamente interpretato.

Il senso del criterio dell'equità sociale consiste nel non gravare su un territorio già sede di impianti di smaltimento. Si cita testualmente quanto riportato dal PPGR 2006: *"La presenza di impianti di smaltimento dovrebbe essere distribuita sul territorio cercando di assicurare, a parità di garanzie ambientali, una distribuzione dei carichi di smaltimento che tenga conto del criterio dell'equità sociale"*.

Criterio di equità sociale	
Area adibita continuativamente alla realizzazione di impianti di smaltimento La presenza di impianti di smaltimento dovrebbe essere distribuita sul territorio cercando di assicurare, a parità di garanzie ambientali, una distribuzione dei carichi di smaltimento che tenga conto del criterio dell'equità sociale. Al fine di evitare consumo di territorio agricolo e aggravio all'ambiente derivante da eccessiva infrastrutturazione, in sede di microlocalizzazione potrà essere valutata l'opportunità di coesistenza, all'interno dello stesso sito, di impianti di diversa natura (es. impianto di trattamento e discarica di servizio). Il criterio si applica anche in riferimento a impianti localizzati in aree confinanti sia pure appartenenti a province e comuni diversi. L'identificazione dell'area in oggetto deve essere congrua con i carichi di smaltimento (ad esempio: non	Fattore penalizzante Da considerare in fase di microlocalizzazione

Qualora il criterio fosse stato applicato nella prima fase dello studio, i siti localizzati nel comune di Pinerolo sarebbero stati esclusi a priori o comunque fortemente penalizzati in quanto il territorio comunale di Pinerolo è ad oggi sede della discarica nella quale conferiscono i propri rifiuti tutti i comuni del Consorzio ACEA.

Tuttavia è stato concordato con le amministrazioni locali di non applicare questo criterio.

Osservazione 7: Danno al settore primario

Tutti i prodotti ricavati da terreni compresi nel buffer dei 1.500 m subiscono un decremento di qualità.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Questi aspetti non sono stati presi in considerazione perché non rientravano tra i criteri d'indagine concordati.

I criteri di valutazione sono stati ampiamente condivisi nel corso di incontri pubblici; non è mai stata comunicata ufficialmente ad ATO-R l'esigenza di approfondire tali aspetti quali criteri discriminanti tra i siti. Si ritiene che il criterio "Pregio agricolo" sia rappresentativo di eventuali impatti negativi sui redditi agricoli.

3.4.5 Analisi e individuazione del sito più idoneo

Osservazione 8 – Coerenza metodologica:

Escluso Fros_A e poi Fros_B sarebbe stato opportuno inserire nello studio il sito successivo

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

A pag 54 del documento presentato dal Comune di Buriasco gli autori concordano con ATO-R sulla scelta di escludere dal procedimento i siti di Fros_A e Fros_B: *"i motivi che hanno portato all'esclusione dei siti di Fros_a e Fros_B sono chiari e non sollevano obiezioni"*.

L'analisi di dettaglio è stata condotta, conformemente agli impegni assunti, su 5 siti, includendo nell'indagine Fros_B una volta escluso Fros_A. Il sito Fros_B, come già indicato nello studio, è stato oggetto dell'analisi di dettaglio ed escluso proprio in seguito a quanto emerso da tale analisi (soggiacenza inferiore a 3 m dal piano campagna).

I 22 siti sono il risultato di un processo condiviso e partecipato: l'intenzione di indagare in maniera approfondita le prime cinque ipotesi localizzative in graduatoria (ricadenti nei Comuni di Frossasco, Scalenghe, Cercenasco, Pinerolo e Buriasco) è stata comunicata in data 10 luglio 2007 all'assemblea dei sindaci e la relativa documentazione trasmessa nei giorni successivi al fine di acquisire eventuali osservazioni da parte dei comuni interessati. L'esclusione di Fros_A ha comportato l'inserimento nella rosa dei cinque del sito Fros_B localizzato nel medesimo comune; l'inserimento da parte di ATO-R nella fase finale dell'indagine di ulteriori ipotesi localizzative in seguito all'esclusione di Fros_B sarebbe risultato quantomeno arbitrario.

Osservazione 9 – Presenza di popolazione:

In merito al criterio "Presenza di popolazione" della fase di approfondimento dello studio i dati sono definiti:

- poco aggiornati;
- poco precisi;
- trattati in maniera approssimativa

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Si rimanda a quanto già esposto in riferimento all'osservazione 3.

Si precisa tuttavia che la frase "si distinguono la Regione Maniero a nord del sito, la Cascina Grossa e la Regione Galleani a sud dello stesso, la Cascina Beneficio a sud-sud-ovest e la Regione Granetti lungo la Sp. 138 ad est-nord-ovest del sito" è finalizzata all'inquadramento dell'area; la mancata citazione di ulteriori cascine non implica il mancato conteggio dei residenti di tali cascine nella stima della popolazione. Si ribadisce pertanto che tutti i residenti nelle località comprese nei buffers sono stati conteggiati.

Osservazione 10 – Infrastrutture per l'irrigazione:

Si evidenzia la necessità di valutare il parametro "Infrastrutture per l'irrigazione", ossia valutare quali sono i terreni che nei vari buffer sono provvisti di sistemi di irrigazione.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

I criteri di valutazione del pregio agricolo sono stati ampiamente condivisi nel corso di incontri pubblici; non è mai stata comunicata ufficialmente ad ATO-R l'esigenza di approfondire "Presenza di infrastrutture irrigue, che si ritiene tuttavia non significativo ai fini di un processo di microlocalizzazione di una discarica.

La realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti infatti non ha un impatto diretto con l'eventuale presenza di infrastrutture irrigue, a meno che la sua localizzazione non vada ad intercettare il tracciato di condotte irrigue principali o ad insistere su pozzi irrigui; peraltro, la gerarchia di criteri di valutazione proposta a pag. 8, finalizzata a determinare una discriminazione tra i diversi siti confrontati, appare discutibile, partendo dall'assunto che la risorsa idrica sta diventando sempre più una risorsa scarsa e viene sempre più messo in discussione il tradizionale approccio alla gestione delle risorse irrigue.

Osservazione 11 – Pregio agricolo:

Si evidenzia che le aziende agricolo-zootecniche site in località Mombello, localizzate esternamente al buffer dei 1.500 m dal sito di Buriasco e da quelli di Cercenasco-Scalenghe sono state conteggiate ai fini della valutazione del pregio agricolo di Crc_a - Sca_4, ma non per la valutazione del pregio agricolo di Bur_B. Il parametro andrebbe completamente rivisto.

Controdeduzione:

Tale osservazione **è stata accolta**. Il parametro è stato completamente ricalcolato considerando esclusivamente le aziende agricolo-zootecniche ricomprese nei buffer.

Osservazione 12 – Profondità della falda:

Il parametro Profondità della falda deve essere considerato una sola volta; esso è infatti il parametro che determina l'entità della sottrazione del suolo all'agricoltura.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**. La profondità della falda non è stata considerata due volte. La soggiacenza è un parametro fondamentale nell'ambito della progettazione di discariche dalla normativa vigente e come tale è stato considerato; esso è poi strettamente correlato alla sottrazione di uso agricolo in quanto, a parità di distanza tra il fondo della discarica e il pelo libero della falda, ad una maggiore soggiacenza corrisponde la possibilità di interrare una maggiore porzione di volumetria complessiva, con indubbi vantaggi gestionali e paesaggistici. Si tratta quindi di parametri correlati, ma non coincidenti.

Osservazione 13 – Vulnerabilità della falda:

Si evidenziano dubbi sulla correttezza di considerare il parametro vulnerabilità della falda nella prima fase dello studio e di non prenderlo in considerazione nella seconda.

Controdeduzione:

Quanto affermato non è corretto. In sede di macrolocalizzazione sono stati considerati in via cautelativa il maggior numero possibile di elementi di valutazione per garantire una scelta basata su criteri conservativi. Il calcolo della Vulnerabilità attraverso il metodo G.O.D. permette la definizione di un parametro rappresentativo delle caratteristiche litologiche dell'insaturo, della tipologia di acquifero e della soggiacenza; abbiamo pertanto utilizzato nella prima parte dello Studio un parametro complessivo relativo alla falda che fosse il più completo sulla base di dati bibliografici a disposizione. Nella seconda parte (microlocalizzazione) è stata data la priorità all'utilizzo di dati quantitativi sito-specifici e comunque strettamente attinenti alle disposizioni di legge in materia di discariche di rifiuti (D. Lgs 36/2003). Il valore della soggiacenza della falda rappresenta l'unico parametro escludente inerente le caratteristiche del sottosuolo indicato dalla normativa vigente e, in fase di approfondimento in cui venivano analizzati solo 5 siti, è stato possibile verificare le informazioni bibliografiche, attraverso misure dirette effettuate sul campo. Si fa notare che quei criteri che sono stati ripresi nella seconda parte dello studio (popolazione, pregio agricolo e falda) sono stati modificati e arricchiti al fine di fornire informazioni di maggiore dettaglio e specificità, migliorando la rappresentatività dello studio. Per il criterio popolazione, ad esempio, è stato considerato, oltre al numero di residenti e presenti nelle varie fasce, rivisto e corretto alla luce delle informazioni ricevute dai comuni, anche il potenziale disturbo alla popolazione determinato dalle emissioni odorigene.

Osservazione 14 - Paesaggio:

Si osserva che la presenza di pioppeti non può fungere da schermatura per una discarica essendo la coltura dei pioppeti ciclica e con durata piuttosto ridotta (mediamente 10 anni).

Controdeduzione:

Valutato il carattere temporaneo di un pioppeto e il fatto che lo specifico pioppeto è stato recentemente tagliato, l'osservazione **viene accolta** e sarà modificato il valore dell'indicatore.

Osservazione 15 - Beni culturali:

Si osserva che alcune chiese e opere non sono state considerate nello studio di ATO-R (tra queste il peso pubblico e la chiesa parrocchiale di Buriasco).

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Si precisa, come già evidenziato nello studio, che i beni culturali indicati sono quelli riportati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Osservazione 16 – Variazione dei pesi:

I criteri adottati per la fase finale dello studio sono difforni da quelli condivisi dai sindaci del Consorzio ACEA ed utilizzati per la definizione della graduatoria

Controdeduzione: L'osservazione è parzialmente accolta.

Per quanto riguarda l'utilizzo di criteri diversi tra la prima e la seconda fase dell'indagine si rinvia a quanto già precisato nello studio: *“La ricognizione ha consentito di definire una prima graduatoria finalizzata ad individuare la rosa ristretta dei siti su cui approfondire l'analisi territoriale ed ambientale. L'analisi della rosa ristretta dei siti, costituisce, ai sensi delle norme del PPGR una nuova fase di analisi; ognuno dei siti viene riesaminato; i criteri iniziali di valutazione vengono integrati con nuovi criteri utilizzando quindi informazioni di maggior dettaglio ed estendendo l'analisi ad altre tematiche non trattate nella fase preliminare quali emissioni odorigene, valutazioni paesaggistiche, presenza di attività agricolo-zootecniche, frazionamento e uso reale del suolo, verifica puntuale della soggiacenza attraverso misure su campo.”*

L'utilizzo di nuovi criteri di valutazione scaturisce sia dalle specifiche richieste avanzate nel corso della conferenza dei Sindaci (emissioni odorigene) sia dalle osservazioni scritte inviate

dallo stesso Comune di Buriasco e da altri Comuni (importanza del patrimonio zootecnico e numero e qualità delle aziende agricole), sia dalla possibilità, derivante dal numero limitato di siti da indagare nella seconda fase, di studiare in modo puntuale diversi criteri e di accedere ed elaborare una mole consistente di dati per ogni sito.

Si ricorda inoltre che l'analisi sulle emissioni odorigene è stata esplicitamente richiesta durante la conferenza dei Sindaci del Consorzio ACEA del 10 luglio 2007 dal Vicepresidente di ACEA Scalerandi. Tale approfondimento era stato proposto anche dal Comune di Cercenasco, come si evince dalle osservazioni allo studio di localizzazione (protocollo ATO 673 del 05.11.2007) a firma del Comune di Cercenasco.

La necessità di un approfondimento sugli allevamenti è stato richiesto dai Comuni interessati (Buriasco, Cercenasco, Scalenghe, Pinerolo) che nei documenti inviati nella fase finale dello studio (prot. ATO-R 506 del 08/08/2007, prot. ATO-R 465 del 31/07/2007, prot. ATO-R 495 del 06/08/2007, prot. ATO-R 514 del 16/08/2007) hanno evidenziato la presenza di rilevanti attività zootecniche nei pressi dei siti analizzati.

Inevitabilmente, approfondendo le indagini, si è dovuto rivedere i pesi dei diversi criteri, non snaturando il valore delle analisi della prima fase, dalla quale sono scaturiti i siti su cui svolgere l'indagine di dettaglio. Avendo la possibilità di disporre di nuovi, più numerosi, più puntuali e approfonditi dati e di utilizzare nuovi criteri, si sono effettuate nuove elaborazioni, riproporzionando inevitabilmente i pesi dei criteri, per tenere conto del disturbo da odore, della qualità del paesaggio, etc ed escludendo i criteri "economicità" e "viabilità".



DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DEL PINEROLESE

**Controdeduzioni alle osservazioni presentate in merito al documento
“*PROPOSTA DI STUDIO E DI MICROLOCALIZZAZIONE*”
approvato in via preliminare con deliberazione del CDA n° 33 del 26/09/2007**

Capitolo 4

**DOCUMENTO DEL COMUNE DI SCALENGHE, PROT.
ATO-R N. 697**

4 DOCUMENTO DEL COMUNE DI SCALENGHE, PROT. ATO-R N. 697

Il documento consta della Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 30 ottobre 2007. Le osservazioni cui si risponde sono quelle contenute nella premessa narrativa che ne fa parte integrante. In tale premessa il Comune di Scalenghe ribadisce quanto già espresso nella DCC n. 43 del 30/07/2007; si fa notare che diverse osservazioni non sono pertinenti in quanto espresse in tempi antecedenti alla pubblicazione dello Studio Preliminare.

Osservazione 1:

“Non si condivide il modo palesemente riservato e ristretto in cui è stato redatto lo studio di localizzazione della discarica, in quanto redatto nel settembre 2000 e portato a conoscenza del consorzio ACEA solo nel 2006”

Controdeduzione:

Tale osservazione **non è pertinente** con lo studio di microlocalizzazione di cui si discute. Si precisa inoltre ATO-R non era a conoscenza dello studio preliminare per la localizzazione di una discarica per rifiuti urbani nel bacino ACEA, commissionato dal Consorzio alla Soc. Golder Associates S.p.A e che ne ha ricevuto copia nel marzo 2006 con nota n. 1817/BEG/lf, prot. città di Torino 2753/C del 6/4/06, prot. Provincia di Torino 129510 del 24/4/06.

Osservazione 2:

Si evidenzia la presenza nell'intorno del sito di terreni molto fertili.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non è pertinente**. Nello studio si è già tenuto conto della qualità dei suoli; si precisa a tal proposito che i siti Sca_4 e Crc_A ricadono in suoli di seconda classe in base alla riclassificazione dell'IPLA¹.

Osservazione 3:

La soggiacenza della falda risulta compresa tra i 5 e i 10 m.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non è pertinente** in quanto nello studio si è già tenuto conto per la falda di una soggiacenza compresa tra 5 e 10 m; durante le prove su campo (fase di approfondimento) è stato registrato un valore pari a circa 10 m.

Osservazione 4:

Si contestano i criteri e i relativi pesi utilizzati per l'individuazione dei siti.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

¹ La cartografia da prendere come riferimento è la “Carta della capacità d'uso dei suoli” della Regione Piemonte (disponibile all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni) rappresenta la copertura relativa ai suoli del Piemonte alla scala 1:50.000 aggiornata all'anno 2006. In base a tale carta i siti di Scalenghe e Cercenasco risultano di 2° classe.

I criteri e i relativi pesi sono stati concordati con le amministrazioni locali nel corso di numerosi incontri, sono pertanto il risultato di un processo condiviso e da essi non si poteva prescindere nella prima parte dello Studio.

Osservazione 5:

Nel criterio relativo alla popolazione non sono state prese in considerazione le persone che lavorano nelle aziende ma unicamente quelle residenti.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non è pertinente**.

Nel criterio relativo alla popolazione sono stati considerati i residenti, ma anche i presenti, ossia i lavoratori delle aziende (addetti risultanti dal Censimento dell'Industria e dei Servizi del 2001).

Osservazione 6:

Tra gli elementi da prendere in considerazione vi sono sicuramente le aziende insediate nella porzione di territorio considerata

Controdeduzione:

Tale osservazione **non è pertinente**.

Tale aspetto è stato considerato all'interno del criterio popolazione, per ciò che concerne gli addetti, e all'interno del criterio agricoltura, per ciò che concerne le aziende agricole.

Osservazione 7:

I terreni individuati sono indicati di natura argillosa mentre nella verifica di compatibilità idraulica risultano di natura ghiaiosa (Verifica di compatibilità idraulica, Anno 2004, geologo Marco Barbero).

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta** in quanto lo stesso Comune di Scalenghe, nel documento prot. ATO-R n. 542 del 10/08/2007 (Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 43), a proposito dei terreni in questione, afferma: *"I terreni individuati terreni individuati sono indicati di natura ghiaiosa mentre nella verifica di compatibilità idraulica risultano di natura argillosa"*.

L'ATO-R non ha espresso nello Studio valutazioni in merito alle caratteristiche dei terreni dei siti di Scalenghe e Cercenasco (Sca_4 e Crc_A), riportando esclusivamente la definizione di *"vulnerabilità dell'acquifero superficiale moderata"* attribuita ai suddetti siti.

Osservazione 8:

Viene sottostimato il peso attribuito alla voce pregio agricolo

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

I criteri e i relativi pesi sono stati concordati con le amministrazioni comunali del Consorzio ACEA e da essi non si poteva prescindere.

Osservazione 9:

Si contesta la logica che ha portato alla definizione di una fascia di influenza dell'impianto in progetto molto ridotta (0-1.500 m) per la valutazione del pregio agricolo

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**

Si ribadisce quanto riportato nel capitolo 10 dello Studio preliminare: "Conformemente al principio secondo cui all'aumentare della distanza dall'impianto di discarica si riduce il disagio

per i cittadini. Si ritiene infatti che ad una distanza superiore al km i disturbi derivanti dalla presenza di una discarica siano pressoché inesistenti”.

Ciò significa pertanto che a tale distanza, estremamente cautelativa, anche gli effetti sull'agricoltura, sull'attività zootecnica, sul valore degli immobili, etc. siano assolutamente inesistenti.

Osservazione 10:

Non è stato dato un peso sufficiente alla fertilità intrinseca delle aree.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**

a) Il criterio del pregio agricolo utilizzato per selezionare tra 39 siti le 5 migliori ipotesi localizzative e pesato con il 20%, è stato stimato attraverso:

- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende biologiche (dato Regione Piemonte 2005), peso **0.20**.
- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende Agrituristiche (dato 2007, Ufficio Turismo Provincia di Torino) peso **0.30**.
- Presenza di coltivazioni di pregio quali vigneti, frutteti e nocioleti (buffer di 500m attorno al sito) [dati tratti dal Piano Territoriale e Forestale dell'IPLA], peso **0.25**.
- Capacità d'uso che fornisce un'indicazione della fertilità agronomica e della potenziale capacità produttiva del suolo; essa è stata desunta dalla cartografia Regionale (scala 1:25.000 per le aree pianeggianti) peso **0.25**.

Si contestano i pesi attribuiti ai diversi sottocriteri sostenendo la maggiore importanza della fertilità intrinseca del suolo.

Qualora ATO-R avesse considerato esclusivamente o prevalentemente la capacità d'uso del suolo per definire il pregio agricolo delle aree studiate, i terreni che il Dott.Agr. Andrea Chiabrando, Dott.Geol. Francesco Peres definiscono a pagina 49 *“il fiore all'occhiello dell'agricoltura pinerolese (Cmf_A) ... l'impianto specializzato di mele e kiwi di Campiglione,...”* sarebbero stati considerati da un punto di vista agricolo alla stregua di aree improduttive, ricadendo in un'area con capacità d'uso del suolo di classe 4.

Si è ritenuto pertanto fosse opportuno tenere conto nella prima fase anche di altri parametri in grado di esprimere in modo più completo il valore agricolo del territorio.

Tra questi parametri vi è la presenza di agriturismi considerati attività ad elevato investimento e strettamente correlate all'agricoltura. Le aziende agrituristiche presentano una **strettissima correlazione con i fondi e i territori agricoli in cui operano**, e rappresentano forme di investimenti e di azioni di promozione del territorio; si tratta spesso di iniziative imprenditoriali già affermate, che potrebbero subire un importante impatto a seguito della localizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti nelle loro vicinanze.

Osservazione 11:

nella considerazione relativa alle colture di pregio non si è tenuto conto della forte specializzazione cerealicola.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Per colture di pregio vengono normalmente e inequivocabilmente intese le coltivazioni che consentono la realizzazione di un valore economico della produzione per unità di superficie più elevato rispetto alle colture cerealicole e foraggere e quindi si intendono le colture orticole, frutticole, vivaistiche.

Osservazione 12:

Non si è tenuto conto dell'alto livello di investimento delle imprese locali.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**. Si è tenuto conto degli investimenti delle imprese agricole locali, considerando nella valutazione del pregio agricolo:

1. nella prima parte dello studio (selezione delle migliori ipotesi localizzative tra 39 alternative), oltre alla fertilità intrinseca del terreno (capacità d'uso), la presenza di colture di pregio, la presenza di agriturismi (attività ad elevato investimento e strettamente correlate all'agricoltura) e la presenza di aziende biologiche;
2. nella seconda parte (approfondimento sulle 5 migliori ipotesi localizzative) la presenza di aziende agricolo-zootecniche nell'intorno del sito e la consistenza del patrimonio zootecnico di tali aziende.

Osservazione 13:

Si sottolinea l'importanza di evitare rilevanti sottrazioni di territorio agricolo pregiato privilegiando l'integrità fondiaria ed evitando di compromettere fondi di elevate dimensioni.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non è pertinente**. Nella fase di approfondimento dello studio si evidenzia l'importanza della sottrazione di suolo agricolo, andandolo a pesare come criterio ed è stata inoltre presa in considerazione la frammentazione fondiaria e quella particellare delle aziende (cap. 10).

Osservazione 14:

La costruzione di discariche in aree già pesantemente compromesse dal punto di vista della viabilità, dagli insediamenti di natura industriale e dall'urbanizzazione e in aree particolarmente vocate all'agricoltura risultano sensibili alla presenza di impianti insalubri?

Controdeduzione:

La costruzione sintattica della affermazione non consente di attribuire alla stessa una univoca interpretazione, apparendo sotto un determinato punto di vista anche contraddittoria.

Osservazione 15:

Una diversa ponderazione dei pesi avrebbe portato a risultati diversi

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**. I pesi sono stati concordati con le Amministrazioni Comunali del Pinerolese nel corso di numerosi incontri e da essi non si poteva prescindere nella prima parte dello Studio.



DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DEL PINEROLESE

**Controdeduzioni alle osservazioni presentate in merito al documento
“*PROPOSTA DI STUDIO E DI MICROLOCALIZZAZIONE*”
approvato in via preliminare con deliberazione del CDA n° 33 del 26/09/2007**

Capitolo 5

**DOCUMENTO DEL COMUNE DI CERCENASCO, PROT.
ATO-R N. 673**

5 DOCUMENTO DEL COMUNE DI CERCENASCO, PROT. ATO-R N. 673

Si risponde di seguito alle osservazioni del Comune di Cercenasco contenute nella deliberazione n. 31 approvata dal Consiglio Comunale in data 30/10/2007 avente ad oggetto "Osservazioni in merito alla stesura dello studio definitivo dell'ATO-R circa l'individuazione d'una discarica nel Pinerolese".

Osservazione 1:

Lo studio di localizzazione contrasta con la L.R. 56/77 e con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino che consente l'uso dei migliori suoli agricoli solo in via eccezionale, "quando manchino possibilità di localizzazione alternativa".

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Il recepimento delle previsioni della L.R. 56/77 non spetta all'ATO-R nella sua attività di microlocalizzazione, in cui attua unicamente i contenuti del PPGR, bensì al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Peraltro le previsioni della Legge citata sono rivolte, oltre che alla Provincia nella redazione del PTCP, direttamente ai comuni nelle loro competenze urbanistiche e non contengono disposizioni in materia di localizzazione degli impianti. E', poi, eventualmente il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti a coordinarsi - integrare ed attuare - con le previsioni del PTCP.

In ogni caso, l'ATO-R, a seguito alle osservazioni pervenute in merito allo Studio di localizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi del Pinerolese, ha approfondito le tematiche relative alla capacità d'uso del suolo e ha rilevato l'esistenza di una cartografia aggiornata realizzata dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – IPLA spa e acquisita dalla Regione Piemonte.

La "Carta della capacità d'uso dei suoli" della Regione Piemonte (disponibile all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni) rappresenta la copertura relativa ai suoli del Piemonte alla scala 1:50.000 aggiornata all'anno 2006 (metadato disponibile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/cartografia.htm).

A proposito di tale documento sul sito della Regione si legge:

"La Carta dei suoli a scala 1:50.000 costituisce attualmente lo strumento di maggior dettaglio per la divulgazione delle conoscenze sui suoli piemontesi. Questa cartografia fornisce un inventario dei suoli al fine di sostenere le politiche locali concernenti la pianificazione agraria, forestale ed ambientale e costituisce la base attuale delle conoscenze per eventuali approfondimenti a scala di maggior dettaglio su temi specifici. È quindi uno strumento concepito per il governo del territorio regionale ed è correntemente utilizzato dai settori tecnici della Pubblica Amministrazione centrale e locale e dal mondo professionale"

Dalla consultazione di tale carta emerge che il sito Bur_B così come altri siti analizzati, tra cui anche i siti Sca_4 e Crc_A, ricade non in classe 1 di capacità d'uso del suolo, come erroneamente sostenuto dallo Studio Preliminare di ATO-R, ma in **classe 2**.

Si riporta di seguito l'elenco dei 39 siti con l'indicazione della capacità d'uso dei suoli rilevata dalle due carte elaborate dall'IPLA, quella utilizzata nello Studio preliminare e, quella aggiornata al 2006 e acquisita da ATO-R in sede di controdeduzioni al suddetto studio.

Tabella 8 - Capacità d'uso definita dalla nuova carta IPLA .

sito	Comune	Capacità d'uso Studio preliminare ATO-R	Capacità d'uso carta aggiornata al 2006
Air_A	Airasca	2	2
Air_B	Airasca	2	2
Bri_A	Bricherasio	2/3	2
Bur_A	Buriasco	1	2
Bur_B	Buriasco	1	2
Caf_A	Campiglione Fenile	3	4
Cav_A	Cavour	3	4
Crc_A	Cercenasco	1	2
Cum_A	Cumiana	4/6	6
Cum_B	Cumiana	2	2
Frs_A	Frossasco	4	4
Frs_B	Frossasco	3	3
Mac_A	Macello	3	3
Non_A	None	2	2
Osa_A	Osasco	2	2
Pin_A	Pinerolo	2	2
Pin_B	Pinerolo	2/3	3
Pis_A	Piscina	2	2
Ssp_A	San Secondo di Pinerolo	2	2
Vig_A	Vigone	2	2
Vil_A	Villafranca Piemonte	2	2
Vol_A	Volvera	2	2
Air_2	Airasca	2	2
Air_3	Airasca	2	2
Air_4	Airasca	2	2
Non_1	None	3	2
Fros_1	Frossasco	2	2
Fros_2	Frossasco	2	2
Pin_1	Pinerolo	1	2
Pin_2	Pinerolo	1	2
Pin_3	Pinerolo	1	2
Pin_4	Pinerolo	2	2
Pin_5	Pinerolo	2	2
Rol_1	Roletto	2	2
Sca_1	Scalenghe	2	2
Sca_2	Scalenghe	2	2
Sca_3	Scalenghe	2	2
Sca_4	Scalenghe	1	2
Vol_2	Volvera	2	2

Il PTCP è stato adottato con D.C.P. n. 621-71253 in data 28/04/1999 ed approvato dalla Regione, ai sensi dell'art. 7 della LUR 56/77 e smi, con D.C.R. n. 291-26243 in data 1/08/2003. L'art. 4.2.1 delle N.T.A. del PTC, riportato parzialmente nella Deliberazione 31/2007 del Comune di Cercenasco, recita:

“I P.R.G. sulla base delle indicazioni cartografiche (capacità d'uso dei suoli) del presente PTC, devono tutelare i suoli di 1a classe di capacità d'uso dei suoli; la Provincia provvede a produrre

apposita cartografia in scala 1:25.000 e a metterla a disposizione, anche in formato digitale, di tutte le amministrazioni comunali in cui esistano suoli con tale classificazione; le risultanze delle carte alla scala di dettaglio costituiscono specificazione della tavola A3 del vigente PTC.

Gli strumenti di pianificazione locale e le loro varianti debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77.

I Piani Regolatori non possono destinare ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue, quelli ad eccellente produttività o dotati di impianti a supporto dell'attività agricola e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo.

Destinazioni diverse da quella agricola potranno essere consentite solo :

- sulla base di studi agronomici che rettifichino le indicazioni contenute nella tavola A3 del PTC o in quella di maggior dettaglio alla scala 1:25.000 di cui al primo comma;
- in via eccezionale, sulla base di decisioni adeguatamente motivate, quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino il prevalente interesse collettivo derivante dalla diversa destinazione d'uso o per interventi di riqualificazione e di completamento dei tessuti edificati esistenti”..

L'indirizzo del PTC è pertanto quello di utilizzare **le informazioni più aggiornate a disposizione** per rettificare le indicazioni della Tavola A3 e la fonte di informazione migliore, per quanto concerne la capacità d'uso del suolo, è senza dubbio la Carta in scala 1:50.000 sopra citata, che sarà pertanto presa a riferimento per lo studio definitivo di localizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi del Pinerolese.

Un impianto di smaltimento quale una discarica, è senza dubbio un **intervento eccezionale**, di prevalente interesse collettivo la cui scelta viene adeguatamente motivata da parte dell'autorità competente che valuta in modo comparativo i siti e individua (attraverso l'analisi multicriteri) la migliore ipotesi localizzativa. In particolare per la nuova discarica del pinerolese, sia le motivazioni della sua necessità sia le motivazioni della localizzazione proposta sono ampiamente dettagliate nello studio di cui si discute.

Va precisato inoltre che negli ultimi anni i comuni del Pinerolese hanno sviluppato politiche tali per cui i terreni di 1^a e 2^a classe sono stati ampiamente utilizzati per altri scopi.

A riguardo si allega (Allegato 1) la stima del consumo del suolo nel periodo 2000-2006 [fonte: Osservatorio Consumo del suolo Provincia di torino].

Osservazione 2:

Appare singolare che sia stato assegnato lo stesso peso ai suoli di prima e di seconda classe. *“La classe 1 ha certamente un peso maggiore rispetto alle 2”.*

Controdeduzione:

L'osservazione **viene accolta**.

La scelta di assegnare lo stesso peso ai suoli di prima e seconda classe è derivata dal fatto di considerare suoli d'eccellenza ambedue le categorie.

Si accoglie l'osservazione in base alla quale si devono assegnare punteggi diversi ai suoli di prima e seconda classe.

Si precisa che la classe di capacità d'uso del suolo di ciascun sito è stata verificata facendo riferimento alla “Carta della capacità d'uso dei suoli” della Regione Piemonte (disponibile all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni) che rappresenta la copertura relativa ai suoli del Piemonte alla scala 1:50.000 aggiornata all'anno 2006.

A proposito di tale documento sul sito della Regione si legge:

“La Carta dei suoli a scala 1:50.000 costituisce attualmente lo strumento di maggior dettaglio per la divulgazione delle conoscenze sui suoli piemontesi. Questa cartografia fornisce un inventario dei suoli al fine di sostenere le politiche locali concernenti la pianificazione agraria, forestale ed ambientale e costituisce la base attuale delle conoscenze per eventuali approfondimenti a scala di maggior dettaglio su temi specifici. È quindi uno strumento concepito per il governo del territorio regionale ed è correntemente utilizzato dai settori tecnici della Pubblica Amministrazione centrale e locale e dal mondo professionale”.

Alla luce di quanto sopra è stata ricalcolata la graduatoria attribuendo un punteggio compreso tra 0 e 1 e considerando come massima penalizzazione la classe 2 di capacità d'uso (punteggio pari ad 1); tra le 39 ipotesi localizzative non vi è infatti alcun sito avente capacità d'uso del suolo pari a 1.

Osservazione 3:

Si contesta l'esclusione del parametro vulnerabilità della falda nella seconda parte dello studio.

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

In sede di macrolocalizzazione sono stati considerati in via cautelativa il maggior numero possibile di elementi di valutazione per garantire una scelta basata su criteri conservativi. Il calcolo della Vulnerabilità attraverso il metodo G.O.D. permette la definizione di un parametro rappresentativo delle caratteristiche litologiche dell'insaturo, della tipologia di acquifero e della soggiacenza; abbiamo pertanto utilizzato nella prima parte dello Studio un parametro complessivo relativo alla falda che fosse il più completo sulla base di dati bibliografici a disposizione. Nella seconda parte (microlocalizzazione) è stata data la priorità all'utilizzo di dati quantitativi sito-specifici e comunque strettamente attinenti alle disposizioni di legge in materia di discariche di rifiuti (D.Lgs 36/2003). Il valore della soggiacenza della falda rappresenta l'unico parametro escludente inerente le caratteristiche del sottosuolo indicato dalla normativa vigente e, in fase di approfondimento in cui venivano analizzati solo 5 siti è stato possibile verificare le informazioni bibliografiche attraverso misure dirette effettuate sul campo.

Osservazione 4:

Si contesta la definizione data da ATO-R, per il sito di Cercenasco di vulnerabilità moderata piuttosto che alta.

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

Nella fase di screening iniziale sono stati utilizzati ai fini della selezione dati bibliografici derivanti da fonti ufficiali, nel caso specifico la “Carta della vulnerabilità della falda idrica a

superficie libera (scala 1:100.000, anno 1999, autori: Bortolami, De Luca, Masciocco, Morelli); tale carta è stata realizzata nell'ambito della convenzione quadro tra la Provincia di Torino e l'Università degli Studi di Torino per attività di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'attività istituzionale del Settore Ambiente – Attività di ricerca sul tema: individuazione delle aree potenzialmente idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti; proposta di una rete di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee; realizzazione di cartografie tematiche aggiornabili.

La suddetta carta è, tra gli strumenti bibliografici a disposizione, il più adeguato per la sua specificità ai fini della fase di screening.

Osservazione 6:

Si contesta il mancato inserimento di ulteriori siti nell'indagine di approfondimento dopo l'esclusione di Fros_A e Fros_B.

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

L'analisi di dettaglio è stata condotta, conformemente agli impegni assunti, su 5 siti, inserendo nell'indagine il sito Fros_B, una volta accertata la inevitabile esclusione del sito Fros_A. Il sito Fros_B, come già indicato nello studio, è stato oggetto dell'intera analisi di dettaglio ed è stato escluso proprio a seguito di quanto emerso nel corso di tale analisi di approfondimento (soggiacenza della falda inferiore a 3 m dal piano campagna).

I 22 siti sono il risultato di un processo condiviso e partecipato: l'intenzione di indagare in maniera approfondita le prime cinque ipotesi localizzative in graduatoria (ricadenti nei Comuni di Frossasco, Scalenghe, Cercenasco, Pinerolo e Buriasso) è stata comunicata in data 10 luglio 2007 all'assemblea dei sindaci e la relativa documentazione trasmessa nei giorni successivi al fine di acquisire eventuali osservazioni da parte dei comuni interessati. L'esclusione di Fros_A ha comportato l'inserimento nella rosa dei cinque del sito Fros_B localizzato nel medesimo comune; l'inserimento da parte di ATO-R nella fase finale dell'indagine di ulteriori ipotesi localizzative in seguito all'esclusione di Fros_B sarebbe risultato quantomeno arbitrario.

Inevitabilmente approfondendo le indagini si è dovuto rivedere i pesi, pur non snaturando quanto analizzato nella prima fase essendo quella dalla quale si sono ricavati i siti su cui svolgere l'indagine di dettaglio. Avendo nuovi dati a disposizione si è dovuto inserirli riproporzionandone i pesi, appare inevitabile, altrimenti ai valori percentuali 50+20+20+5+5 si sarebbero dovuti sommare i pesi del disturbo da odore, della qualità del paesaggio, etc.

Osservazione 7:

Si contesta il fatto che nella stesura della graduatoria finale i criteri "sono stati modificati senza che questo sia stato condiviso in alcuna riunione".

Controdeduzione:

L'osservazione **non può essere accolta**.

Per quanto riguarda l'utilizzo di criteri diversi tra la prima e la seconda fase dell'indagine si rinvia a quanto già precisato nello studio: *"La ricognizione ha consentito di definire una prima graduatoria finalizzata ad individuare la rosa ristretta dei siti su cui approfondire l'analisi territoriale ed ambientale. L'analisi della rosa ristretta dei siti, costituisce, ai sensi delle norme del PPGR una nuova fase di analisi; ognuno dei siti viene riesaminato; i criteri iniziali di valutazione vengono integrati con nuovi criteri utilizzando quindi informazioni di maggior dettaglio ed estendendo l'analisi ad altre tematiche non trattate nella fase preliminare quali emissioni odorigene, valutazioni paesaggistiche, presenza di attività agricolo-zootecniche, frazionamento e uso reale del suolo, verifica puntuale della soggiacenza attraverso misure su campo."*

L'utilizzo di nuovi criteri di valutazione scaturisce sia dalle specifiche richieste avanzate nel corso della conferenza dei Sindaci (emissioni odorigene) sia dalle osservazioni scritte inviate dallo stesso Comune di Buriasco e da altri Comuni (importanza del patrimonio zootecnico e numero e qualità delle aziende agricole), sia dalla possibilità, derivante dal numero limitato di siti da indagare nella seconda fase, di studiare in modo puntuale diversi criteri e di accedere ed elaborare una mole consistente di dati per ogni sito.

Si ricorda inoltre che l'analisi sulle emissioni odorigene è stata esplicitamente richiesta durante la conferenza dei Sindaci del Consorzio ACEA del 10 luglio 2007 dal Vicepresidente di ACEA Scalerandi. Tale approfondimento era stato proposto anche dal Comune di Cercenasco, come si evince dalle osservazioni allo studio di localizzazione (protocollo ATO 673 del 05.11.2007) a firma del Comune di Cercenasco.

La necessità di un approfondimento sugli allevamenti è stato richiesto dai Comuni interessati (Buriasco, Cercenasco, Scalenghe, Pinerolo) che nei documenti inviati nella fase finale dello studio (prot. ATO-R 506 del 08/08/2007, prot. ATO-R 465 del 31/07/2007, prot. ATO-R 495 del 06/08/2007, prot. ATO-R 514 del 16/08/2007) hanno evidenziato la presenza di rilevanti attività zootecniche nei pressi dei siti analizzati.

Inevitabilmente, approfondendo le indagini, si è dovuto rivedere i pesi dei diversi criteri, non snaturando il valore delle analisi della prima fase, dalla quale sono scaturiti i siti su cui svolgere l'indagine di dettaglio. Avendo la possibilità di disporre di nuovi, più numerosi, più puntuali e approfonditi dati e di utilizzare nuovi criteri, si sono effettuate nuove elaborazioni, riproporzionando inevitabilmente i pesi dei criteri, per tenere conto del disturbo da odore, della qualità del paesaggio, etc ed escludendo i criteri "economicità" e "viabilità".



DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DEL PINEROLESE

**Controdeduzioni alle osservazioni presentate in merito al documento
“*PROPOSTA DI STUDIO E DI MICROLOCALIZZAZIONE*”
approvato in via preliminare con deliberazione del CDA n° 33 del 26/09/2007**

Capitolo 6

**DOCUMENTO DI SEA CONSULTING SRL, PROT. ATO-R
N. 693 DEL 7/11/2007**

6 DOCUMENTO DI SEA CONSULTING SRL, PROT. ATO-R N. 693 DEL 7/11/2007

Si risponde di seguito alle osservazioni riportate nel documento redatto dalla SEA CONSULTING srl (prot. ATO-R 693 del 7/11/2007 e alle integrazioni allo stesso presentate in data 4 dicembre 2007 (Prot. ATO-R 751/2007).

Osservazione 1:

Con riferimento alla Tavola 1 del PPGR2006, “appare immotiva e illogica l’esclusione a priori dei siti idonei. A nostro parere prima dovevano essere verificati i siti giudicati idonei dal PPGR e poi, solo se questi fossero risultati non idonei, eseguire un successivo studio di rilocalizzazione”.

Controdeduzione:

L’osservazione **non può essere accolta**.

I siti che non ricadono in aree idonee non sono necessariamente caratterizzati da fattori escludenti ai sensi del PPGR; non risulta che nello Studio di ATO-R siano state prese in considerazione proposte di localizzazione su aree “non idonee”, cioè caratterizzati da fattori escludenti.

Ai sensi del PPGR 2006 le aree con elementi penalizzanti sono a tutti gli effetti **aree idonee**; in fase di microlocalizzazione, ossia su una rosa ristretta di siti, si procede ad uno specifico approfondimento che permette di caratterizzare lo stato dei luoghi ed identificare la migliore alternativa localizzativa, valutando la reale entità di eventuali penalizzazioni.

L’approfondimento della fase finale di microlocalizzazione può addirittura evidenziare, come è successo nello studio in questione, l’esistenza sulle aree esaminate di vincoli escludenti che non erano né potevano essere segnalati dal PPGR (si pensi all’esclusione nella fase finale dello studio del sito Fros_A).

L’ATO-R ha localizzato i 39 siti oggetto dello studio su aree idonee, ossia non soggette a vincoli escludenti, ai sensi del PPGR2006.

Tali siti sono stati concordati con le amministrazioni locali nel corso di numerosi incontri, sono pertanto il risultato di un processo condiviso che ha visto la partecipazione degli amministratori locali, delle associazioni di categoria, dei cittadini.

Parallelamente alla individuazione dei diversi siti da valutare, nei diversi incontri è stato definito con gli Amministratori il metodo da utilizzarsi per la valutazione dei siti, presentato pubblicamente e condiviso dall’assemblea dei Sindaci del Consorzio ACEA del 28 maggio 2007.

La documentazione relativa è stata trasmessa in data **31 maggio 2007** a tutti i comuni interessati richiedendo alle diverse amministrazioni la “verifica dei dati utilizzati”.

Osservazione 2:

Appare non motivato il fatto che lo studio di microlocalizzazione utilizzi un numero inferiore di parametri valutativi rispetto a quelli utilizzati nel PPGR.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Non ha senso, una volta appurata la coerenza di tutte le ipotesi localizzative con la Tav. 1 del PPGR 2006, considerare nell’analisi dei siti dei parametri utilizzati nella fase di macrolocalizzazione già acquisiti dalle Tavole del PPGR .

Osservazione 3:

Il processo di macrolocalizzazione condotto da ATO-R presenta incongruenze rilevanti con i risultati della macrolocalizzazione della Provincia di torino (ad esempio Caf_A e Cav_A che ricadono in aree idonee ai sensi del PPGR 2006 finiscono rispettivamente in 32° e 22° posizione nella graduatoria finale.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Si riportano di seguito i paragrafi del PPGR2006 che descrivono le fasi di macrolocalizzazione e microlocalizzazione.

In particolare nella fase di microlocalizzazione vengono analizzati:

- quei fattori escludenti già individuati per la fase di macrolocalizzazione, che necessitano di una verifica puntuale o che, per mancanza di informazioni omogenee non è stato possibile applicare in fase di “macrolocalizzazione”;
- i fattori preferenziali indicati nelle schede (nel caso specifico par. 4.3.3.2 del PPGR2006 Descrizione dei fattori considerati e dei contenuti della Tav. 1 - Aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione di discariche (RSU – RS).

Le due fasi, pur portando a risultati diversi, come nei casi citati di Caf_A e Cav_A, non sono in contraddizione ma piuttosto complementari.

In fase di microlocalizzazione, ossia su una rosa ristretta di siti, si procede ad uno specifico approfondimento che permette di caratterizzare lo stato dei luoghi ed identificare la migliore alternativa localizzativa, valutando la reale entità di eventuali penalizzazioni.

L’approfondimento della fase finale di microlocalizzazione può addirittura evidenziare, come è successo nello studio in questione per l’esclusione nella fase finale dello studio del sito Fros_A, l’esistenza sulle aree esaminate di vincoli escludenti che non erano né potevano essere segnalati alla scala di dettaglio del PPGR.

Osservazione 4:

Appare non motivata l’esclusione dalla definizione dei parametri relativi al rischio per la falda delle aree di salvaguardia dei pozzi destinati al consumo umano

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

I rischi per la falda sono stati valutati in maniera approfondita nello studio attraverso la definizione della classe di vulnerabilità dell’acquifero superficiale e della soggiacenza e, ancor prima, attraverso la verifica della distanza dei siti dai pozzi di approvvigionamento idrico.

Si ricorda infatti che l’area di salvaguardia dei pozzi destinati al consumo umano, essendo criterio escludente ai sensi del PPGR, è stata considerata nella fase preliminare di selezione dei siti. In nessuno dei siti esaminati è stata riscontrata la presenza di aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile.

Tabella 9 – Estratto del paragrafo 4.3.3.2 del PPGR2006 “Descrizione dei fattori considerati e dei contenuti della Tav. 1 - Aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione di discariche (RSU-RS)

<p>Distanza da punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile (D.Lgs. 36/03, D.P.R. 236/88, D.Lgs 31/2001, D.Lgs. 152/06, L.R. 22/96 e s.m.i., D.P.G.R. 29/07/03 n. 10/R) Il D.Lgs. 152/06 e le altre norme di settore fissano una fascia di rispetto a tutela delle varie fonti di approvvigionamento idrico ad uso potabile. Nelle zone di rispetto, all'interno delle quali è inclusa la zona di tutela assoluta, adibita esclusivamente alle opere di presa e di servizio, sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate □ lo stoccaggio di rifiuti, reflui, ecc. □ impianti di trattamento dei rifiuti. 	<p>Fattore escludente Zona di tutela assoluta costruita con il metodo delle isocrone o, in sua assenza 200 mt Da considerare in fase di microlocalizzazione</p>
---	--

Osservazione 5:

Non appare chiaro il procedimento seguito per il calcolo dell'indice GOD e non chiara l'ampiezza delle classi utilizzate per il calcolo dell'indice di vulnerabilità. Inoltre l'attribuzione delle classi di vulnerabilità appare arbitraria in quanto non supportata da nessuna indicazione relativa alle classi scelte per i tre parametri d'ingresso del metodo.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Nella fase di screening iniziale sono stati utilizzati ai fini della selezione dati bibliografici derivanti da fonti ufficiali, nel caso specifico la "Carta della vulnerabilità della falda idrica a superficie libera (scala 1:100.000, anno 1999, autori: Bortolami, De Luca, Masciocco, Morelli); tale carta è stata realizzata nell'ambito della convenzione quadro tra la Provincia di Torino e l'Università degli Studi di Torino per attività di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'attività istituzionale del Settore Ambiente – *Attività di ricerca sul tema: individuazione delle aree potenzialmente idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti; proposta di una rete di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee; realizzazione di cartografie tematiche aggiornabili.*

Nell'elaborazione di tale carta si è fatto riferimento al metodo GOD, un metodo ampiamente riconosciuto dalla bibliografia internazionale che comprende l'analisi di pochi parametri facilmente e univocamente rintracciabili per tutto il territorio analizzato consentendo di mantenere basso il grado di inesattezza del sistema e le difformità connesse al più o meno dettagliato quadro dei dati disponibili.

L'Indice GOD può essere compreso tra 0 e 1 e corrisponde a cinque gradi di vulnerabilità individuati dagli autori, a cui si aggiunge la classe vulnerabilità inesistente o nulla in caso si sia in mancanza di acquifero:

- 0÷0,1: vulnerabilità trascurabile;
- 0,1÷0,3: vulnerabilità bassa;
- 0,3÷0,5: vulnerabilità moderata;
- 0,5÷0,7: vulnerabilità alta;
- 0,7÷1: vulnerabilità elevata.

Nella fase di screening per ciascun sito è stata individuata attraverso la carta di cui sopra la classe di vulnerabilità e attribuito un punteggio corrispondente al valore medio di ciascuna classe:

- 0÷0,1: vulnerabilità trascurabile **0.05**
- 0,1÷0,3: vulnerabilità bassa **0.20**
- 0,3÷0,5: vulnerabilità moderata **0.40**
- 0,5÷0,7: vulnerabilità alta **0.60**
- 0,7÷1: vulnerabilità elevata **0.85**

Si risponde di seguito alle osservazioni riportate nelle conclusioni:

Osservazione 6:

Nello studio ATO-R non viene in alcun modo affrontato il problema della comunicazione tra acquiferi superficiali e profondi che potrebbe influire sugli acquiferi captati per uso potabile a valle del sito all'interno di depositi villafranchiani

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

La possibilità di interconnessione tra falda superficiale e acquiferi confinati più profondi (legati ai depositi villafranchiani) è presente a livello ubiquitario su tutto il territorio di pianura della Provincia di Torino e pertanto non è mai stata evidenziata quale elemento discriminante nell'ambito della localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti. A scopo cautelativo, in considerazione di quanto sopra evidenziato, la vulnerabilità del sottosuolo, con particolare riferimento alle acque sotterranee è sempre stata riferita alla falda superficiale.

Inoltre le caratteristiche fisiche e chimiche degli inquinanti connessi a possibili emissioni di percolato di discarica nel sottosuolo escludono la possibilità di fenomeni di migrazione caratterizzati da componenti di moto verticale, tipici ad esempio di alcune tipologie di solventi di origine industriale, come i solventi clorurati classificati come DNAPLs, già peraltro rilevati nelle acque sotterranee del territorio comunale di Buriasco.

Osservazione 7:

Ricalcolando la vulnerabilità per il sito Bur_B con lo stesso metodo utilizzato da ATO-R si ottiene un risultato differente e più penalizzante.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

La "Carta della vulnerabilità della falda idrica a superficie libera" (scala 1:100.000) è stata realizzata nell'ambito della convenzione quadro tra la Provincia di Torino e l'Università degli Studi di Torino per attività di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'attività istituzionale del Settore Ambiente. L'attività di ricerca riguardava proprio l'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, la proposta di una rete di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee e realizzazione di cartografie tematiche aggiornabili.

Nella fase di screening (confronto tra 39 siti) la selezione è stata fatta utilizzando prevalentemente fonti di letteratura ufficiali e attendibili e l'ATO-R ritiene che la suddetta carta sia, tra gli strumenti bibliografici a disposizione, il più adeguato, per la sua specificità, ai fini della fase di screening.

Tuttavia ATO-R, in sede di controdeduzioni ha provveduto a verificare il dato di letteratura relativo alla vulnerabilità dell'acquifero superficiale utilizzato per il sito Bur_B attraverso il calcolo dell'indice GOD. ATO-R ha proceduto come segue.

L'acquifero superficiale dell'area di Buriasco Bur_B è stato considerato, in relazione al suo grado di confinamento, come **non confinato**.

Per il **parametro G** (tipologia della falda) è stato, quindi, attribuito il **valore 1**.

Per quanto concerne il **parametro O** (caratteristiche litologiche e grado di consolidazione delle rocce della zona non satura), essendo la zona vadosa essenzialmente costituita da sabbie e ghiaie è stato attribuito **valore 0.7** (informazione desunta dalle stratigrafie a disposizione, relative a pozzi distanti meno di 500 m dal sito).

Al **parametro D** è stato attribuito un valore pari a **0.6** essendo la soggiacenza compresa tra 20 e 50 m.

Infine è stato eseguito il prodotto dei tre parametri così valutati.

$$(\text{INDICE G.O.D.})_{\text{Bur}_B} = 1 * 0.7 * 0.6 = 0.42$$

Vulnerabilità moderata

Per il calcolo dell'indice GOD i tecnici incaricati dal Comune di Buriasco (Dott. Agr. Andrea Chiabrando e del Dott. Geol. Francesco Peres) hanno proceduto come segue.

L'acquifero superficiale dell'area di Buriasco Bur_B è stato considerato, in relazione al suo grado di confinamento, come **non confinato**.

Per il **parametro G** (tipologia della falda) è stato, quindi, attribuito il **valore 1**.

Per quanto concerne il **parametro O** (caratteristiche litologiche e grado di consolidazione delle rocce della zona non satura) è stato attribuito **valore 0.7 (ghiaie e sabbia)**.

Al **parametro D** è stato attribuito un valore pari a **0.7** considerando una soggiacenza compresa tra 10 e 20 m.

Infine è stato eseguito il prodotto dei tre parametri così valutati.

$(INDICE\ G.O.D.)_{Bur_B} = 1 * 0.7 * 0.7 = 0.49$	→	Vulnerabilità moderata
--	---	------------------------

L'applicazione del metodo G..O.D. da parte del Dott.Agr. Andrea Chiabrando e del Dott.Geol. Francesco Peres, seppur con un valore di soggiacenza a nostro avviso inferiore alla classe di appartenenza del territorio di Bur_B, **conferma pienamente quanto affermato nello studio ATO-R.**

Relativamente al calcolo dell'indice GOD effettuato dalla SEA CONSULTING srl non si condivide il valore di soggiacenza compreso tra 10 e 20 m e il valore attribuito al **parametro O** (ghiaie colluviali piuttosto che ghiaie e sabbie) che risulta difforme sia da quello utilizzato dai tecnici ATO-R sia da quello indicato nelle osservazioni ufficiali del Comune di Buriasco.

Il riferimento a depositi colluviali ("colluvium") risulta inappropriato per l'area in oggetto in quanto indica depositi tipicamente connessi a fenomeni deposizionali di tipo gravitativo o di ruscellamento superficiale. A tal proposito si riporta la definizione di colluviale/colluvium del Dizionario podologico dell'IPLA (DS03/P11 Rev. 03 del 04/2005): "*Materiale trasportato da acqua di ruscellamento diffuso, o disceso per gravità, e deposto lungo un versante o al suo piede. I depositi colluviali sono in genere costituiti da clasti di forma angolosa e con composizione correlata a quella delle formazioni geologiche affioranti a monte*". Dalla Carta Geologica d'Italia (foglio 67 - Pinerolo) e dalle informazioni stratigrafiche reperite per l'area in oggetto risulta essenzialmente caratterizzata da formazioni geologiche tipiche di ambienti deposizionali di tipo alluvionale e non colluvionale.




Figura 4 - Stralcio della Carta Geologica d'Italia scala 1:100000 (foglio 67 – Pinerolo)

Osservazione 8:

Sono state rilevate incongruenze tra i dati utilizzati da ATO-R e i documenti ufficiali, in particolare incongruenze tra la portata specifica riportata dal PTCP e i valori di vulnerabilità indicati dallo STUDIO ATO-R e tra la vulnerabilità e la permeabilità dell'Acquifero superficiale indicata dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e la vulnerabilità indicata dallo STUDIO ATO-R.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

La possibile incongruenza evidenziata è legata al semplice fatto che il calcolo della vulnerabilità dell'acquifero tiene conto di diversi parametri caratteristici sia della zona satura che di quella non satura del sottosuolo. La portata specifica rappresenta un parametro unicamente legato alle caratteristiche idrogeologiche della zona satura e nello specifico rappresenta un parametro semplicistico indicativo della “**produttività**” del sistema pozzo-acquifero e pertanto non risulta confrontabile con la vulnerabilità.



DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DEL PINEROLESE

**Controdeduzioni alle osservazioni presentate in merito al documento
“PROPOSTA DI STUDIO E DI MICROLOCALIZZAZIONE”
approvato in via preliminare con deliberazione del CDA n° 33 del 26/09/2007**

Capitolo 7

**DOCUMENTO DI COLDIRETTI TORINO,
CONFAGRICOLTURA TORINO, CONFEDERAZIONE
ITALIANA AGRICOLTORI TORINO, PROT. ATO-R N. 715
DEL 14/11/2007**

7 DOCUMENTO DI COLDIRETTI TORINO, CONFAGRICOLTURA TORINO, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI TORINO, PROT. ATO-R N. 715 DEL 14/11/2007

Si risponde di seguito alle osservazioni inviate da Coldiretti Torino, Confagricoltura Torino, Confederazione Italiana Agricoltori Torino, PROT. ATO-R N. 715 DEL 14/11/2007

Osservazione 1:

La ricognizione preliminare non ha operato secondo le direttive del Piano territoriale di Coordinamento secondo cui *“vanno in ogni caso evitati interventi che vanno ad incidere su:*

- Il Sistema dei suoli ad eccellente produttività (Suoli di 1a classe di capacità d'uso – PTC Art. 4.2.1);
- Il sistema dei suoli a buona produttività (Suoli di 2a classe di capacità d'uso – PTC Art. 4.2.2);
- Il sistema dell'agricoltura specializzata e/o vitale (Colture specializzate, aree oggetto di investimenti con fondi UE, etc – PTC Art. 4.2.4)

Salvo manchino le possibilità di localizzazione alternativa”.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta.**

1) l'osservazione **non è pertinente.**

Il coordinamento con le previsioni del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale non spetta all'ATO-R nella sua attività di microlocalizzazione, in cui attua i criteri contenuti del PPGR, bensì, per quanto attiene lo specifico settore della gestione dei rifiuti, alla Provincia nell'individuazione delle zone idonee e non idonee per la localizzazione, in sede di Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Infatti, l'art. 197 comma 1 lett. d) del D.lgs 152/06 prevede che “ [...] alle province competono: [...] l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.

L'art. 3 comma 1 lett. f) della L.R. 24/02 prevede che “[...] le province provvedono: [...] all'individuazione all'interno del programma provinciale, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del piano territoriale di coordinamento di cui al d.lgs. 267/2000e successive modificazioni, ove già adottato, e dei criteri del piano regionale”; Pertanto il rapporto di coordinamento/integrazione fra Piano Territoriale di Coordinamento e Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti precede lo studio di microlocalizzazione di competenza dell'ATO-R.

Le osservazioni del Comune di Buriasso in merito a questo punto, trascurano che la fase di microlocalizzazione, in cui si individua il sito su cui realizzare l'impianto, è successiva e distinta rispetto alla fase di macrolocalizzazione di competenza della Provincia, ed è vincolata alle prescrizioni del PPGR.

2) l'osservazione **non è fondata.**

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R 24/2002, il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, **“raccordato con il piano territoriale di coordinamento”, ha “l'obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del**

medesimo mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento ed è strumento di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti.

Il PPGR 2006, con la carta delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, ha individuato le “concrete ed operative linee di intervento”, attuando il PRGR ed integrando il PTCP.

Le NTA del PTCP (in particolare l'art. 4.2.1 “*Sistema dei suoli a eccellente produttività*”) assumono natura di **direttive rivolte ai comuni**, mentre, per quanto riguarda la localizzazione degli impianti e l'individuazione delle aree idonee, il PTCP si attua attraverso il PPGR.

Infatti, l'art. 3.2 delle NTA del PTCP (“Strumenti d'attuazione del PTC”) chiarisce i rapporti tra i vari strumenti di settore:

“Il Piano si attua mediante:

- a) **l'adeguamento** dei Piani Regolatori Generali Comunali e intercomunali,
- b) i Piani e Programmi di settore di competenza regionale (Piani d'Assestamento forestale, Piano Cave, Piani naturalistici e tutti quelli previsti dalla l. 394/91 e dalla l.r. 12/90)
- c) i Piani e Programmi di settore di competenza provinciale,
- d) i progetti di rilievo regionale, provinciale e in ogni caso sovracomunale o attuativi di normative speciali dello Stato e della Regione,
- e) programmi d'attività, procedure o altro di competenza dei diversi Assessorati e servizi provinciali,
- f) i Progetti Territoriali Operativi ex art. 8 ter della L.R.56/77.
- g) i Piani Paesistici determinati dallo stesso PTC (art 8-quinquies della L.R.56/77)
- h) *le iniziative di supporto, promozione, coordinamento (accordi di programma, linee-guida su aspetti specifici, supporti nella ricerca di finanziamenti, ecc.)*”.

Pertanto, si ricava che il PTCP si pone in un rapporto di sovraordinazione rispetto ai Piani regolatori comunali, mentre il rapporto con Piani e Programmi di settore di competenza provinciale (tra cui il PPGR) è di integrazione/coordinamento.

L'efficacia delle previsioni del PTCP varia a seconda che abbiano la natura di “indirizzi”, “direttive” e “prescrizioni”.

L'art. 3.1 NTA del PTCP definisce:

- Indirizzi: “costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione della Provincia e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati al presente piano; gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, sub-provinciale e comunale, nonché le loro varianti, provvedono ad una loro adeguata interpretazione ed applicazione alle specifiche realtà locali, tenendo conto di tutti gli elementi contenuti nelle presenti norme. Gli Indirizzi del PTC si articolano in Direttive e Prescrizioni”;
- Direttive: “costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione e di programmazione provinciale, sub-provinciale e comunale, nonché negli atti amministrativi regolamentari degli enti locali e di diritto pubblico dalle quali è possibile discostarsi solo motivando le ragioni delle proprie scelte diverse”.
- Prescrizioni: “costituiscono norme vincolanti e si riferiscono ad elementi del piano individuati e delimitati nelle tavole o a categorie di beni individuabili in base alle loro caratteristiche fisiche distintive; le prescrizioni prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione o di programmazione alla scala provinciale, sub-provinciale e comunale fatte salve eventuali diverse specificazioni normative contenute nei successivi articoli”.

In particolare, l'art. 4.2.1 “*Sistema dei suoli a eccellente produttività*” costituisce una DIRETTIVA e prevede:

“I P.R.G. sulla base delle indicazioni cartografiche (capacità d'uso dei suoli) del presente PTC, devono tutelare i suoli di 1a classe di capacità d'uso dei suoli; la Provincia provvede a produrre apposita cartografia in scala 1:25.000 e a metterla a disposizione, anche in formato digitale, di tutte le amministrazioni comunali in cui esistano suoli con tale classificazione; le risultanze delle carte alla scala di dettaglio costituiscono specificazione della tavola A3 del vigente PTC.”

Gli strumenti di pianificazione locale e le loro varianti debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77.

I Piani Regolatori non possono destinare ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue, quelli ad eccellente produttività o dotati di impianti a supporto dell'attività agricola e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo.

Destinazioni diverse da quella agricola potranno essere consentite solo:

a) sulla base di studi agronomici che rettificano le indicazioni contenute nella tavola A3 del PTC o in quella di maggior dettaglio alla scala 1:25.000 di cui al primo comma;

b) *in via eccezionale, **sulla base di decisioni adeguatamente motivate**, quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino il prevalente interesse collettivo derivante dalla diversa destinazione d'uso o per interventi di riqualificazione e di completamento dei tessuti edificati esistenti".*

Un impianto di smaltimento quale una discarica, è senza dubbio un intervento eccezionale, di prevalente interesse collettivo la cui scelta viene adeguatamente motivata da parte dell'autorità competente che valuta in modo comparativo i siti e individua (attraverso l'analisi multicriteri) la migliore ipotesi localizzativa. In particolare per la nuova discarica del pinerolese, sia le motivazioni della sua necessità sia le motivazioni della localizzazione proposta sono ampiamente dettagliate nello studio di cui si discute.

Si precisa a tal proposito che negli ultimi anni i comuni del Pinerolese hanno sviluppato politiche tali per cui i terreni di 1^a e 2^a classe sono stati ampiamente utilizzati per altri scopi.

A riguardo si allega (Allegato 1) la stima del consumo del suolo nel periodo 2000-2006 [fonte: Osservatorio Consumo del suolo Provincia di torino].

Si ricorda inoltre che i 39 siti oggetto dello studio sono stati concordati con le amministrazioni locali nel corso di numerosi incontri (aprile-maggio 2007) e che ad oggi, alla luce della Carta di Capacità d'uso dei suoli aggiornata al 2006 e disponibile sul sito della Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni), **nessuno dei siti "finalisti" è in classe 1.**

Osservazione 2:

Non tutti i possibili siti insediativi potenziali, non caratterizzati da terreni tutelati sulla base delle direttive del PTC, sono stati indagati.

Controdeduzione:

Tale osservazione non può essere accolta in quanto **non è pertinente.**

Come già sottolineato, l'ATO-R nella sua attività di microlocalizzazione, attua i criteri contenuti nel Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti e non si basa sulle previsioni del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale; spetta alla Provincia il coordinamento con il PTCP, per quanto attiene lo specifico settore della gestione dei rifiuti e l'individuazione delle zone idonee e non idonee per la localizzazione, in sede di Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Peraltro le norme del PTCP assumono natura di **direttive ed indirizzi rivolte ai comuni** relativamente all'assetto del territorio, mentre, per quanto riguarda la localizzazione degli impianti e l'individuazione delle aree idonee, il PTCP, non disponendo nulla in merito, si attua attraverso il PPGR.

L'ATO-R nell'attività di microlocalizzazione è vincolata unicamente alle disposizioni del PPGR e lo studio di microlocalizzazione è pienamente coerente con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigente che trovano sintesi coerente nel PPGR2006; la Provincia, con l'elaborazione del PPGR2006 e l'approvazione della **carta delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti** ha determinato i **criteri** e **definito le aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti.**

I criteri da utilizzare nell'attività di microlocalizzazione sono pertanto esclusivamente quelli del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR2006), che ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, (art. 6) è *"raccordato con il piano territoriale di coordinamento"*, ed è strumento di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti, con *"l'obiettivo di attuare*

le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento"

Il PPGR 2006, con la carta delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, ha pertanto individuato le "concrete ed operative linee di intervento", attuando il PRGR ed integrando il PTCP.

Osservazione 3:

Il cosiddetto "pregio agricolo" è stato affrontato in una logica limitata di "fattore penalizzante" sterilizzando di fatto la componente fertilità potenziale intrinseca nel suolo che il PTC pone come elemento predominante

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta.**

1) l'osservazione **non è pertinente.**

Si ribadisce quanto evidenziato nei punti precedenti, in sintesi: l'ATO-R nell'attività di microlocalizzazione è vincolata unicamente alle disposizioni del PPGR e lo studio di microlocalizzazione è pienamente coerente con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigente che trovano sintesi coerente nel PPGR2006; la Provincia, con l'elaborazione del PPGR2006 e l'approvazione della **carta delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti** ha determinato i **criteri** e **definito le aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti.**

2) nel merito si rileva quanto di seguito.

Il criterio del pregio agricolo utilizzato per selezionare tra 39 siti le 5 migliori ipotesi localizzative e pesato, come concordato nel corso delle assemblee dei sindaci del Pinerolese cui l'ATO-R ha partecipato, il 20%, è stato stimato attraverso:

- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende biologiche (dato Regione Piemonte 2005), peso **0.20.**
- Presenza nell'intorno del sito (1500 m) di Aziende Agrituristiche (dato 2007, Ufficio Turismo Provincia di Torino) peso **0.30.**
- Presenza di coltivazioni di pregio quali vigneti, frutteti e nocciolati (buffer di 500m attorno al sito) [dati tratti dal Piano Territoriale e Forestale dell'IPLA], peso **0.25.**
- Capacità d'uso che fornisce un'indicazione della fertilità agronomica e della potenziale capacità produttiva del suolo; essa è stata desunta dalla cartografia Regionale (scala 1:25.000 per le aree pianeggianti) peso **0.25.**

Si contestano i pesi attribuiti ai diversi sottocriteri sostenendo la maggiore importanza della fertilità intrinseca (capacità d'uso) del suolo.

Qualora ATO-R avesse considerato esclusivamente o prevalentemente la capacità d'uso del suolo per definire il pregio agricolo delle aree studiate, i terreni che il Dott.Agr. Andrea Chiabrando e il Dott.Geol. Francesco Peres definiscono a pagina 49 "*il fiore all'occhiello dell'agricoltura pinerolese (Cmf_A) ... l'impianto specializzato di mele e kiwi di Campiglione,...*" sarebbero stati considerati da un punto di vista agricolo alla stregua di aree improduttive, ricadendo in un'area con capacità d'uso del suolo di classe 4.

Si è ritenuto pertanto fosse opportuno tenere conto nella prima fase anche di altri parametri in grado di esprimere in modo più completo il valore agricolo del territorio.

Tra questi parametri vi è la presenza di agriturismi considerati attività ad elevato investimento e strettamente correlate all'agricoltura. Le aziende agrituristiche presentano una **strettissima correlazione con i fondi e i territori agricoli in cui operano**, e rappresentano forme di investimenti e di azioni di promozione del territorio; si tratta spesso di iniziative imprenditoriali già affermate, che potrebbero subire un importante impatto a seguito della localizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti nelle loro vicinanze.

Osservazione 4:

“Altro sarebbe stato lo studio se si fosse operato per esclusioni successive, nel pieno spirito del PTC; analizzando, quindi dapprima, ed in sequenza, TUTTE le possibilità insediative in aree degradate, in zone industriali dimesse od a bassa fertilità o l’ampliamento di impianti esistenti e quindi, solo dopo dimostrata l’impossibilità di collocarvi l’impianto, mettere in gioco le aree agricole più fertili”.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

In proposito si rimanda a quanto già espresso nei punti precedenti.

L’ATO-R nell’attività di microlocalizzazione è vincolata alle disposizioni del PPGR che contiene la **carta delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti**.

Coerentemente a tali disposizioni, l’ATO-R ha localizzato i 39 siti oggetto dello studio su aree idonee, ossia non soggette a vincoli escludenti, ai sensi del PPGR2006.

Tali siti sono stati concordati con le amministrazioni locali nel corso di numerosi incontri, sono pertanto il risultato di un processo condiviso che ha visto la partecipazione degli amministratori locali, delle associazioni di categoria, dei cittadini.

Parallelamente alla individuazione dei diversi siti da valutare, nei diversi incontri è stato definito con gli Amministratori il metodo da utilizzarsi per la valutazione dei siti, presentato pubblicamente e condiviso dall’assemblea dei Sindaci del Consorzio ACEA del 28 maggio 2007. La documentazione relativa all’incontro è stata trasmessa in data **31 maggio 2007** a tutti i comuni interessati richiedendo alle diverse amministrazioni la “verifica dei dati utilizzati”.

Osservazione 5:

L’analisi di vulnerabilità è stata condotta considerando la soggiacenza dal piano campagna e non dal fondo discarica. Utilizzando tale approccio i risultati finali della valutazione dei singoli siti sarebbero stati certamente diversi e così la classifica finale.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Essendo ancora in una fase di localizzazione e non avendo a disposizione il progetto dell’impianto, il calcolo della vulnerabilità considerando la soggiacenza dal fondo della discarica sarebbe stato impossibile e comunque sempre passibile di errori anche significativi.

Appare invece scontato che qualunque tipologia di progetto venga in futuro definita, una soggiacenza della falda da p.c. ragguardevole (attorno ai 20 m) costituisca nei fatti un elemento favorevole all’accoglimento dell’impianto. Al proposito preme ricordare che nell’intero territorio preso in considerazione (il Pinerolese) le aree caratterizzate da soggiacenza elevata (≥ 20 m) sono minoritarie dal punto di vista areale così come lo sono le aree a bassa/trascurabile vulnerabilità.

La Figura 5 riporta le aree del Pinerolese caratterizzate da una soggiacenza ≥ 15 m e con moderata-bassa vulnerabilità.

Infine preme sottolineare che, in condizioni di parità degli altri parametri analizzati, una ragguardevole soggiacenza consente in fase progettuale scelte finalizzate sia al potenziamento delle barriere artificiali; sia alla possibilità di aumentare la distanza fra il fondo della discarica e la superficie piezometrica (rispetto al minimo previsto dalla normativa pari a 2 m); sia al ridimensionamento della superficie occupata e/o della visibilità, in relazione all’altezza dell’abbancamento dei rifiuti in elevazione.

Tutto ciò senza considerare che spessori così ragguardevoli del non-saturo ospitano frequentemente, come ben noto, livelli di cementazione per dissoluzione chimica. Tali conglomerati cementati fanno diminuire anche notevolmente la permeabilità verticale e/o orizzontale delle sabbie e ghiaie costituenti il substrato e, di conseguenza la vulnerabilità.




Figura 5 - Aree del Pinerolese caratterizzate da soggiacenza ≥ 15 m e con moderata-bassa vulnerabilità (in giallo i 39 siti)

Osservazione 6:

Non si condivide assolutamente l'opinione che ha portato a minimizzare, tra i criteri di valutazione, il peso delle caratteristiche di fertilità proprie del suolo. Una lettura più coerente del PTC avrebbe dovuto comunque indurre una ripartizione dei pesi dei sottocriteri interni sostanzialmente diversa. Un maggior peso relativo del parametro fertilità potenziale avrebbe portato a valutazione e classifica diversa.

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

Si rimanda per le motivazioni a quanto già espresso nelle controdeduzioni all'osservazione 3 del documento in esame.

Osservazione 7:

Non vi è stato, nell'ambito del criterio "peso agricolo", una effettiva valorizzazione numerica relativamente allo stato di eventuale degrado delle aree

Controdeduzione:

Tale osservazione **non può essere accolta**.

I siti che insistono su aree di cava dal punto di vista della capacità d'uso dei suoli sono stati valutati sulla base della cartografia disponibile; peraltro la presenza di un'area di cava in corrispondenza di un sito indagato non comporta necessariamente un depauperamento permanente delle caratteristiche agronomiche e delle potenzialità agricole dell'area. Infatti le norme che regolano l'autorizzazione alla coltivazione di una cava impongono al richiedente di effettuare un progetto di recupero ambientale dell'area e di accantonare preliminarmente all'inizio della coltivazione il terreno di scotico esistente in sito, al fine di riportare almeno alle condizioni di fertilità preesistenti il sito stesso (si veda ad esempio il caso del sito Air_A).